

## AVVISO

Il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, a seguito del ricorso iscritto con R.G.n. 9205/2019, integrato da motivi aggiunti, con Ordinanza Presidenziale n. 3542/2020, pubblicata il 20/11/2020, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 839 del 2019 del Tar del Lazio.

Il ricorso R.G.N. 9205/2019 è stato proposto dalla sig.ra Galasso Samira, nata a Salerno il 3/08/1987, contro il M.I.U.R., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e il Consorzio Interuniversitario CINECA, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: a) del Decreto prot. n. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0014419 del 18-06-2019, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di pubblicazione dell'elenco dei candidati, per la Regione Campania, ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, indetto D.D.G. del 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 102 del 28 dicembre 2018; b) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte di cui all'articolo 13 del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018; c) del punteggio di 91/100 attribuito alla prova preselettiva svolta dalla ricorrente e restituito alla medesima candidata al termine della prova preselettiva; d) del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 102 del 28 dicembre 2018, di indizione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nella parte in cui, all'art. 12, comma 6, stabilisce che "All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati paria a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, ..."; e) del successivo comma 7 del medesimo articolo, nella parte in cui stabilisce che "Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. ..."; f) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18.12.2018, prot. n. 863, recante: "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)", nella parte in cui all'articolo 4, comma 3, stabilisce che "... 3. Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente."; g) nonché del successivo comma 4 del medesimo articolo, nella parte in cui stabilisce che "Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale".

IN FATTO la ricorrente ha esposto di aver partecipato al concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca del 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 102 del 28 dicembre 2018.

Inoltre, ha rappresentato che “L'art. 11 del bando di concorso, rubricato “Prove d'esame”, stabilisce che “1. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'art. 13, nella prova orale di cui all'art. 14 e nella valutazione dei titoli di cui all'art. 5. 2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale. La prova si può svolgere in più sessioni....”

Il successivo articolo 12, stabilisce che “... 6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.”... [omissis] ... “7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”.

La ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, ha partecipato al concorso de quo per la Regione Campania, il cui numero dei posti previsti dal bando è pari a 160.

Ella ha partecipato alla prova preselettiva, conseguendo il punteggio di 91/100.

In data 18-06-2019, con Decreto prot. n. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0014419 del Direttore Generale dell'USR Campania, è stato pubblicato l'elenco dei candidati, per la Regione Campania, ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico de quo.

I candidati ammessi a sostenere le prove scritte per la Regione Campania, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, sono stati in numero pari a 480, nonché coloro i quali hanno conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato nell'ultima posizione utile, per un totale complessivo di 506 candidati. Più in dettaglio sono stati ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 92/100 punti.

L'odierna ricorrente, come detto, ha conseguito un punteggio complessivo di 91 punti e, pertanto, non è stata ammessa a sostenere le prove scritte successive.”.

I provvedimenti impugnati sono stati censurati per: 1) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS, DEL D.P.R. 487/94 SS.MM.II.; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA.

In particolare è stato sostenuto che “Con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18.12.2018, prot. n. 863, sono state dettate: “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”.

L'articolo 4, comma 3, del citato decreto stabilisce che “... 3. *Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente.*”

Il successivo comma 4 del medesimo articolo, stabilisce che “*Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.*”.

In virtù del citato Decreto, con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 102 del 28 dicembre 2018, è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA.

L'art. 11 del bando di concorso, rubricato “*Prove d'esame*”, stabilisce che “*1. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'art. 13, nella prova orale di cui all'art. 14 e nella valutazione dei titoli di cui all'art. 5. 2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale. La prova si può svolgere in più sessioni....*”

Il successivo articolo 12, rubricato “*Prova Preselettiva*”, stabilisce che “*1. La prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il territorio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR e consiste nella somministrazione di cento quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nel successivo art. 13. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei cento quesiti somministrati è diversificato per ciascun candidato. Lo svolgimento della prova preselettiva è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica. La prova ha una durata massima di cento minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La prova si può svolgere in più sessioni. 2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 marzo 2019, negli albi e nei siti internet degli USR competenti a gestire la procedura, nonché sul sito internet del Ministero, è reso noto il calendario comprensivo del giorno e dell'ora di svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 3. L'elenco delle sedi della prova preselettiva, l'esatta ubicazione, l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti sulla base della regione per la quale hanno presentato la domanda di partecipazione e le ulteriori istruzioni operative, sono comunicati almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero e degli USR competenti. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 4. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. I quesiti di cui al precedente comma 1 sono estratti da una banca dati di quattromila quesiti resa nota tramite*

pubblicazione sul sito internet del Ministero, almeno venti giorni prima dell'avvio della prova preselettiva.

5. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. Il punteggio della prova preselettiva e' restituito al termine della stessa.

6. **All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando.** Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7. **Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. ...**”.

**La ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, ha partecipato al concorso de quo per la Regione Campania, il cui numero dei posti previsti è pari a 160.**

**Ella ha partecipato alla prova preselettiva, conseguendo il punteggio di 91/100.**

In data 18-06-2019, con Decreto prot. n. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0014419 del Direttore Generale dell'USR Campania, è stato pubblicato l'elenco dei candidati, per la Regione Campania, ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico de quo.

**I candidati ammessi a sostenere le prove scritte per la Regione Campania, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, sono stati in numero pari a 480, nonché coloro i quali hanno conseguito ella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato nell'ultima posizione utile, per un totale complessivo di n. 506 candidati.**

Più in dettaglio sono stati ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 92/100 punti.

**L'odierna ricorrente, come detto, ha conseguito un punteggio complessivo di 91 punti e, pertanto, non è stata ammessa a sostenere le prove scritte successive.**

Come chiarito nel bando di concorso, la prova preselettiva consisteva in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito aveva quattro opzioni di risposta, di cui una sola doveva essere corretta.

La prova ha avuto la durata di 100 minuti, al termine dei quali il sistema ha interrotto la procedura e acquisito definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

La prova preselettiva assegnava un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data o errata.

Il punteggio della prova preselettiva è stato restituito al termine della stessa.

I quesiti somministrati ai candidati nella prova preselettiva sono stati estratti da una banca dati di 4000 quesiti resa nota, tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, venti giorni prima della prova.

**Sul punto giova precisare che un test con quesiti a risposta multipla, com'è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).**

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte “errate”, note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere **una sola risposta corretta**;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo **non ambiguo**.

**Ebbene, nella prova preselettiva relativa al concorso de quo, tali criteri non sono stati osservati.**

**Invero, nei 100 quesiti somministrati nella prova preselettiva, la ricorrente ha riscontrato un quesito formulato in modo ambiguo che ha indotto in errore la stessa candidata.**

**All'uopo si riporta il testo del quesito n. 35 somministrato alla ricorrente:**

**Domanda 35:** *“In base all'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, nella scuola secondaria di secondo grado, l'organo di garanzia interno alla scuola di norma comprende:*

*a il Dirigente Scolastico che lo presiede, due rappresentanti eletti dai genitori e due rappresentanti eletti dagli studenti*

*b il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti*

*e il presidente del consiglio di istituto che lo presiede, due rappresentanti eletti dai genitori e due rappresentanti eletti dagli studenti*

*d il presidente del consiglio di istituto che lo presiede, un docente, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti*

**Risposta ritenuta corretta dal MIUR:** *“b il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti”.*

**Ebbene, l'art. 5 (Impugnazioni) del D.P.R. n. 249/98, stabilisce che “1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.**

**2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.**

**3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.**

**4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico**

provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori”.

Tuttavia, occorre rilevare che il citato articolo 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e' sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 235/2007.

Per cui, l'incipit della domanda doveva essere del seguente tenore “In base all'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, come modificato dall'art. 2 del d.P.R. n. 235/2007”, o con l'utilizzo di un'analogia locuzione, al fine di non indurre in errore il candidato.

In merito, occorre rilevare che con riferimento alle materie giuridiche, il Consiglio di Stato ha chiarito che “il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo”(cfr. Cons. Stato, 6 maggio 2004 n. 2797).

Ed ancora: “...l'esigenza di ridurre la complessità dell'argomentazione giuridica ad un quesito semplice e diretto, in relazione al quale una sola delle risposte succintamente formulate, è quella esatta, determina che, poiché occorre mantenersi su un piano di immediatezza, concretezza ed obiettività nella relazione domanda-risposta, il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo, non potendo ricorrere a strumenti interpretativi (ad esempio, ad una ampia interpretazione logico-sistematica, ovvero tenendo conto di differenti tesi di dottrina e giurisprudenza); metodi che, ove seguiti, porterebbero a problematizzare la risposta e, addirittura, a poter ritenere esatta più di una risposta, in dipendenza di diversi presupposti argomentativi”(cfr. TAR Campania - Napoli, sez. II, sent. n.1165/2008).

#### **CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI ALLA CONTESTAZIONE DEL QUESITO:**

**In primis, occorre ribadire che la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di 91,00 punti.**

**Laddove venisse, comunque, ritenuta valida la risposta data dalla ricorrente, stante la patente ambiguità del quesito, ella avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori punti 1,00, e, quindi, avrebbe diritto a partecipare alle successive prove concorsuali.**

In secondo luogo, occorre rilevare che la presenza di *items* formulati in modo ambiguo, non può non aver dispiegato **effetti disorientanti** nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati.

L'enunciato “effetto disorientante” ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l'Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz'altro, fatto emergere l'errore, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova preselettiva suddetta.

**Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alle prove concorsuali successive a quella preselettiva.**

La ricorrente ha aggiunto, altresì, che “l’articolo 12, rubricato “Prova Preselettiva”, stabilisce che “... 6. **All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all’art. 2, comma 8, del presente bando.** Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7. **Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. ...”.**

**A ben vedere, la determinazione della soglia di “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”, ai fini dell’ammissione alle successive prove scritte, appare oltremodo restrittiva, arbitraria, illogica e in contrasto con i criteri legislativi disciplinanti le procedure di reclutamento del personale docente.**

I provvedimenti impugnati con il presente ricorso mostrano, infatti, evidenti vizi di legittimità in relazione ai principi normativi sanciti in materia di reclutamento dei dipendenti pubblici.

Occorre premettere, infatti, che la disciplina generale relativa allo svolgimento di prove preselettive nell’ambito dei concorsi pubblici è contenuta nel DPR n. 487/1994, il cui articolo 7, al comma 2 bis, prevede che *“le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”.*

Dalla complessiva lettura dell’articolo 7 citato emerge l’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nella redazione del bando di concorso pubblico, sia per quanto riguarda la scelta di prevedere lo svolgimento della prova preselettiva, sia per quanto concerne i programmi della medesima prova.

**Tuttavia, la funzione delle prove preselettive è quella di sfoltire il numero dei candidati che possono accedere alle prove scritte ed orali.**

Invero, l’art. 1, comma 2, del Regolamento sui concorsi sancisce il principio di economicità dell’attività dell’amministrazione, che può ricorrere all’ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, con la conseguenza che l’amministrazione si dovrebbe limitare a stabilire una soglia minima di quesiti da superare, non eccessivamente elevata, al fine di ammettere i candidati che si avvicinino o superino detta soglia.

**Essa, infatti, è finalizzata unicamente ad operare una prima scrematura tra gli aspiranti.**

Di conseguenza, ben poteva l’Amministrazione fissare una soglia di sbarramento per l’accesso alla successiva prova scritta, rientrando nell’ampia discrezionalità della medesima la fissazione delle modalità di svolgimento, dei contenuti delle prove e delle relative soglie di ammissione.

Tuttavia, tale ampia discrezionalità soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è sottoposto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l’aver previsto, come criterio di sbarramento per

l'ammissione alle successive prove scritte, l'ammissione di “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”.

**Invero, tale criterio è risultato oltremodo eccessivo rispetto alla finalità sottesa alla prova preselettiva che, com'è noto, realizza una mera scrematura dei candidati.**

**Infatti, tale criterio, di fatto, ha determinato una soglia di sbarramento di gran lunga superiore alla sufficienza.**

**L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta stabilendo una soglia pari a 60/100 che, rapportato in decimi, corrisponde ai 6/10.**

Posto, infatti, che la prova preselettiva costituisce la porta di accesso al concorso pubblico, occorre allora verificare se, nel caso di specie, la soglia determinata dal D.M. 863/2018 e dal successivo bando di concorso (D.D.G. del 20 dicembre 2018, n. 2015), sia stata correttamente e giustamente determinata dall'Amministrazione resistente e ciò anche in considerazione della specifica funzione demandata dal Legislatore al meccanismo preselettivo.

**In riferimento a tale ultimo aspetto, giova premettere che la giurisprudenza amministrativa, in più occasioni, ha chiarito che l'obiettivo precipuo della prova preselettiva è quello di realizzare una prima “scrematura” dei partecipanti alla procedura concorsuale, finalizzato a sfoltire il numero degli stessi, quando questo sia eccessivamente elevato rispetto ai posti messi a concorso.**

Ciò posto, appare evidente che la determinazione di un criterio di ammissione alla successiva prova, quale quello di “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”, risulta estremamente penalizzante ai fini dell'accesso al successivo concorso vero e proprio e si discosta ampiamente dalle specifiche finalità della prova preselettiva, evidenziate dalla giurisprudenza sopra richiamata, realizzando piuttosto una vera e propria “selezione” dei candidati, tipica della fase concorsuale.

**Tanto più se si considera che, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del bando di concorso “Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”.**

A ben vedere, una prima scrematura degli aspiranti sarebbe stata comunque possibile ove l'Amministrazione, per il superamento della prova preselettiva, avesse richiesto il conseguimento di un punteggio pari alla **“sufficienza”**, ovvero pari a 60/100.

Una scelta operata in tal senso sarebbe risultata, altresì, perfettamente in linea con il principio di carattere generale desumibile dall'art. 1, comma 2, del sopra citato DPR n. 487/1994.

Pertanto, se l'obiettivo precipuo della prova preselettiva è quello di operare una prima scrematura tra gli aspiranti, non si comprende la ratio dei provvedimenti impugnati.

**Tale soglia, come già riferito, risulta essere eccessivamente penalizzante, determinando una notevole contrazione del principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici.**

Per contro, laddove l'Amm.ne resistente avesse previsto, come soglia di superamento della prova preselettiva, il punteggio di 60/100, ovvero 6/10, vi sarebbe stata una maggiore partecipazione al concorso de quo, **senza per questo minare l'obiettivo della procedura concorsuale di selezionare i meritevoli.**

Oltretutto, come più volte chiarito, l'obiettivo precipuo della prova preselettiva non è quello di operare una selezione tipica della fase concorsuale, bensì quello di realizzare una prima scrematura dei candidati e finalizzato ad accertare il possesso **di un livello di preparazione minimo in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo.**

**Quindi, la prova preselettiva non mira ad accertare un elevato livello di preparazione dei candidati e, pertanto, non può essere prevista una elevata soglia di superamento della stessa che, peraltro, sia eccessiva rispetto alle finalità sottese al meccanismo preselettivo.**

**Tanto più che, nella fattispecie in esame, come già riferito, “Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”.**

**Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere viziati di eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, oltre che in contrasto con la normativa di cui al DPR n. 487/1994.**

Inoltre, la ricorrente ha sostenuto che “La disciplina contenuta nell’art. 4, comma 3 del D.M. n. 863/2018, nonché nel successivo bando di concorso all’art. 12, comma 6, è illegittima anche sotto diversi ed ulteriori profili.

All'uopo, appare opportuno richiamare la normativa prevista in materia di concorsi pubblici e, segnatamente, le disposizioni con le quali il legislatore ha introdotto lo strumento della prova preselettiva.

Il DPR 487/94, all’art. 7, comma 2 bis, espressamente prevede che: *“Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni, le quali possono anche prevedere che le stesse prove siano predisposte sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”.*

Allo stesso modo, l’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede: *“1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; ...”.*

Ebbene, dalla normativa richiamata si evince chiaramente che il Legislatore ha lasciato ampi margini discrezionali all’Amministrazione per la regolamentazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali di preselezione.

Tuttavia, tale discrezionalità è sempre e comunque subordinata al rispetto dei principi costituzionali e legislativi vigenti in materia di pubblici concorsi.

L’ordinamento giuridico prevede la possibilità per la P.A. di stabilire dei criteri di selezione più restrittivi e stringenti, **i quali debbono essere sorretti da ragioni ben precise ed attinenti alla specifica esigenza di reclutamento di personale maggiormente qualificato, ma che siano comunque compatibili con i valori a rilevanza costituzionale.**

Sul punto, la Corte Costituzionale, ha più volte affermato che è possibile in alcuni limitati casi consentire la previsione di condizioni di accesso e di selezione più restrittive, ma l'area delle eccezioni deve essere comunque delimitata in modo rigoroso e deve essere subordinata alla ricerca e all'accertamento di specifiche e particolari capacità professionali ritenute necessarie alla proficua funzionalità dell'amministrazione.

Giova rilevare che sull'argomento è intervenuta anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha più volte affermato il principio secondo il quale l'amministrazione ha un ampio potere discrezionale nell'individuazione dei criteri per l'ammissione ad un concorso pubblico, che, tuttavia, è esercitabile sempre nel pieno rispetto dei principi costituzionali e tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire ed è sindacabile sotto il profilo della legittimità solo nell'ipotesi di manifesta inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà di tale scelta rispetto alle funzioni inerenti al posto messo a concorso (*cf. ex multis*: Consiglio di Stato, sentenza n. 634/2012; n. 2494/2010, 4994/2009).

**Ebbene, analizzando la fattispecie concreta oggi in discussione, appare del tutto evidente che le limitazioni previste dalle disposizioni impugnate, nella parte in cui consentono l'accesso alle prove scritte solo ad “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”, costituiscono, di fatto, un ostacolo alla partecipazione dei candidati alla vera e propria procedura concorsuale, atteso che la prova preselettiva non costituisce una prova concorsuale e, soprattutto, non rappresenta uno strumento di selezione dei meritevoli, bensì un mero strumento preordinato al ridimensionamento del numero dei partecipanti.**

Così operando, l'Amministrazione non ha garantito il rispetto dei principi costituzionali previsti in tema di accesso al concorso e di selezione dei candidati in concreto meritevoli nelle materie attinenti il profilo professionale da ricoprire.

**Ciò evidenzia, ulteriormente e qualora ce ne fosse bisogno, l'eccessiva selezione realizzata dall'Amm.ne resistente con una prova preselettiva congegnata come una vera e propria prova concorsuale, nonostante la diversa natura della stessa, così come espressamente prevista dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra richiamata.**

È possibile, a questo punto, affermare che la prova preselettiva in esame è inidonea a realizzare una MERA scrematura dei candidati, rappresentando, invece, una VERA E PROPRIA selezione dei candidati!!

**A tal proposito, è utile ribadire che, in ogni caso, la prova preselettiva non rappresenta affatto una prova concorsuale, bensì solo ed esclusivamente uno strumento di “scrematura” dei candidati, il cui utilizzo è giustificato solo da esigenze di celerità e di snellimento del concorso, e che non può in alcun modo restringere l'accesso al pubblico concorso.**

Infatti, la selezione dei candidati più meritevoli è un compito affidato solo ed esclusivamente alle ulteriori prove del concorso (scritte e orali) per le quali è prevista, nel rispetto della normativa sui concorsi pubblici, una soglia di sbarramento, pari a 21/30 (7/10), che consente di esaminare i candidati sulle materie relative al profilo professionale da ricoprire.

Orbene, la previsione, contenuta nei bandi, di ammettere alla prova scritta, e, dunque, al concorso vero e proprio, **“un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”**, si sostanzia in una soglia di sbarramento eccessivamente elevata (di gran lunga superiore ai 60/100) che limita notevolmente l'accesso al concorso pubblico per le ragioni finora esposte.

A ben vedere, se l'amministrazione avesse effettivamente voluto procedere ad una scrematura mediante la prova preselettiva, avrebbe dovuto determinare il punteggio minimo nella misura di 60/100, che, rapportato in decimi, è pari a 6/10 (la **“sufficienza”**).

In virtù di quanto finora addotto, è evidente che la scelta dell'Amministrazione di limitare l'accesso alla prova scritta ad **“un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”**, che, di fatto, si è concretizzata in una soglia di sbarramento di gran lunga superiore ai 6/10, è manifestamente arbitraria e illogica, oltre che illegittima per palese contrasto con i principi di rango costituzionale e con la normativa di cui al Regolamento sui concorsi pubblici.

**Né, tantomeno, è manifesta la motivazione sottesa a tale decisione.**

Infatti, in virtù dei principi giurisprudenziale in precedenza ribaditi, è evidente che l'amministrazione **ha un preciso obbligo di specificare le ragioni che hanno determinato l'applicazione di un criterio che, in concreto, restringe l'accesso al concorso mediante l'individuazione di un punteggio elevato da raggiungere all'esito della prova preselettiva che rappresenta la porta di accesso alla procedura concorsuale e, di conseguenza, pregiudica la P.A. per una evidente riduzione aprioristica dei candidati. Ebbene, nella fattispecie in esame è palese il difetto di motivazione.**

**Ma c'è di più!!!**

L'Amm.ne resistente, nel D.M. n. 863/2018, all'articolo 4, rubricato “Prova preselettiva”, ha previsto che **“1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, ...”**.

Il richiamato comma 5 dell'articolo 3, stabilisce che **“I bandi di cui all'articolo 10 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili”**.

**Di analogo tenore è la disposizione contenuta nel bando di concorso impugnato, ove all'articolo 11, comma 2, si prevede che “Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, ...”**.

**Ciò posto, non si comprende il motivo per il quale, poi, l'Amm.ne abbia stabilito al comma 3 dell'art. 4 del D.M. n. 863/2018 che “Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente...”**.

Allo stesso modo, tale previsione è stata confermata anche nel bando di concorso impugnato.

**Così operando, l'Amm.ne ha ulteriormente ristretto il numero di candidati da ammettere alle prove scritte, ammettendo “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso**

regionalmente”, nonostante avesse previsto che la preselezione sarebbe stata operata solo nel caso in cui “il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili”.

In altri termini, laddove il numero dei partecipanti al concorso, nelle singole regioni, fosse stato, ANCHE DI POCO, inferiore a “quattro volte il numero dei posti disponibili”, tutti i candidati sarebbero stati ammessi direttamente alle prove scritte.

Mentre, nel caso in cui il numero dei partecipanti al concorso fosse stato superiore a “quattro volte il numero dei posti disponibili”, come di fatto verificatosi, sarebbero stati ammessi alle prove scritte SOLO “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente”.

E’ evidente la contraddittorietà della scelta operata dall’Amm.ne resistente, la quale si traduce in un meccanismo che rimette alla incontrollata discrezionalità della stessa Amministrazione la scelta del numero di candidati da convocare alla fase concorsuale successiva, non ancorandola ad obiettivi e predeterminati parametri di riferimento.

E ciò in palese violazione dei principi di correttezza, trasparenza e favorparticipationis che devono, invece, governare le procedure di reclutamento.

L’accesso alla fase concorsuale successiva è, di fatto, condizionato da margini di assoluta incertezza ed aleatorietà, che si traducono nella creazione, ex post, di una soglia di sbarramento, totalmente rimessa alla discrezionalità amministrativa.

Infine, la ricorrente ha rappresentato che “laddove avesse partecipato al concorso in altra Regione sarebbe stata ammessa, di pieno diritto alle prove scritte.

Invero, in molte Regioni d’Italia, la soglia di sbarramento è stata di gran lunga inferiore a quella determinata nella Regione Campania.

All’uopo si riportano di seguito le soglie di sbarramento per tutte le regioni:

- Abruzzo punteggio minimo 90
- Basilicata punteggio minimo 90
- Calabria punteggio minimo 91
- Campania punteggio minimo 92
- Emilia Romagna punteggio minimo 78
- Friuli Venezia Giulia punteggio minimo 78
- Lazio punteggio minimo 83
- Liguria punteggio minimo 74
- Lombardia punteggio minimo 76
- Marche punteggio minimo 81
- Molise punteggio minimo 89
- Piemonte punteggio minimo 76
- Puglia punteggio minimo 92
- Sardegna Punteggio minimo 86
- Sicilia punteggio minimo 93

- Toscana punteggio minimo 75
- Umbria punteggio minimo 80
- Veneto punteggio minimo 76.

Da quanto riportato appare evidente che laddove la ricorrente avesse partecipato in altra regione sarebbe stata ammessa, di pieno diritto, alle successive prove concorsuali.

Qualora il bando avesse previsto un punteggio minimo nazionale, ciò avrebbe evitato le disparità di trattamento che si sono verificate nelle diverse regioni.

Anche per tale motivo è illegittimo il bando di concorso, così come pure il D.M. n. 863/2018, che prevede l'ammissione alle prove scritte di *“un numero di candidati paria a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”*, determinando, così, una diversa soglia di accesso per ogni regione.”.

In data 25/09/2020, con Decreto prot. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0028488, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di DSGA, per i posti messi a concorso nella regione CAMPANIA.

A seguito di ciò, la sig.ra GalassoSamira ha proposto ricorso, nella forma dei motivi aggiunti, dinanzi al TAR Lazio – Roma per l'annullamento dei seguenti ulteriori atti: a) del Decreto prot. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0028488 del 25-09-2020, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), per i posti messi a concorso nella regione CAMPANIA; b) della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), per i posti messi a concorso nella regione CAMPANIA, allegata al decreto impugnato sub a); c) dell'avviso, prot. n. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0028788 del 28/09/2020, del Dirigente dell'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, di pubblicazione dell'elenco graduato dei candidati che hanno superato le prove concorsuali e che non risultano inseriti nella graduatoria regionale di merito; d) del relativo elenco graduato dei candidati che hanno superato le prove concorsuali e che non risultano inseriti nella graduatoria regionale di merito; e) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali.

Gli ulteriori provvedimenti impugnati sono stati censurati per: **ILLEGITTIMITA' PROPRIA** - 1) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS, DEL D.P.R. 487/94 SS.MM.II.; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA..

In particolare è stato sostenuto che “Quando, come nella fattispecie in esame, con il ricorso introduttivo siano state proposte censure che, laddove accolte, comporterebbero l'invalidazione dell'intera procedura

concorsuale, appare prioritario ed assorbente il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto il legislatore, con l'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purchè connessi all'oggetto del giudizio.

Invero, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha formulato varie censure in merito alla prova preselettiva sostenuta.

Ella, in primis, ha chiarito che durante la prova preselettiva è stato somministrato un quesito con risposte errate o opinabili.

**Sul punto giova precisare che un test con quesiti a risposta multipla, com'è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).**

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte "errate", note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere **una sola risposta corretta**;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo **non ambiguo**.

**Ebbene, nella prova preselettiva relativa al concorso de quo, tali criteri non sono stati osservati.**

**Invero, nei 100 quesiti somministrati nella prova preselettiva, la ricorrente ha riscontrato un quesito formulato in modo ambiguo che ha indotto in errore la stessa candidata.**

**All'uopo si riporta il testo del quesito n. 35 somministrato alla ricorrente:**

**Domanda 35:** *"In base all'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, nella scuola secondaria di secondo grado, l'organo di garanzia interno alla scuola di norma comprende:*

*a il Dirigente Scolastico che lo presiede, due rappresentanti eletti dai genitori e due rappresentanti eletti dagli studenti*

*b il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti*

*e il presidente del consiglio di istituto che lo presiede, due rappresentanti eletti dai genitori e due rappresentanti eletti dagli studenti*

*d il presidente del consiglio di istituto che lo presiede, un docente, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti*

**Risposta ritenuta corretta dal MIUR:** *"b il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti".*

**Ebbene, l'art. 5 (Impugnazioni) del D.P.R. n. 249/98, stabilisce che "1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.**

**2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla**

*comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.*

*3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.*

*4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori”.*

Tuttavia, occorre rilevare che il citato articolo 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e' sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 235/2007.

Per cui, l'incipit della domanda doveva essere del seguente tenore “In base all'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, come modificato dall'art. 2 del d.P.R. n. 235/2007”, o con l'utilizzo di un'analogia locuzione, al fine di non indurre in errore il candidato.

In merito, occorre rilevare che con riferimento alle materie giuridiche, il Consiglio di Stato ha chiarito che “il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo” (cfr. Cons. Stato, 6 maggio 2004 n. 2797).

Ed ancora: “...l'esigenza di ridurre la complessità dell'argomentazione giuridica ad un quesito semplice e diretto, in relazione al quale una sola delle risposte succintamente formulate, è quella esatta, determina che, poiché occorre mantenersi su un piano di immediatezza, concretezza ed obiettività nella relazione domanda-risposta, il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo, non potendo ricorrere a strumenti interpretativi (ad esempio, ad una ampia interpretazione logico-sistematica, ovvero tenendo conto di differenti tesi di dottrina e giurisprudenza); metodi che, ove seguiti, porterebbero a problematizzare la risposta e, addirittura, a poter ritenere esatta più di una risposta, in dipendenza di diversi presupposti argomentativi”(cfr. TAR Campania - Napoli, sez. II, sent. n.1165/2008).

#### **CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI ALLA CONTESTAZIONE DEL QUESITO:**

**In primis, occorre ribadire che la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di 91,00 punti.**

**Laddove venisse, comunque, ritenuta valida la risposta data dalla ricorrente, stante la patente ambiguità del quesito, ella avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori punti 1,00, e, quindi, avrebbe avuto diritto a partecipare alle successive prove concorsuali.**

In secondo luogo, occorre rilevare che la presenza di *items* formulati in modo ambiguo, non può non aver dispiegato **effetti disorientanti** nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati.

L'enunciato "effetto disorientante" ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l'Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz'altro, fatto emergere l'errore, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova preselettiva suddetta.

**Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alle prove concorsuali successive a quella preselettiva.**

Sul punto, peraltro, giova richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, "*a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz*", hanno disposto l'ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una "obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti", sia perché l'Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela e di ripetere la procedura.

Pertanto, è evidente che sui provvedimenti oggi impugnati, si riverberano per illegittimità derivata, gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo.

2) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS, DEL D.P.R. 487/94 SS.MM.II.

Inoltre, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha censurato l'esito della prova preselettiva anche per un ulteriore motivo.

In particolare, ella ha impugnato la disposizione di cui all'art. 12 del bando di concorso nella parte in cui stabilisce che "... 6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonche' i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7. **Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. ...**".

Tale disposizione è stata censurata in quanto la determinazione della soglia di "un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione", ai fini dell'ammissione alle successive prove scritte, appare oltremodo restrittiva, arbitraria, illogica e in contrasto con i criteri legislativi disciplinanti le procedure di reclutamento del personale docente.

Infatti, la disciplina generale relativa allo svolgimento di prove preselettive nell'ambito dei concorsi pubblici, contenuta nell'art. 7, comma 2 bis, del DPR n. 487/1994, prevede che *"le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione"*.

Dalla lettura dell'articolo 7 citato emerge l'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nella redazione del bando di concorso pubblico, sia per quanto riguarda la scelta di prevedere lo svolgimento della prova preselettiva, sia per quanto concerne i programmi della medesima prova.

**Tuttavia, la funzione delle prove preselettive è quella di soltire il numero dei candidati che possono accedere alle prove scritte ed orali.**

**L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso avrebbe potuto essere soddisfatta stabilendo una soglia pari a 60/100 che, rapportato in decimi, corrisponde ai 6/10.**

In riferimento a tale ultimo aspetto, giova premettere che la giurisprudenza amministrativa, in più occasioni, ha chiarito che l'obiettivo precipuo della prova preselettiva è quello di realizzare una prima "scrematura" dei partecipanti alla procedura concorsuale, finalizzato a soltire il numero degli stessi, quando questo sia eccessivamente elevato rispetto ai posti messi a concorso.

Per contro, la determinazione di un criterio di ammissione alla successiva prova, quale quello di *"un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione"*, risulta estremamente penalizzante ai fini dell'accesso al successivo concorso vero e proprio e si discosta ampiamente dalle specifiche finalità della prova preselettiva, realizzando piuttosto una vera e propria "selezione" dei candidati, tipica della fase concorsuale.

**Pertanto, è evidente che sui provvedimenti oggi impugnati, si riverberano per illegittimità derivata, gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo"**.

Inoltre, i provvedimenti impugnati con motivi aggiunti sono stati censurati per: **ILLEGITTIMITA' DERIVATA, ovvero sono stati estesi, in via derivata, gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo.**

**Infine, con il citato ricorso per motivi aggiunti, è stata presentata ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI.**

A seguito di ciò, il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, con Ordinanza Presidenziale n. 3542/2020, emessa in data 20 novembre 2020 e depositata in pari data, ha autorizzato la ricorrente all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 839 del 2019 del Tar del Lazio.

La presente pubblicazione viene, quindi, effettuata in esecuzione dell'Ordinanza Presidenziale n. 3542/2020 del TAR Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, depositata in data 20 novembre 2020, resa sul ricorso R.G. n. 9205/2019.

## **ELENCO DEI CONTROINTERESSATI**

GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI (DSGA), PER I POSTI MESSI A CONCORSO NELLA REGIONE CAMPANIA.

- 1 LEO CRISTINA 23/08/1991 NA
2. DELLA PELLE MANUELA 20/09/1976 CH
3. ODDO PATRIZIA 28/10/1969 NA
- 4 POLITO MARIARCA 08/08/1987 NA
- 5 LAMANNA MARIAMADDALENA 02/02/1988 SA
- 6 GAMBARO CHIARA 31/08/1989 TV
- 7 BRIGANTI MARZIA 04/02/1983 NA
- 8 TADDEO MIRELLA 26/10/1982 BN
- 9 NAPOLITANO ROSSELLA 28/05/1983 NA
- 10 ANDROPOLI MARIA ANTONIETTA 22/10/1965 CS
- 11 SANTANIELLO FABIANA 18/03/1984 CE
- 12 ALEZIO CARMELA 30/06/1973 NA
- 13 CARDONE FIAMMETTA 01/07/1975 NA
- 14 MERCOGLIANO ROSABIANCA 14/04/1987 AV
- 15 STOTO PAOLA 19/04/1983 CE
- 16 BOVA RAFFAELE 02/05/1972 BZ
- 17 MELE ARMANDO 14/06/1988 NA
- 18 CARANNANTE FABIO 27/09/1994 NA
- 19 DI MARO CONSIGLIA 28/08/1992 NA
- 20 RUSSO FABRIZIA 28/05/1985 NA
- 21 LETTIERO CAROLINA 11/04/1985 CE
- 22 MARANGIA CHIARA 31/05/1989 AV
- 23 PEZZELLA ANNA 26/10/1987 NA
- 24 BRUNO MARTINA 30/07/1991 SA
- 25 TUZIO STEFANO 19/08/1987 BN
- 26 STORACE ANTONIETTA 21/10/1971 NA
- 27 NAPOLI VALENTINA 12/12/1984 NA
- 28 DE ANGELIS OLIMPIA LUCIA 07/12/1987 NA
- 29 SACCO ILARIA 30/03/1988 NA
- 30 DI RUBBO ERCOLE 07/07/1987 CE

31 PERNA IMMA 02/11/1982 NA  
32 DI FONZO MARILENA 29/08/1983 CE  
33 SORBO ROBERTA 10/12/1987 CE  
34 NEGRO ANNA 18/01/1983 CE  
35 DE STEFANO MARIA ELENA 22/01/1987 NA  
36 SCOGNAMIGLIO LUISA 17/09/1992 NA  
37 MAFFEO CRISTIAN 01/11/1981 NA  
38 COLELLA VALENTINA 26/05/1995 CE  
39 TIPALDI DANIELA 01/06/1989 NA  
40 DELLA VECCHIA RAISA 03/05/1986 AV  
41 MIGLIOZZI MARIAGABRIELLA 29/06/1979 CE  
42 AVAGLIANO SARA 05/07/1985 SA  
43 PALOMBA GIOVANNA 14/04/1977 NA  
44 SASSO ANTONIO PAOLO 21/07/1982 NA  
45 ANGELINO CARMELA 07/07/1986 NA  
46 TOLEDO VALENTINA 17/11/1988 SA  
47 MAURIELLO MICHELA 29/12/1987 AV  
48 SERVONIO ROSSELLA 12/12/1992 NA  
49 LOMBARDI VALERIA 08/08/1994 CE  
50 SARNO SILVIA 15/07/1991 NA  
51 PESCE NICOLETTA 18/01/1986 CE  
52 SIGILLO CARMELA 30/11/1978 NA  
53 DI VECE ELVIRA 16/08/1980 SA  
54 NUZZO SARA 06/11/1992 CE  
55 CASERTA MARIAGRAZIA 22/04/1986 BN  
56 BRUNO MARIA SERENA 29/05/1976 NA  
57 GARGIONE ALESSIA 02/10/1990 SA  
58 FERRARA MARIAPAOLA 17/02/1992 SA  
59 SALVATORE CHIARA 14/06/1991 CE  
60 CESARO MARIAROSARIA 18/01/1994 NA  
61 COVINO CLAUDIA 27/03/1985 NA  
62 SORBO CAROLINA 12/04/1975 CE  
63 RINALDI ERNESTO 10/04/1986 SA  
64 CUTILLO CLELIA 08/11/1988 NA  
65 SACCONI SILVIA 29/09/1987 NA

66 CIOCIANO ELVIRA 11/06/1986 SA  
67 MARRAZZO IOLANDA 12/05/1972 NA  
68 ALESSI DONATELLA 16/09/1976 CL  
69 MASSA ANNUNZIATA 23/09/1993 NA  
70 CIAMPA ANNA MARIA 23/05/1988 NA  
71 MORRA ANNA RITA 24/04/1987 BN  
72 DE CICCIO ERSILIA 10/07/1974 NA  
73 FEDERICO ANTONIO 22/09/1979 SA  
74 CASTELLETTI BRUNELLA 21/09/1993 CE  
75 DE NINNO FEDERICA 21/11/1991 NA  
76 ROMANO BRUNA 16/12/1989 CE  
77 RINALDI EGERIA 24/08/1983 NA  
78 CIERVO CARMEN 28/07/1983 BN  
79 GRANATO NUNZIA 25/04/1986 NA  
80 ZULLO FABIANA 14/03/1989 CE  
81 SESSA MARIO 06/08/1984 NA  
82 SAVARESE CHIARA 21/02/1991 NA  
83 MORRONE BARBARA 27/12/1976 CE  
84 SAGLIANO MARIA PINA 14/10/1993 CE  
85 VIGNOLA CARMELA 15/05/1980 AV  
86 SEPE STELLA 18/05/1990 NA  
87 ALBANO ASSUNTA 22/02/1973 NA  
88 DI DONNA CRESCENZIO ANDREA GIOVANNI 21/11/1982  
89 AMABILE SABRINA 20/10/1990 SA  
90 TONDI VALENTINA 25/05/1979 NA  
91 NUNZIATA MARIA TERESA 12/11/1990 NA  
92 CISCOGNETTI ROSSELLA 04/06/1991 NA  
93 PAPAGNI ROBERTA 02/02/1990 NA  
94 CAROTENUTO ANNA 25/07/1992 NA  
95 PIROZZI ANNA 23/09/1993 CE  
96 DE CAPRIO ROLANDO MARIO 18/03/1961  
97 TINELLI ANTONELLA 02/07/1984 SA  
98 PISTONE ANTONIO 10/05/1991 NA  
99 FEO SERENA 05/04/1989 SA  
100 DE NIGRIS MATILDE 04/02/1988 BN

101 CIANCIOLA MICHELA 25/07/1985 CE  
102 PRIVITERA DALILA 25/05/1992 NA  
103 VECCE ALESSANDRO 29/03/1990 NA  
104 ROMANO AMALIA 05/02/1978 NA  
105 PETRUCCI GIUSEPPINA 30/06/1988 NA  
106 LANCIA LALAGE 09/10/1976 NA  
107 FILIPPI MARIA VALERIA 03/07/1973 NA  
108 MUSELLA ANTONIETTA 19/10/1990 CE  
109 VERDE IVANA 27/12/1987  
110 GALLOTTI MARGHERITA 30/08/1987 NA  
111 DE LIBERTI ROSA 23/08/1978 NA  
112 MAIONE FEDERICA 19/05/1989 NA  
113 D'APOLITO VERONICA 04/10/1983 NA  
114 DE BIASIO GLIOTTONE LUCIA 16/09/1974 CE  
115 BRANCA FRANCESCO 19/08/1983 AV  
116 BARBIERO ISABELLA 06/08/1974 CE  
117 SIMONETTI LAURA 02/03/1991 AV  
118 D'ABBRUNZO PAOLA 29/06/1988 NA  
119 FUSCHILLO LUIGI 27/12/1980 NA  
120 SANTORELLI CORINNA 03/05/1979 NA  
121 SCANNAPIECO GISELLA 01/10/1986 SA  
122 TORNATORE SARA 19/03/1980 NA  
123 MARINO CLAUDIA LIETTA 06/03/1986 SA  
124 MARTONE PALMA 12/06/1984 CE  
125 PANE MADDALENA 19/05/1978 NA  
126 PARISI EMILIO 03/04/1986 NA  
127 OGNIBENE GIUSEPPINA 23/03/1967 NA  
128 PETRETTA TERESA 22/05/1971 AV  
129 COPPOLA ERIKA 03/02/1990 SA  
130 AMATO JOSEPHINE ROSA 03/03/1992 AV  
131 MASTRANGELO MARIKA DOMENICA 19/06/1989 CE  
132 POLVERINO ANNA 03/08/1987 NA  
133 DE FALCO FRANCESCO 26/12/1987 AV  
134 MELCHIONNA ALESSANDRA 16/02/1978 CE  
135 CATERINO MARIA GABRIELLA 17/01/1977 CE

136 MELILLO ANDREA 15/02/1992 AV  
137 MAZZILLO ANGELO 21/05/1992 SA  
138 LICCARDO MIRIAM 24/07/1991 NA  
139 AUTUORI GIULIANO 18/12/1987 SA  
140 MUSTO ROSSELLA 13/04/1982 NA  
141 GRANITO CATIA 11/04/1971 SA  
142 NERO VALERIO 05/05/1991 CE  
143 MONTANINO GIUSEPPE 24/11/1990 NA  
144 ABATE CLAUDIO 14/06/1985 SA  
145 FAIOLA IMMACOLATA 23/02/1978 NA  
146 IOVINO MARCELLINO 13/06/1990 CE  
147 SODANO CARLA 27/10/1986 NA  
148 DI LUNA MICHELA 08/01/1978 CE  
149 FIORILLO CARMEN 24/07/1991 CE  
150 MAROTTA TERESA 03/01/1991 BN  
151 PETROSINO PAOLA 26/10/1986 SA  
152 SILVESTRE ROBERTA 26/06/1988 CE  
153 FERRARA ILARIA 28/04/1988 NA  
154 CIMMINO ANNALISA 26/05/1990 NA  
155 IRRERA MARIANNA 26/02/1985 NA  
156 LANGELLA SARA 02/12/1988 NA  
157 MIRANDA GENNARO 12/07/1971 NA  
158 INTORCIA ANTONIO JUNIOR 06/01/1991 BN  
159 ANNUNZIATA SIMONA 18/09/1990 SA  
160 RANUCCI FRANCESCA 29/05/1983 NA  
161 NAPOLITANO GIUSEPPINA 05/07/1982 AV  
162 MARTINO GIUSEPPINA 21/05/1969 CE  
163 COLUCCI CARMEN 05/04/1984 AV  
164 BERNARDO ELEONORA 03/03/1992 NA  
165 OLIVA EMILIANA 16/06/1978 NA  
166 DI BENEDETTO NICOLA 20/08/1978 CE  
167 MAROLDA MARIO 05/12/1976 SA  
168 FORTE MICHELE 02/01/1986 NA  
169 DI GUIDA ANGELA 07/06/1986 NA  
170 AMOROSO VINCENZA 13/02/1978 AV

171 FALANGA FRANCESCA 10/02/1983 NA  
172 RUSSO DONATELLA 17/02/1979 BN  
173 SCOLA MARIANGELA 10/11/1978 CE  
174 LUBRANO LAVADERA FRANCESCA 20/11/1988 NA  
175 RUSSO ILARIA 26/10/1987 NA  
176 SMORTO NADIR 21/06/1990 VR  
177 GUARNIERI CARLA 29/06/1982 NA  
178 GARGIULO MARGHERITA 05/07/1974 NA  
179 SOMMA ANNUNZIATA 31/08/1975 SA  
180 GALLO DANILA 07/06/1969 NA  
181 GENIALE FABIO 29/09/1991 NA  
182 PETRILLO ROSARIO 02/10/1974 NA  
183 VIETRI VALENTINA 05/02/1991 CT  
184 SERAO IDA 29/08/1992 CE  
185 MAURIELLO DOMENICO 13/09/1973 NA  
186 ESPOSITO NORMA 10/01/1980 NA  
187 GIRARDI GIOVANNA 02/08/1970 NA  
188 D'AMBROSIO MARIA CHIARA 17/10/1994 NA  
189 TROIANO ROSANNA 10/11/1978 SA  
190 LA MARCA LUCIA 22/07/1970 NA  
191 MARFELLA GIUSEPPINA 14/06/1993 NA  
192 FILOGAMO GIUSEPPINA 23/02/1980 NA  
193 CANTILE ADELAIDE 02/10/1994 NA  
194 NATALE VALENTINA 09/03/1992 CE  
195 CASTALDO VIVIANA 26/02/1991 RM  
196 MASSA MARIANO 09/11/1984 NA  
197 MAURO MONICA 07/04/1981 AV  
198 GORDON ANGELA 17/06/1983 CE  
199 SACCO MAURA GIUSI 08/05/1976 SA  
200 VITILLO VERONICA 23/07/1992 AV  
201 ZARULLI ALESSANDRA 27/04/1992 NA  
202 PERILLO FRANCESCO 14/12/1991 NA  
203 DI FRAIA ILARIA 22/06/1991 CE  
204 SANTORELLI ELENA 21/06/1991 NA  
205 CIARLO ANTONELLA 19/06/1982 CE

206 BENEDETTO GAETANO 07/03/1982 NA  
207 NAPOLITANO DIVA 08/10/1975 NA  
208 SCHIFIO FRANCESCO 25/02/1986 BA

CANDIDATI CHE HANNO SUPERATO LE PROVE CONCORSUALI E CHE NON RISULTANO INSERITI NELLE  
GRADUATORIE DI MERITO

209 SERRANO ALESSANDRA 20/12/1987 NA  
210 MONTANINO ANNA 14/02/1974 NA  
211 LA BARBERA FRANCESCO 09/07/1991 NA  
212 LIGUORI ANTONIETTA 23/04/1990 AV  
213 SALVATO ELEONORA 11/07/1990 NA  
214 ROLANDO GIOVANNA 14/02/1983 NA  
215 MIELE TERESA 24/05/1988 NA  
216 LEONE ALESSANDRO 24/01/1978 NA  
217 BORRIELLO EMANUELA 30/11/1991 NA  
218 TINELLI SILVIA 22/09/1988 SA  
219 CESARANO GERARDA 16/09/1988 NA  
220 NAZZARO GIANNI 15/06/1983 CE  
221 RUOPPOLO FEDERICA 07/12/1990 NA  
222 MASTROGIACOMO ANNA ELVIRA 28/11/1986 BN  
223 D'ACUNTO ALESSANDRA MARIA MICHELA 10/01/1963 PZ  
224 SCOTTI GIOVANNI 14/05/1979 AV  
225 MASULLI JOLE 18/12/1993 SA  
226 CUCCARO DELIA 19/10/1992 CE  
227 SANTORELLI LUIGI 23/05/1990 NA  
228 CHIACCHIO VINCENZA 01/03/1973 BA  
229 DI LONARDO PAMELA 10/02/1981 BN  
230 PIGNIERI ELVIRA 04/05/1987 NA  
231 DELLE DONNE LUISA 11/07/1983 NA  
232 SORICE ANNAMARIA 06/08/1988 AV  
233 CASTALDO STEFANIA 17/05/1984 CE  
234 MONACO GAIA 19/09/1990 NA  
235 FLAMMIA GIANLUCA 07/03/1991 AV  
236 VIVENZIO LUISA 10/07/1973 NA  
237 LANNA ANDREA 25/02/1988 CE

238 CAPASSO CRISTINA 25/03/1991 NA  
239 IMPERATORE IRENE 04/11/1989 NA  
240 IANNONE ANTONIO 27/02/1989 SA  
241 CANINO MARCO 23/09/1993 CE  
242 FUSCO RAFFAELE 04/07/1984 AV  
243 IANNONE ANTONELLA LIVIA 23/12/1987 NA  
244 DE LAURENTIIS GIUSEPPINA 27/02/1987 AV  
245 PARLATO SANTO 05/03/1991 NA  
246 ALOSA CONCETTA 04/09/1962 NA  
247 SERVODIO MARIAGIOVANNA 14/12/1991 BN  
248 D'ERRICO TERESA 21/03/1963 NA  
249 NATALE ARMANDO 11/05/1990 CE  
250 GRAZIANO WALTER 19/08/1994 NA  
251 ATTANASIO MATILDE 29/03/1980 NA  
252 MORRA PAOLA 02/06/1991 NA  
253 TRIPODI ROMINA 15/02/1988 NA  
254 CIRILLO CINZIA 16/05/1973 NA  
255 DELLA CORTE GAETANA 17/10/1992 NA  
256 CIPULLO ANNA MARIA 01/03/1992 CE  
257 PROGRESSIVO ANGELA 08/10/1986 CE  
258 RISTALDI NUNZIA 11/05/1975 NA  
259 NUNZIATA ANTONIETTA 12/04/1979 NA  
260 SISINNI ILENIA 22/06/1990 SA  
261 CERULLO BENEDETTO 17/07/1985 CE  
262 CHIANESE ROSA 01/12/1968 NA  
263 MASSARO NICOLA 21/12/1987 NA  
264 GIANGRANDE TERESA SERENA 01/07/1986 CE  
265 VECE MATILDE 17/05/1982 AV  
266 VACCARELLA ERIKA 15/04/1989 CE  
267 GAGLIARDI LUCIANO 10/08/1989 NA  
268 DIODATO ANNAPIERA 10/11/1987 NA  
269 COLELLA FRANCESCA 01/05/1983 CE  
270 CRISTIANO GIOVANNA 30/01/1983 CE  
271 ESPOSITO VITTORIO 28/04/1979 CE  
272 NARDUCCI DOMENICO 14/12/1971 CE

273 LAPATI ADELIA 05/07/1990 BN  
274 CRISCITIELLO VINCENZO 16/10/1970  
275 DIANA ANTONELLA 12/09/1977 CE  
276 SARNO BARBARA 10/03/1988 TO  
277 SARLI ILARIA 02/05/1967 NA  
278 VENTRIGLIA ADELE 23/12/1985 NA  
279 NUSCO MICHELE 13/09/1971 NA  
280 RAGO MASSIMILIANO 16/11/1985 SA  
281 SGUEGLIA MARIA 19/12/1983 CE  
282 MANZO ANTONIO 05/09/1993 SA  
283 FAIOLA ANNA 29/01/1993 NA  
284 AMATO ELISABETTA 19/12/1964 SA  
285 MASTROIANNI FABIO 16/07/1992 NA  
286 CASO FLAVIA 09/05/1979 NA  
287 DE MAIO ALFONSINA 10/02/1991 AV  
288 RICCI LUCREZIA 19/03/1993 NA  
289 AVAGLIANO ALESSIA 12/01/1989 SA  
290 GRECO ROSSANA 03/05/1979 BN  
291 ROMANO GESUALDA 17/01/1979 NA  
292 GARAU CARMELA 10/03/1985 BN  
293 SANSEVERINO TIZIANA 21/06/1988 NA  
294 FARIELLO GERMANA 29/05/1986 SA  
295 GALLO ASSUNTA 01/07/1986 NA  
296 DIANA MARIAPIA 08/03/1991 CE  
297 MARANO ORSOLA 01/01/1980 AV  
298 BARRA PAOLA 15/02/1971 NA  
299 SICA MARIANNA PIA 23/10/1990 SA  
300 DE CICCIO AMEDEO ANTONIO 16/06/1987 NA  
301 PICIOCCHI GINEVRA 31/01/1973 NA  
302 VOCCOLA MARIA GRAZIA 12/02/1992 MI  
303 ABETE LUISA 05/11/1990 NA  
304 PALUMBO LAURA 17/09/1990 BN  
305 PETRIELLO FRANCESCA PAOLA 28/10/1978 NA  
306 BARRA MARIANNA 19/03/1994 NA  
307 VERDESCA ANNALINDA 13/10/1988 AV

308 SPENA CORRADO 25/06/1990 NA  
309 IERVOLINO CARLA 25/11/1981 NA  
310 ANNUNZIATA NUNZIA 11/07/1991 NA  
311 GUARRACINO KATIA 26/06/1971 NA  
312 DIANA DIEGO 25/07/1987 CE  
313 FRAIRE FABIANA 08/01/1986 AV  
314 SACCONI MARIKA 30/06/1991 NA  
315 SARNATARO VANIA 28/06/1985 NA  
316 GIANNOLO ANNALISA 03/08/1975 NA  
317 DE VITO ANNA 26/08/1985 CE  
318 GIORDANO TERESA 20/05/1986 NA  
319 BRANCACCIO LUCA 17/11/1992 NA  
320 GALLO FRANCESCA 06/11/1981 AV  
321 MANDARINO MARIANO 24/12/1979 NA  
322 MANCO ROSARIA 24/09/1991 NA  
323 NUNZIATA ANNA 03/03/1979 SA  
324 CASTELLANO ILARIA 14/10/1993 NA  
325 COSCIA CLAUDIA 30/04/1987 AV  
326 BALZANO ALFONSO 03/04/1972 VC  
327 DI SCALA ROSSELLA 14/03/1991 NA  
328 DIANA GIUSEPPINA 21/04/1975 CE  
329 TRINCHILLO DANILA 15/06/1991 NA  
330 D'ASCOLI CAROLINA 23/08/1973 NA  
331 FATATIS ALESSANDRO 23/12/1980 SA  
332 AMABILE VALENTINA 02/05/1983 SA  
333 ACAMPORA MONICA 25/02/1992 NA  
334 DI MAURO ILARIA 26/10/1989 NA  
335 DEL PAPATO ANTONIO 23/10/1986 NA  
336 ACAMPORA GIUSEPPINA 03/03/1986 CE  
337 FELICIANO GRAZIAMARIA 24/12/1976 NA  
338 CARPENTE LUISA 03/05/1989 MI  
339 BIBIANI LUIGI 02/02/1990 CE  
340 PECOVELA LORENZO 14/08/1981 CE  
341 NAPOLITANO GIUDITTA 04/05/1988 AV  
342 PENNINO PASQUALE 26/07/1991 NA

343 VARRICCHIO MARIALETIZIA 03/06/1984 BN  
344 PICCOLELLA SALVATORE 16/09/1979 CE  
345 ESPOSITO CIRO 07/02/1977 NA  
346 AVALLONE FLORIANA 07/01/1991 SA  
347 DOSE ARMIDA ROSARIA 01/11/1970 NA  
348 AVERTUO MARIA PAOLA 10/05/1994 NA  
349 BIZZARRO ANGELO 17/03/1988 CE  
350 MARRAZZO GIULIA 31/03/1987 SA  
351 TEDESCO VINCENZO 31/01/1986 PZ  
352 DE MARTINO MARIA FELICIA 28/05/1974 NA  
353 LANNI TAMARA 12/04/1977 BN  
354 OREFICE LUCA ANTONIO 27/10/1974 SA  
355 SARNO CARMINE 19/01/1980 TO  
356 NATALE GIOVANNA 22/06/1976 CE  
357 ZITELLI RITA 25/04/1983 CE  
358 BOVE MARIA 25/06/1981 SA  
359 PEZZELLA ENZA 15/06/1993 CE  
360 SARNATARO FRANCESCA 01/08/1971 NA  
361 CARDINALE MARIKA 21/08/1990 AV  
362 CIOFFI CARMELA ANNITA 19/04/1972 NA  
363 DE GENNARO ROBERTO 08/11/1968 NA  
364 MANZI CARMEN 01/10/1991 GE  
365 DEL PRETE STEFANO 19/01/1982 NA  
366 MARCHESIELLO MARIO 14/12/1978 CE  
367 ZEPPETELLI CARMINA 31/12/1980 CE  
368 CAMMARANO LUIGI 02/10/1976 PV  
369 D'ANTONIO LUDOVICA 03/11/1990 NA  
370 CATALANO GIUSJ 02/04/1986 NA  
371 CARBONE GIUSEPPINA 01/10/1983 SA  
372 ZANNELLA MARGHERITA 07/12/1974 NA  
373 GAIANO CAPPELLI ANDREA 03/03/1979 SA  
374 GIACCIO DANIELA 06/01/1974 NA  
375 CIOTOLA GIULIA 05/12/1986 NA  
376 LATTANZIO GIANLUCA 18/08/1976 NA  
377 SARNO GIOVANNA 02/03/1978 TO

378 DELL'IMPERIO MARIA FILOMENA 16/08/1963 CE  
379 GENNATIEMPO ANNALISA 13/07/1977 SA  
380 AGOSTO NICOLETTA 08/06/1987 SA  
381 AIARDO ANNALISA 12/10/1979 TO  
382 LONGOBARDI NUNZIO 27/08/1990 NA  
383 DE ROSA ANTONIO 25/03/1989 NA  
384 MOCERINO PASQUALINA 09/09/1973 NA  
385 MAZZEO MARIAGRAZIA 25/04/1973 BN  
386 GIAMPAOLO AMALIA 28/03/1995 NA  
387 BERNIERI PAOLA 25/06/1987 CE  
388 POLLICE MARIAGIOVANNA 04/05/1982 NA  
389 GRANATA GIUSEPPE 15/01/1976 NA  
390 ELEFANTE FEDERICA 23/04/1992 NA  
391 PUOCCI ROSA MARIA 02/08/1977 NA  
392 FALATO SILVIO 02/06/1979 BN  
393 BARA MICHELE 15/05/1957 NA  
394 COSTABILE ROSITA 20/12/1974 NA  
395 PERRINO ROSANNA 08/05/1979 SA  
396 DIPALMA FELICE 21/10/1987 BA  
397 BERNARDI PAOLO 03/08/1985 SA  
398 CAPASSO LUCA 23/06/1990 NA  
399 MAFFIA LUCIA 14/06/1976 NA  
400 CATANZANO ANNA MARIA 16/11/1982 LT  
401 CASTALDO ENRICA 13/09/1979 NA  
402 CAVA SALVATORE 26/08/1988 AV  
403 CRISPINO ROSA 10/10/1967 NA  
404 TETTONE SALVATORE 25/07/1970 CE  
405 CALABRESE LAURA 12/05/1974 SA  
406 VERDE DEBORAH 25/03/1989 CE  
407 APPIERTO RITA 10/05/1970 NA  
408 VATIERI FILOMENA ANNA 13/12/1974 CE.

**Il processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.**

**Il testo integrale del ricorso introduttivo(anche in allegato al presente avviso).**

**“Avv.Pasquale Marotta**  
*Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori*  
*Specializzato in Diritto Amm.voe Scienza dell'Amministrazione*  
*Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali*  
*Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta*  
*Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561*  
pec: [pasquale.marotta@avvocatismev.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismev.it)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO  
– ROMA**

**Ricorre la sig.ra GalassoSamira**, nata a Salerno il 3/08/1987 e residente in Felitto (SA) alla via Insorti Ungheresi n. 20, C.F. GLS SMR 87M43H703V, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia in Roma, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Caracuzzo, via Di Villa Pepoli, 4. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni del presente procedimento anche mediante fax al n. 0823/220561 e/o all'indirizzo pec: [pasquale.marotta@avvocatismev.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismev.it);

#### **CONTRO**

- **Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **Consorzio Interuniversitario CINECA**, in persona del Legale rapp.tep.t.,

#### **per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:**

- a) del Decreto prot. n. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0014419 del 18-06-2019, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di pubblicazione dell'elenco dei candidati, per la Regione Campania, ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, indetto D.D.G. del 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 102 del 28 dicembre 2018;
- b) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte di cui all'articolo 13 del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018;
- c) del punteggio di 91/100 attribuito alla prova preselettiva svolta dalla ricorrente e restituito alla medesima candidata al termine della prova preselettiva;
- d) del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 102 del 28 dicembre 2018, di indizione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nella parte in cui, all'art. 12, comma 6, stabilisce che ***“All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati paria a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono***

*altresi ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, ...”;*

- e) del successivo comma 7 del medesimo articolo, nella parte in cui stabilisce che *“Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. ...”;*
- f) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18.12.2018, prot. n. 863, recante: *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”*, nella parte in cui all'articolo 4, comma 3, stabilisce che *“... 3. Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente.”;*
- g) nonché del successivo comma 4 del medesimo articolo, nella parte in cui stabilisce che *“Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale”;*.

#### **FATTO**

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 102 del 28 dicembre 2018.

L'art. 11 del bando di concorso, rubricato *“Prove d'esame”*, stabilisce che *“1. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'art. 13, nella prova orale di cui all'art. 14 e nella valutazione dei titoli di cui all'art. 5. 2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale. La prova si puo' svolgere in piu'sessioni...”*

Il successivo articolo 12, stabilisce che *“... 6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.”... [omissis] ... “7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”.*

**La ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, ha partecipato al concorso de quo per la Regione Campania, il cui numero dei posti previsti dal bando è pari a 160.**

**Ella ha partecipato alla prova preselettiva, conseguendo il punteggio di 91/100.**

In data 18-06-2019, con Decreto prot. n. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0014419 del Direttore Generale dell'USR Campania, è stato pubblicato l'elenco dei candidati, per la Regione Campania, ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico de quo.

**I candidati ammessi a sostenere le prove scritte per la Regione Campania, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, sono stati in numero pari a 480, nonché coloro i quali hanno conseguito ella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato nell'ultima posizione utile, per un totale complessivo di 506 candidati.**

**Più in dettaglio sono stati ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 92/100 punti.**

**L'odierna ricorrente, come detto, ha conseguito un punteggio complessivo di 91 punti e, pertanto, non è stata ammessa a sostenere le prove scritte successive.**

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati, in parte qua, per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS, DEL D.P.R. 487/94 SS.MM.II.; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18.12.2018, prot. n. 863, sono state dettate: "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)".

L'articolo 4, comma 3, del citato decreto stabilisce che "... 3. *Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente.*"

Il successivo comma 4 del medesimo articolo, stabilisce che "*Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.*".

In virtù del citato Decreto, con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 102 del 28 dicembre 2018, è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA.

L'art. 11 del bando di concorso, rubricato "Prove d'esame", stabilisce che "*1. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'art. 13, nella prova orale di cui all'art. 14 e nella valutazione dei titoli di cui all'art. 5. 2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale,*

*inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale. La prova si puo' svolgere in piu'sessioni....”*

*Il successivo articolo 12, rubricato “Prova Preselettiva”, stabilisce che “1. La prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il territorio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR e consiste nella somministrazione di cento quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nel successivo art. 13. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una e' esatta; l'ordine dei cento quesiti somministrati e' diversificato per ciascun candidato. Lo svolgimento della prova preselettiva e' computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica. La prova ha una durata massima di cento minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La prova si puo' svolgere in piu' sessioni. 2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 marzo 2019, negli albi e nei siti internet degli USR competenti a gestire la procedura, nonche' sul sito internet del Ministero, e' reso noto il calendario comprensivo del giorno e dell'ora di svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 3. L'elenco delle sedi della prova preselettiva, l'esatta ubicazione, l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti sulla base della regione per la quale hanno presentato la domanda di partecipazione e le ulteriori istruzioni operative, sono comunicati almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero e degli USR competenti. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 4. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. I quesiti di cui al precedente comma 1 sono estratti da una banca dati di quattromila quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, almeno venti giorni prima dell'avvio della prova preselettiva. 5. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. Il punteggio della prova preselettiva e' restituito al termine della stessa. 6. **All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando.** Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonche' i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7. **Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. ...”***

**La ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, ha partecipato al concorso de quo per la Regione Campania, il cui numero dei posti previsti è pari a 160.**

**Ella ha partecipato alla prova preselettiva, conseguendo il punteggio di 91/100.**

In data 18-06-2019, con Decreto prot. n. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0014419 del Direttore Generale dell'USR Campania, è stato pubblicato l'elenco dei candidati, per la Regione Campania, ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico de quo.

**I candidati ammessi a sostenere le prove scritte per la Regione Campania, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, sono stati in numero pari a 480, nonché coloro i quali hanno conseguito ella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato nell'ultima posizione utile, per un totale complessivo di n. 506 candidati.**

**Più in dettaglio sono stati ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 92/100 punti.**

**L'odierna ricorrente, come detto, ha conseguito un punteggio complessivo di 91 punti e, pertanto, non è stata ammessa a sostenere le prove scritte successive.**

Come chiarito nel bando di concorso, la prova preselettiva consisteva in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito aveva quattro opzioni di risposta, di cui una sola doveva essere corretta.

La prova ha avuto la durata di 100 minuti, al termine dei quali il sistema ha interrotto la procedura e acquisito definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

La prova preselettiva assegnava un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data o errata.

Il punteggio della prova preselettiva è stato restituito al termine della stessa.

I quesiti somministrati ai candidati nella prova preselettiva sono stati estratti da una banca dati di 4000 quesiti resa nota, tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, venti giorni prima della prova.

**Sul punto giova precisare che un test con quesiti a risposta multipla, com'è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).**

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte "errate", note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere **una sola risposta corretta**;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo **non ambiguo**.

**Ebbene, nella prova preselettiva relativa al concorso de quo, tali criteri non sono stati osservati.**

**Invero, nei 100 quesiti somministrati nella prova preselettiva, la ricorrente ha riscontrato un quesito formulato in modo ambiguo che ha indotto in errore la stessa candidata.**

**All'uopo si riporta il testo del quesito n. 35 somministrato alla ricorrente:**

**Domanda 35:** *"In base all'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, nella scuola secondaria di secondo grado, l'organo di garanzia interno alla scuola di norma comprende:*

*a il Dirigente Scolastico che lo presiede, due rappresentanti eletti dai genitori e due rappresentanti eletti dagli studenti*

*b il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti*

*e il presidente del consiglio di istituto che lo presiede, due rappresentanti eletti dai genitori e due rappresentanti eletti dagli studenti*

*d il presidente del consiglio di istituto che lo presiede, un docente, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti*

**Risposta ritenuta corretta dal MIUR: “*b il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti*”.**

**Ebbene, l’art. 5 (Impugnazioni) del D.P.R. n. 249/98, stabilisce che “1. Per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.**

**2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.**

**3. L’organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.**

**4. Il dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori”.**

**Tuttavia, occorre rilevare che il citato articolo 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e’ sostituito dall’art. 2 del D.P.R. n. 235/2007.**

**Per cui, l’incipit della domanda doveva essere del seguente tenore “In base all’articolo 5 del d.P.R. 249/1998, come modificato dall’art. 2 del d.P.R. n. 235/2007”, o con l’utilizzo di un’analogia locuzione, al fine di non indurre in errore il candidato.**

In merito, occorre rilevare che con riferimento alle materie giuridiche, il Consiglio di Stato ha chiarito che **“il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo”**(cfr. **Cons. Stato, 6 maggio 2004 n. 2797).**

Ed ancora: “...l’esigenza di ridurre la complessità dell’argomentazione giuridica ad un quesito semplice e diretto, in relazione al quale una sola delle risposte succintamente formulate, è quella esatta, determina che,

*poiché occorre mantenersi su un piano di immediatezza, concretezza ed obiettività nella relazione domanda-risposta, il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo, non potendo ricorrere a strumenti interpretativi (ad esempio, ad una ampia interpretazione logico-sistematica, ovvero tenendo conto di differenti tesi di dottrina e giurisprudenza); metodi che, ove seguiti, porterebbero a problematizzare la risposta e, addirittura, a poter ritenere esatta più di una risposta, in dipendenza di diversi presupposti argomentativi”*(cfr. TAR Campania - Napoli, sez. II, sent. n.1165/2008).

#### **CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI ALLA CONTESTAZIONE DEL QUESITO:**

**In primis, occorre ribadire che la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di 91,00 punti.**

**Laddove venisse, comunque, ritenuta valida la risposta data dalla ricorrente, stante la patente ambiguità del quesito, ella avrebbe diritto all’attribuzione di ulteriori punti 1,00, e, quindi, avrebbe diritto a partecipare alle successive prove concorsuali.**

In secondo luogo, occorre rilevare che la presenza di *items* formulati in modo ambiguo, non può non aver dispiegato **effetti disorientanti** nell’applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati.

L’enunciato “effetto disorientante” ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l’Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz’altro, fatto emergere l’errore, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova preselettiva suddetta.

**Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall’amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alle prove concorsuali successive a quella preselettiva.**

Sul punto, peraltro, giova richiamare l’ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l’accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, *“a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz”*, hanno disposto l’ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una **“obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti”**, sia perché l’Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela e di ripetere la procedura.

**Pertanto, si chiede che venga ordinato all’Amm.ne resistente di ammettere la ricorrente alle ulteriori prove del concorso, al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell’intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.**

2)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE;VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 2 BIS, DEL D.P.R. 487/94 SS.MM.II.

Come già esposto in precedenza, l'articolo 12, rubricato "Prova Preselettiva", stabilisce che "... 6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando.

*Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. ...".*

**A ben vedere, la determinazione della soglia di "un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione", ai fini dell'ammissione alle successive prove scritte, appare oltremodo restrittiva, arbitraria, illogica e in contrasto con i criteri legislativi disciplinanti le procedure di reclutamento del personale docente.**

I provvedimenti impugnati con il presente ricorso mostrano, infatti, evidenti vizi di legittimità in relazione ai principi normativi sanciti in materia di reclutamento dei dipendenti pubblici.

Occorre premettere, infatti, che la disciplina generale relativa allo svolgimento di prove preselettive nell'ambito dei concorsi pubblici è contenuta nel DPR n. 487/1994, il cui articolo 7, al comma 2 bis, prevede che *"le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione"*.

Dalla complessiva lettura dell'articolo 7 citato emerge l'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nella redazione del bando di concorso pubblico, sia per quanto riguarda la scelta di prevedere lo svolgimento della prova preselettiva, sia per quanto concerne i programmi della medesima prova.

**Tuttavia, la funzione delle prove preselettive è quella di sfoltire il numero dei candidati che possono accedere alle prove scritte ed orali.**

Invero, l'art. 1, comma 2, del Regolamento sui concorsi sancisce il principio di economicità dell'attività dell'amministrazione, che può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, con la conseguenza che l'amministrazione si dovrebbe limitare a stabilire una soglia minima di quesiti da superare, non eccessivamente elevata, al fine di ammettere i candidati che si avvicinino o superino detta soglia.

**Essa, infatti, è finalizzata unicamente ad operare una prima scrematura tra gli aspiranti.**

Di conseguenza, ben poteva l'Amministrazione fissare una soglia di sbarramento per l'accesso alla successiva prova scritta, rientrando nell'ampia discrezionalità della medesima la fissazione delle modalità di svolgimento, dei contenuti delle prove e delle relative soglie di ammissione.

Tuttavia, tale ampia discrezionalità soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è sottoposto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l'aver previsto, come criterio di sbarramento per

l'ammissione alle successive prove scritte, l'ammissione di **“un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”**.

**Invero, tale criterio è risultato oltremodo eccessivo rispetto alla finalità sottesa alla prova preselettiva che, com'è noto, realizza una mera scrematura dei candidati.**

**Infatti, tale criterio, di fatto, ha determinato una soglia di sbarramento di gran lunga superiore alla sufficienza.**

**L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta stabilendo una soglia pari a 60/100 che, rapportato in decimi, corrisponde ai 6/10.**

Posto, infatti, che la prova preselettiva costituisce la porta di accesso al concorso pubblico, occorre allora verificare se, nel caso di specie, la soglia determinata dal D.M. 863/2018 e dal successivo bando di concorso (D.D.G. del 20 dicembre 2018, n. 2015), sia stata correttamente e giustamente determinata dall'Amministrazione resistente e ciò anche in considerazione della specifica funzione demandata dal Legislatore al meccanismo preselettivo.

**In riferimento a tale ultimo aspetto, giova premettere che la giurisprudenza amministrativa, in più occasioni, ha chiarito che l'obiettivo precipuo della prova preselettiva è quello di realizzare una prima “scrematura” dei partecipanti alla procedura concorsuale, finalizzato a sfoltire il numero degli stessi, quando questo sia eccessivamente elevato rispetto ai posti messi a concorso.**

In tal senso: *“La prova preselettiva di cui all'art. 7, comma 2-bis del D.P.R. 9 maggio 1994 è dunque finalizzata all'accertamento del grado di “cultura generale” del candidato, onde operare una prima scrematura tra gli aspiranti; per accertare il possesso, da parte loro, di un livello di preparazione minimo in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo”* (cfr. Tar Lazio Sez. Seconda Quater - Sent. del 10.11.2010, n. 33368). **Trattasi, dunque, di prove finalizzate precipuamente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati sulla base di una preparazione che non può che essere generale e, quindi, di una preparazione non approfondita, attesa la sottoposizione – nel prosieguo – dei candidati alle prove scritte ed orali, esclusivamente alle quali deve essere attribuito il compito di vagliare il possesso dei requisiti specifici** (TAR Sardegna, sent. 3 Ric. n. 4825/2004 21 agosto 2004, n. 1298; TAR Campania, Sez. IV, sent. 8 agosto 2003, n. 11038).

Ciò posto, appare evidente che la determinazione di un criterio di ammissione alla successiva prova, quale quello di **“un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”**, risulta estremamente penalizzante ai fini dell'accesso al successivo concorso vero e proprio e si discosta ampiamente dalle specifiche finalità della prova preselettiva, evidenziate dalla giurisprudenza sopra richiamata, realizzando piuttosto una vera e propria “selezione” dei candidati, tipica della fase concorsuale.

**Tanto più se si considera che, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del bando di concorso “Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”.**

A ben vedere, una prima scrematura degli aspiranti sarebbe stata comunque possibile ove l'Amministrazione, per il superamento della prova preselettiva, avesse richiesto il conseguimento di un punteggio pari alla "sufficienza", ovvero pari a 60/100.

Una scelta operata in tal senso sarebbe risultata, altresì, perfettamente in linea con il principio di carattere generale desumibile dall'art. 1, comma 2, del sopra citato DPR n. 487/1994.

Pertanto, se l'obiettivo precipuo della prova preselettiva è quello di operare una prima scrematura tra gli aspiranti, non si comprende la ratio dei provvedimenti impugnati.

**Tale soglia, come già riferito, risulta essere eccessivamente penalizzante, determinando una notevole contrazione del principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici.**

Per contro, laddove l'Amm.ne resistente avesse previsto, come soglia di superamento della prova preselettiva, il punteggio di 60/100, ovvero 6/10, vi sarebbe stata una maggiore partecipazione al concorso de quo, **senza per questo minare l'obiettivo della procedura concorsuale di selezionare i meritevoli.**

Oltretutto, come più volte chiarito, l'obiettivo precipuo della prova preselettiva non è quello di operare una selezione tipica della fase concorsuale, bensì quello di realizzare una prima scrematura dei candidati e finalizzato ad accertare il possesso **di un livello di preparazione minimoin modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo.**

**Quindi, la prova preselettiva non mira ad accertare un elevato livello di preparazione dei candidati e, pertanto, non può essere prevista una elevata soglia di superamento della stessa che, peraltro, sia eccessiva rispetto alle finalità sottese al meccanismo preselettivo.**

**Tanto più che, nella fattispecie in esame, come già riferito, "Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito".**

**Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere viziati di eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, oltre che in contrasto con la normativa di cui al DPR n. 487/1994.**

A tal proposito, giova evidenziare che il TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, in relazione al concorso a cattedre indetto con DDG n. 82/2012, con sentenza n. 14357/2015, ha chiarito: ***"Data la funzione di "sfortimento" dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, come peraltro evidenziato dagli stessi ricorrenti che hanno fatto riferimento anche all'art. 1, comma 2 del Regolamento sui concorsi laddove sancisce il principio di economicità dell'operato dell'Amministrazione che può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali"*** (cfr. nello stesso senso: TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, sentenze nn. 272/14, 284/14, 285/14, 287/14, 326/14, 327/14 e 5711/14, 384/15, 1039/15, 4039/15, 4003/2015, 4006/2015, 4018/2015 e 4039/2015).

2) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

La disciplina contenuta nell'art. 4, comma 3 del D.M. n. 863/2018, nonché nel successivo bando di concorso all'art. 12, comma 6, è illegittima anche sotto diversi ed ulteriori profili.

All'uopo, appare opportuno richiamare la normativa prevista in materia di concorsi pubblici e, segnatamente, le disposizioni con le quali il legislatore ha introdotto lo strumento della prova preselettiva.

Il DPR 487/94, all'art. 7, comma 2 bis, espressamente prevede che: *“Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni, le quali possono anche prevedere che le stesse prove siano predisposte sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”*.

Allo stesso modo, l'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede: *“1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; ...”*.

Ebbene, dalla normativa richiamata si evince chiaramente che il Legislatore ha lasciato ampi margini discrezionali all'Amministrazione per la regolamentazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali di preselezione.

Tuttavia, tale discrezionalità è sempre e comunque subordinata al rispetto dei principi costituzionali e legislativi vigenti in materia di pubblici concorsi.

L'ordinamento giuridico prevede la possibilità per la P.A. di stabilire dei criteri di selezione più restrittivi e stringenti, **i quali debbono essere sorretti da ragioni ben precise ed attinenti alla specifica esigenza di reclutamento di personale maggiormente qualificato, ma che siano comunque compatibili con i valori a rilevanza costituzionale.**

Sul punto, la Corte Costituzionale, ha più volte affermato che è possibile in alcuni limitati casi consentire la previsione di condizioni di accesso e di selezione più restrittive, ma l'area delle eccezioni deve essere comunque delimitata in modo rigoroso e deve essere subordinata alla ricerca e all'accertamento di specifiche e particolari capacità professionali ritenute necessarie alla proficua funzionalità dell'amministrazione.

In più occasioni, infatti, i Giudici di Legittimità hanno precisato che: *“le deroghe ai principi del pubblico concorso possono essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee e giustificarle (ex plurimus: Corte Costituzionale, sentenze n. 90 del 2012; n.195, n. 150 e n. 100 del 2010 n.293 del 2009).*

In tale contesto, **con sentenza n. 90/2012**, la Corte Costituzionale è intervenuta chiarendo e spiegando i principi fondamentali dell'ordinamento previsti in materia di pubblici concorsi.

In detta pronuncia si legge: *“L’elusione del principio del concorso pubblico ..renderebbe, altresì, possibile «un’eccessiva e non preventivabile compressione del carattere aperto dei meccanismi di selezione, così da consentire, in ultima analisi, che la selezione del personale a mezzo di concorso pubblico sia relegata a ipotesi marginali e sia assicurata entro percentuali esigue e, comunque, non predeterminate (cfr. sentenza n. 213 del 2010)».* In tale quadro, questa Corte ha altresì escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, **chiarendo che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio**, (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004)» (sentenza n. 68 del 2011).”

Giova rilevare che sull'argomento è intervenuta anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha più volte affermato il principio secondo il quale l'amministrazione ha un ampio potere discrezionale nell'individuazione dei criteri per l'ammissione ad un concorso pubblico, che, tuttavia, è esercitabile sempre nel pieno rispetto dei principi costituzionali e tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire ed è sindacabile sotto il profilo della legittimità solo nell'ipotesi di manifesta inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà di tale scelta rispetto alle funzioni inerenti al posto messo a concorso (cfr. *ex multis*: Consiglio di Stato, sentenza n. 634/2012; n. 2494/2010, 4994/2009).

**Ebbene, analizzando la fattispecie concreta oggi in discussione, appare del tutto evidente che le limitazioni previste dalle disposizioni impugnate, nella parte in cui consentono l'accesso alle prove scritte solo ad “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”, costituiscono, di fatto, un ostacolo alla partecipazione dei candidati alla vera e propria procedura concorsuale, atteso che la prova preselettiva non costituisce una prova concorsuale e, soprattutto, non rappresenta uno strumento di selezione dei meritevoli, bensì un mero strumento preordinato al ridimensionamento del numero dei partecipanti.**

Così operando, l'Amministrazione non ha garantito il rispetto dei principi costituzionali previsti in tema di accesso al concorso e di selezione dei candidati in concreto meritevoli nelle materie attinenti il profilo professionale da ricoprire.

**Ciò evidenzia, ulteriormente e qualora ce ne fosse bisogno, l'eccessiva selezione realizzata dall'Amm.ne resistente con una prova preselettiva congegnata come una vera e propria prova concorsuale, nonostante la diversa natura della stessa, così come espressamente prevista dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra richiamata.**

È possibile, a questo punto, affermare che la prova preselettiva in esame è inidonea a realizzare una MERA scrematura dei candidati, rappresentando, invece, una VERA E PROPRIA selezione dei candidati!!

**A tal proposito, è utile ribadire che, in ogni caso, la prova preselettiva non rappresenta affatto una prova concorsuale, bensì solo ed esclusivamente uno strumento di “scrematura” dei candidati, il cui**

**utilizzo è giustificato solo da esigenze di celerità e di snellimento del concorso, e che non può in alcun modo restringere l'accesso al pubblico concorso.**

Infatti, la selezione dei candidati più meritevoli è un compito affidato solo ed esclusivamente alle ulteriori prove del concorso (scritte e orali) per le quali è prevista, nel rispetto della normativa sui concorsi pubblici, una soglia di sbarramento, pari a 21/30 (7/10), che consente di esaminare i candidati sulle materie relative al profilo professionale da ricoprire.

Orbene, la previsione, contenuta nei bandi, di ammettere alla prova scritta, e, dunque, al concorso vero e proprio, **“un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”, si sostanzia in una soglia di sbarramento eccessivamente elevata (di gran lunga superiore ai 60/100) che limita notevolmente l'accesso al concorso pubblico per le ragioni finora esposte.**

A ben vedere, se l'amministrazione avesse effettivamente voluto procedere ad una scrematura mediante la prova preselettiva, avrebbe dovuto determinare il punteggio minimo nella misura di 60/100, che, rapportato in decimi, è pari a 6/10 (la “sufficienza”).

In virtù di quanto finora addotto, è evidente che la scelta dell'Amministrazione di limitare l'accesso alla prova scritta ad **“un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”**, che, di fatto, si è concretizzata in una soglia di sbarramento di gran lunga superiore ai 6/10, è manifestamente arbitraria e illogica, oltre che illegittima per palese contrasto con i principi di rango costituzionale e con la normativa di cui al Regolamento sui concorsi pubblici.

**Né, tantomeno, è manifesta la motivazione sottesa a tale decisione.**

Infatti, in virtù dei principi giurisprudenziale in precedenza ribaditi, è evidente che l'amministrazione **ha un preciso obbligo di specificare le ragioni che hanno determinato l'applicazione di un criterio che, in concreto, restringe l'accesso al concorso mediante l'individuazione di un punteggio elevato da raggiungere all'esito della prova preselettiva che rappresenta la porta di accesso alla procedura concorsuale e, di conseguenza, pregiudica la P.A. per una evidente riduzione aprioristica dei candidati. Ebbene, nella fattispecie in esame è palese il difetto di motivazione.**

**Ma c'è di più!!!**

L'Amm.ne resistente, nel D.M. n. 863/2018, all'articolo 4, rubricato “Prova preselettiva”, ha previsto che **“I. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, ...”.**

Il richiamato comma 5 dell'articolo 3, stabilisce che **“I bandi di cui all'articolo 10 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili”.**

**Di analogo tenore è la disposizione contenuta nel bando di concorso impugnato, ove all'articolo 11, comma 2, si prevede che “Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, ...”.**

Ciò posto, non si comprende il motivo per il quale, poi, l'Amm.ne abbia stabilito al comma 3 dell'art. 4 del D.M. n. 863/2018 che “Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente...”.

Allo stesso modo, tale previsione è stata confermata anche nel bando di concorso impugnato.

Così operando, l'Amm.ne ha ulteriormente ristretto il numero di candidati da ammettere alle prove scritte, ammettendo “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente”, nonostante avesse previsto che la preselezione sarebbe stata operata solo nel caso in cui “il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili”.

In altri termini, laddove il numero dei partecipanti al concorso, nelle singole regioni, fosse stato, ANCHE DI POCO, inferiore a “quattro volte il numero dei posti disponibili”, tutti i candidati sarebbero stati ammessi direttamente alle prove scritte.

Mentre, nel caso in cui il numero dei partecipanti al concorso fosse stato superiore a “quattro volte il numero dei posti disponibili”, come di fatto verificatosi, sarebbero stati ammessi alle prove scritte SOLO “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente”.

E' evidente la contraddittorietà della scelta operata dall'Amm.ne resistente, la quale si traduce in un meccanismo che rimette alla incontrollata discrezionalità della stessa Amministrazione la scelta del numero di candidati da convocare alla fase concorsuale successiva, non ancorandola ad obiettivi e predeterminati parametri di riferimento.

E ciò in palese violazione dei principi di correttezza, trasparenza e favorparticipationis che devono, invece, governare le procedure di reclutamento.

L'accesso alla fase concorsuale successiva è, di fatto, condizionato da margini di assoluta incertezza ed aleatorietà, che si traducono nella creazione, ex post, di una soglia di sbarramento, totalmente rimessa alla discrezionalità amministrativa.

A tal proposito si cita la sentenza n. 336/2013 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica), nella quale si afferma che “Sostiene, all'opposto, il difensore della P.A.T. che rientrerebbe nel legittimo esercizio del (più elevato rispetto alla mera sufficienza) potere discrezionale dell'Amministrazione la scelta di fissare nel bando di concorso una diversa soglia di sbarramento al fine del superamento della prova preselettiva: ciò, a detta della stessa difesa, risponderebbe all'esigenza di ottenere una “scrematura” della altrimenti troppo elevata platea di candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, in rapporto al numero dei posti da coprire.

Senonché, ritiene il Collegio che tali, pur comprensibili, ragioni di (eccessiva) economicità del procedimento siano recessive rispetto ai già menzionati principi di ragionevolezza, insiti nel sistema del reclutamento degli insegnanti.

Invero, nel settore della scuola le prove di esame degli aspiranti all'insegnamento devono essere volte alla valutazione della preparazione conseguita e della capacità professionale del futuro docente, che evidentemente non si esprimono con semplici conoscenze nozionistiche (queste sole accertabili mediante i quesiti a risposta multipla che formano oggetto delle prove preselettive) ma nella formazione culturale del

candidato, all'interno della quale è possibile accertare le sue capacità di pensiero, di critica, di espressione e, soprattutto, di chiarezza nella comunicazione del sapere, cioè didattiche.

Lo sbarramento imposto dalla P.A.T. mediante la soglia della sufficienza qualificata di 35/50 finisce, dunque, per favorire illogicamente soltanto i candidati più preparati dal punto di vista nozionistico, restando così preclusa la possibilità di valutare le capacità professionale di numerosi altri candidati, forse più dotati dal punto di vista culturale e didattico”.

Da quanto detto appare evidente che i provvedimenti impugnati risultano essere viziati di eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità e ingiustizia manifesta.

3) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che la ricorrente laddove avesse partecipato al concorso in altra Regione sarebbe stata ammessa, di pieno diritto alle prove scritte.

Invero, in molte Regioni d'Italia, la soglia di sbarramento è stata di gran lunga inferiore a quella determinata nella Regione Campania.

All'uopo si riportano di seguito le soglie di sbarramento per tutte le regioni:

- Abruzzo punteggio minimo 90
- Basilicata punteggio minimo 90
- Calabria punteggio minimo 91
- Campania punteggio minimo 92
- Emilia Romagna punteggio minimo 78
- Friuli Venezia Giulia punteggio minimo 78
- Lazio punteggio minimo 83
- Liguria punteggio minimo 74
- Lombardia punteggio minimo 76
- Marche punteggio minimo 81
- Molise punteggio minimo 89
- Piemonte punteggio minimo 76
- Puglia punteggio minimo 92
- Sardegna Punteggio minimo 86
- Sicilia punteggio minimo 93
- Toscana punteggio minimo 75
- Umbria punteggio minimo 80
- Veneto punteggio minimo 76.

Da quanto riportato appare evidente che laddove la ricorrente avesse partecipato in altra regione sarebbe stata ammessa, di pieno diritto, alle successive prove concorsuali.

**Qualora il bando avesse previsto un punteggio minimo nazionale, ciò avrebbe evitato le disparità di trattamento che si sono verificate nelle diverse regioni.**

Anche per tale motivo è illegittimo il bando di concorso, così come pure il D.M. n. 863/2018, che prevede l'ammissione alle prove scritte di *“un numero di candidati paria a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”*, **determinando, così, una diversa soglia di accesso per ogni regione.**

#### DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che, così come riportato all'art. 3 del Decreto prot. n. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0014419 del 18-06-2019, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, *“Con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami, del 20 settembre 2019, sul sito internet dell'USR per la Campania, nonché sul sito internet del Ministero, verrà reso noto il giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 comma 6 del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018”*.

**Pertanto, appare opportuna l'ammissione con riserva dell'odierna ricorrente alle prove concorsuali al fine di evitare che ella sia illegittimamente e definitivamente estromessa dalla procedura concorsuale.**

Oltretutto, la partecipazione della ricorrente al concorso e, in particolare, alle prove successive (prove scritte e prova orale), eviterebbe la definitiva ed irrimediabile esclusione della stessa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, eviterebbe la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel primo motivo di ricorso.

Per contro, laddove la ricorrente venisse definitivamente estromessa dalla procedura concorsuale, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, l'Amm.ne dovrebbe rifare l'intera procedura.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, la partecipazione al concorso comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione della ricorrente alle prove successive del concorso, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione dei candidati, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

**In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale".**

**Ragion per cui, può agevolmente concludersi che "Nelle procedure concorsuali, la concessione della misura cautelare (sotto forma di ammissione con riserva alle prove scritte) tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco e si presenta, ad un tempo, misura idonea ad evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale, rispetto al quale il pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo".**

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo "che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria" (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27.5.2005 n. 2733).

**Pertanto, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva l'odierna ricorrente al concorso e, in particolare, alle prove successive (prove scritte e prova orale), al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.**

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è relativa a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in calce".

**Il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti (anche in allegato al presente avviso).**

***“Avv. Pasquale Marotta***  
*Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori*  
*Specializzato in Diritto Amm.vee Scienza dell'Amministrazione*  
*Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali*  
*Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta*  
*Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561*  
pec: [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO – ROMA**

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

**R.G. n. 9205/2019 - Sezione Terza Bis**

**per la sig.ra GalassoSamira**, nata a Salerno il 3/08/1987 e residente in Felitto (SA) alla via Insorti Ungheresi n. 20, C.F. GLSSMR87M43H703V, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domicilia in Roma alla via Villa Pepoli, 4, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Caracuzzo. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni del presente procedimento mediante fax al n. 0823/220561 o all'indirizzo pec: [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it)

**Contro**

- **Il Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **USR Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli**, in persona del legale rapp.te p.t.;
- **Consorzio Interuniversitario CINECA**, in persona del Legale rapp.tep.t.,

**per l'annullamento**

- h)** del Decreto prot. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0028488 del 25-09-2020, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), per i posti messi a concorso nella regione CAMPANIA;
- i)** della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), per i posti messi a concorso nella regione CAMPANIA, allegata al decreto impugnato sub a);
- j)** dell'avviso, prot. n. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0028788 del 28/09/2020, del Dirigente dell'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, dipubblicazione dell'elenco graduato dei

candidati che hanno superato le prove concorsuali e che non risultano inseriti nella graduatoria regionale di merito;

- k) del relativo elenco graduato dei candidati che hanno superato le prove concorsuali e che non risultano inseriti nella graduatoria regionale di merito;
- l) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali.

#### FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 102 del 28 dicembre 2018.

L'art. 11 del bando di concorso, rubricato "Prove d'esame", stabilisce che *"1. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'art. 13, nella prova orale di cui all'art. 14 e nella valutazione dei titoli di cui all'art. 5. 2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale. La prova si puo' svolgere in piu'sessioni..."*

Il successivo articolo 12, stabilisce che *"... 6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile..."* [omissis] ... *"7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito"*.

**La ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, ha partecipato al concorso de quo per la Regione Campania, il cui numero dei posti previsti dal bando è pari a 160.**

**Ella ha partecipato alla prova preselettiva, conseguendo il punteggio di 91/100.**

In data 18-06-2019, con Decreto prot. n. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0014419 del Direttore Generale dell'USR Campania, è stato pubblicato l'elenco dei candidati, per la Regione Campania, ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico de quo.

**I candidati ammessi a sostenere le prove scritte per la Regione Campania, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, sono stati in numero pari a 480, nonché coloro i quali hanno conseguito ella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato nell'ultima posizione utile, per un totale complessivo di 506 candidati.**

Più in dettaglio sono stati ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 92/100 punti.

**L'odierna ricorrente, come detto, ha conseguito un punteggio complessivo di 91 punti e, pertanto, non è stata ammessa a sostenere le prove scritte successive.**

A seguito di ciò, ella ha proposto ricorso (R.G. n. 9205/2020) dinanzi al TAR Lazio – Roma avverso il Decreto prot. n. 14419 del 18-06-2019, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso de quo; il punteggio di 91/100 attribuito alla propria prova preselettiva; il D.D.G. del 20 dicembre 2018, n. 2015, di indizione del concorso; nonché avverso il D.M. del 18.12.2018, prot. n. 863.

Successivamente, in data 25/09/2020, con Decreto prot. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0028488, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di DSGA, per i posti messi a concorso nella regione CAMPANIA.

**Da qui la necessità del presente ricorso per motivi aggiunti.**

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

##### **A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.**

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS, DEL D.P.R. 487/94 SS.MM.II.; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA..

Quando, come nella fattispecie in esame, con il ricorso introduttivo siano state proposte censure che, laddove accolte, comporterebbero l'invalidazione dell'intera procedura concorsuale, appare prioritario ed assorbente il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto il legislatore, con l'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purchè connessi all'oggetto del giudizio.

Invero, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha formulato varie censure in merito alla prova preselettiva sostenuta.

Ella, in primis, ha chiarito che durante la prova preselettiva è stato somministrato un quesito con risposte errate o opinabili.

**Sul punto giova precisare che un test con quesiti a risposta multipla, com'è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).**

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte "errate", note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere **una sola risposta corretta**;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo **non ambiguo**.

**Ebbene, nella prova preselettiva relativa al concorso de quo, tali criteri non sono stati osservati.**

**Invero, nei 100 quesiti somministrati nella prova preselettiva, la ricorrente ha riscontrato un quesito formulato in modo ambiguo che ha indotto in errore la stessa candidata.**

**All'uopo si riporta il testo del quesito n. 35 somministrato alla ricorrente:**

**Domanda 35:** *“In base all'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, nella scuola secondaria di secondo grado, l'organo di garanzia interno alla scuola di norma comprende:*

*a il Dirigente Scolastico che lo presiede, due rappresentanti eletti dai genitori e due rappresentanti eletti dagli studenti*

*b il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti*

*e il presidente del consiglio di istituto che lo presiede, due rappresentanti eletti dai genitori e due rappresentanti eletti dagli studenti*

*d il presidente del consiglio di istituto che lo presiede, un docente, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti*

**Risposta ritenuta corretta dal MIUR:** *“b il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti”.*

**Ebbene, l'art. 5 (Impugnazioni) del D.P.R. n. 249/98, stabilisce che “1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.**

**2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.**

**3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.**

**4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori”.**

**Tuttavia, occorre rilevare che il citato articolo 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e' sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 235/2007.**

**Per cui, l'incipit della domanda doveva essere del seguente tenore "In base all'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, come modificato dall'art. 2 del d.P.R. n. 235/2007", o con l'utilizzo di un'analogia locuzione, al fine di non indurre in errore il candidato.**

In merito, occorre rilevare che con riferimento alle materie giuridiche, il Consiglio di Stato ha chiarito che **"il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo"** (cfr. **Cons. Stato, 6 maggio 2004 n. 2797**).

Ed ancora: "...l'esigenza di ridurre la complessità dell'argomentazione giuridica ad un quesito semplice e diretto, in relazione al quale una sola delle risposte succintamente formulate, è quella esatta, determina che, poiché occorre mantenersi su un piano di immediatezza, concretezza ed obiettività nella relazione domanda-risposta, il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo, non potendo ricorrere a strumenti interpretativi (ad esempio, ad una ampia interpretazione logico-sistematica, ovvero tenendo conto di differenti tesi di dottrina e giurisprudenza); metodi che, ove seguiti, porterebbero a problematizzare la risposta e, addirittura, a poter ritenere esatta più di una risposta, in dipendenza di diversi presupposti argomentativi" (cfr. TAR Campania - Napoli, sez. II, sent. n. 1165/2008).

#### **CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI ALLA CONTESTAZIONE DEL QUESITO:**

**In primis, occorre ribadire che la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di 91,00 punti.**

**Laddove venisse, comunque, ritenuta valida la risposta data dalla ricorrente, stante la patente ambiguità del quesito, ella avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori punti 1,00, e, quindi, avrebbe avuto diritto a partecipare alle successive prove concorsuali.**

In secondo luogo, occorre rilevare che la presenza di *items* formulati in modo ambiguo, non può non aver dispiegato **effetti disorientanti** nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati.

L'enunciato "effetto disorientante" ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l'Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz'altro, fatto emergere l'errore, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova preselettiva suddetta.

**Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alle prove concorsuali successive a quella preselettiva.**

Sul punto, peraltro, giova richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, *"a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz"*, hanno disposto l'ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una **"obiettiva situazione di confusione ed incertezza**

**tra i ricorrenti”, sia perché l’Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela e di ripetere la procedura.**

**Pertanto, è evidente che sui provvedimenti oggi impugnati, si riverberano per illegittimità derivata, gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo.**

2)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE;VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 2 BIS, DEL D.P.R. 487/94 SS.MM.II.

Inoltre, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha censurato l’esito della prova preselettiva anche per un ulteriore motivo.

In particolare, ella ha impugnato la disposizione di cui all’art. 12 del bando di concorso nella parte in cui stabilisce che “... 6. **All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all’art. 2, comma 8, del presente bando.** Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7.**Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. ...”.**

Tale disposizione è stata censurata in quanto la determinazione della soglia di “**un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione**”, ai fini dell’ammissione alle successive prove scritte, appare oltremodo restrittiva, arbitraria, illogica e in contrasto con i criteri legislativi disciplinanti le procedure di reclutamento del personale docente.

Infatti, la disciplina generale relativa allo svolgimento di prove preselettive nell’ambito dei concorsi pubblici, contenuta nell’art. 7, comma 2 bis, del DPR n. 487/1994, prevede che “**le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione**”.

Dalla lettura dell’articolo 7 citato emerge l’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nella redazione del bando di concorso pubblico, sia per quanto riguarda la scelta di prevedere lo svolgimento della prova preselettiva, sia per quanto concerne i programmi della medesima prova.

**Tuttavia, la funzione delle prove preselettive è quella di sfozzire il numero dei candidati che possono accedere alle prove scritte ed orali.**

**L’esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso avrebbe potuto essere soddisfatta stabilendo una soglia pari a 60/100 che, rapportato in decimi, corrisponde ai 6/10.**

In riferimento a tale ultimo aspetto, giova premettere che la giurisprudenza amministrativa, in più occasioni, ha chiarito che l’obiettivo precipuo della prova preselettiva è quello di realizzare una prima “scrematura” dei partecipanti alla procedura concorsuale, finalizzato a sfozzire il numero degli stessi, quando questo sia eccessivamente elevato rispetto ai posti messi a concorso.

Per contro, la determinazione di un criterio di ammissione alla successiva prova, quale quello di “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”, risulta estremamente penalizzante ai fini dell’accesso al successivo concorso vero e proprio e si discosta ampiamente dalle specifiche finalità della prova preselettiva, realizzando piuttosto una vera e propria “selezione” dei candidati, tipica della fase concorsuale.

**Pertanto, è evidente che sui provvedimenti oggi impugnati, si riverberano per illegittimità derivata, gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo.**

#### **B) ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.**

**Avverso gli atti oggi impugnati, si estendono, in via derivata, gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo che, di seguito, si riportano.**

#### **“DIRITTO**

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 2 BIS, DEL D.P.R. 487/94 SS.MM.II.; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA’, ILLOGICITA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 18.12.2018, prot. n. 863, sono state dettate: “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”.

L’articolo 4, comma 3, del citato decreto stabilisce che “... 3. *Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente.*”

Il successivo comma 4 del medesimo articolo, stabilisce che “*Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.*”.

In virtù del citato Decreto, con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 102 del 28 dicembre 2018, è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA.

L’art. 11 del bando di concorso, rubricato “Prove d’esame”, stabilisce che “1. *Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all’art. 13, nella prova orale di cui all’art. 14 e nella valutazione dei titoli di cui all’art. 5. 2. Nei casi di cui all’art. 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai fini dell’ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all’art. 5, comma 1 del decreto ministeriale. La prova si puo’ svolgere in piu’sessioni....*”

Il successivo articolo 12, rubricato “Prova Preselettiva”, stabilisce che “1. *La prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il territorio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR e consiste nella*

somministrazione di cento quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nel successivo art. 13. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei cento quesiti somministrati è diversificato per ciascun candidato. Lo svolgimento della prova preselettiva è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica. La prova ha una durata massima di cento minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La prova si può svolgere in più sessioni. 2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 marzo 2019, negli albi e nei siti internet degli USR competenti a gestire la procedura, nonché sul sito internet del Ministero, è reso noto il calendario comprensivo del giorno e dell'ora di svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 3. L'elenco delle sedi della prova preselettiva, l'esatta ubicazione, l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti sulla base della regione per la quale hanno presentato la domanda di partecipazione e le ulteriori istruzioni operative, sono comunicati almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero e degli USR competenti. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 4. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. I quesiti di cui al precedente comma 1 sono estratti da una banca dati di quattromila quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, almeno venti giorni prima dell'avvio della prova preselettiva. 5. La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. Il punteggio della prova preselettiva è restituito al termine della stessa. 6. **All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando.** Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7. **Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. ...**”.

**La ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, ha partecipato al concorso de quo per la Regione Campania, il cui numero dei posti previsti è pari a 160.**

**Ella ha partecipato alla prova preselettiva, conseguendo il punteggio di 91/100.**

In data 18-06-2019, con Decreto prot. n. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0014419 del Direttore Generale dell'USR Campania, è stato pubblicato l'elenco dei candidati, per la Regione Campania, ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico de quo.

**I candidati ammessi a sostenere le prove scritte per la Regione Campania, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, sono stati in numero pari a 480, nonché coloro i quali hanno conseguito ella prova**

**preselettiva un punteggio pari a quello del candidato nell'ultima posizione utile, per un totale complessivo di n. 506 candidati.**

**Più in dettaglio sono stati ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 92/100 punti.**

**L'odierna ricorrente, come detto, ha conseguito un punteggio complessivo di 91 punti e, pertanto, non è stata ammessa a sostenere le prove scritte successive.**

Come chiarito nel bando di concorso, la prova preselettiva consisteva in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito aveva quattro opzioni di risposta, di cui una sola doveva essere corretta.

La prova ha avuto la durata di 100 minuti, al termine dei quali il sistema ha interrotto la procedura e acquisito definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

La prova preselettiva assegnava un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data o errata.

Il punteggio della prova preselettiva è stato restituito al termine della stessa.

I quesiti somministrati ai candidati nella prova preselettiva sono stati estratti da una banca dati di 4000 quesiti resa nota, tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, venti giorni prima della prova.

**Sul punto giova precisare che un test con quesiti a risposta multipla, com'è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).**

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte "errate", note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere **una sola risposta corretta**;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo **non ambiguo**.

**Ebbene, nella prova preselettiva relativa al concorso de quo, tali criteri non sono stati osservati.**

**Invero, nei 100 quesiti somministrati nella prova preselettiva, la ricorrente ha riscontrato un quesito formulato in modo ambiguo che ha indotto in errore la stessa candidata.**

**All'uopo si riporta il testo del quesito n. 35 somministrato alla ricorrente:**

**Domanda 35:** *"In base all'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, nella scuola secondaria di secondo grado, l'organo di garanzia interno alla scuola di norma comprende:*

*a il Dirigente Scolastico che lo presiede, due rappresentanti eletti dai genitori e due rappresentanti eletti dagli studenti*

*b il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti*

*e il presidente del consiglio di istituto che lo presiede, due rappresentanti eletti dai genitori e due rappresentanti eletti dagli studenti*

*d il presidente del consiglio di istituto che lo presiede, un docente, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti*

Risposta ritenuta corretta dal MIUR: “*b il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti*”.

Ebbene, l'art. 5 (Impugnazioni) del D.P.R. n. 249/98, stabilisce che “*1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.*

*2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.*

*3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.*

*4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori”.*

Tuttavia, occorre rilevare che il citato articolo 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e' sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 235/2007.

Per cui, l'incipit della domanda doveva essere del seguente tenore “In base all'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, come modificato dall'art. 2 del d.P.R. n. 235/2007”, o con l'utilizzo di un'analogia locuzione, al fine di non indurre in errore il candidato.

In merito, occorre rilevare che con riferimento alle materie giuridiche, il Consiglio di Stato ha chiarito che “il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo” (cfr. Cons. Stato, 6 maggio 2004 n. 2797).

Ed ancora: “...l'esigenza di ridurre la complessità dell'argomentazione giuridica ad un quesito semplice e diretto, in relazione al quale una sola delle risposte succintamente formulate, è quella esatta, determina che, poiché occorre mantenersi su un piano di immediatezza, concretezza ed obiettività nella relazione domanda-risposta, il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo, non potendo ricorrere a strumenti interpretativi (ad esempio, ad una ampia interpretazione logico-sistematica, ovvero tenendo conto di differenti tesi di dottrina e giurisprudenza); metodi che, ove seguiti, porterebbero a problematizzare la risposta e, addirittura, a poter ritenere esatta più di una risposta, in dipendenza di diversi presupposti argomentativi”(cfr. TAR Campania - Napoli, sez. II, sent. n.1165/2008).

## **CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI ALLA CONTESTAZIONE DEL QUESITO:**

**In primis, occorre ribadire che la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di 91,00 punti.**

**Laddove venisse, comunque, ritenuta valida la risposta data dalla ricorrente, stante la patente ambiguità del quesito, ella avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori punti 1,00, e, quindi, avrebbe diritto a partecipare alle successive prove concorsuali.**

In secondo luogo, occorre rilevare che la presenza di *items* formulati in modo ambiguo, non può non aver dispiegato **effetti disorientanti** nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati.

L'enunciato "effetto disorientante" ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l'Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz'altro, fatto emergere l'errore, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova preselettiva suddetta.

**Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alle prove concorsuali successive a quella preselettiva.**

Sul punto, peraltro, giova richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, "*a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz*", hanno disposto l'ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una "**obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti**", sia perché l'Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela e di ripetere la procedura.

Pertanto, si chiede che venga ordinato all'Amm.ne resistente di ammettere la ricorrente alle ulteriori prove del concorso, al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

2) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSALE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS, DEL D.P.R. 487/94 SS.MM.II.

Come già esposto in precedenza, l'articolo 12, rubricato "Prova Preselettiva", stabilisce che "... 6. **All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando.**

*Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonche' i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta*

*l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. ...".*

**A ben vedere, la determinazione della soglia di “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”, ai fini dell'ammissione alle successive prove scritte, appare oltremodo restrittiva, arbitraria, illogica e in contrasto con i criteri legislativi disciplinanti le procedure di reclutamento del personale docente.**

I provvedimenti impugnati con il presente ricorso mostrano, infatti, evidenti vizi di legittimità in relazione ai principi normativi sanciti in materia di reclutamento dei dipendenti pubblici.

Occorre premettere, infatti, che la disciplina generale relativa allo svolgimento di prove preselettive nell'ambito dei concorsi pubblici è contenuta nel DPR n. 487/1994, il cui articolo 7, al comma 2 bis, prevede che *"le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione"*.

Dalla complessiva lettura dell'articolo 7 citato emerge l'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nella redazione del bando di concorso pubblico, sia per quanto riguarda la scelta di prevedere lo svolgimento della prova preselettiva, sia per quanto concerne i programmi della medesima prova.

**Tuttavia, la funzione delle prove preselettive è quella di sfoltire il numero dei candidati che possono accedere alle prove scritte ed orali.**

Invero, l'art. 1, comma 2, del Regolamento sui concorsi sancisce il principio di economicità dell'attività dell'amministrazione, che può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, con la conseguenza che l'amministrazione si dovrebbe limitare a stabilire una soglia minima di quesiti da superare, non eccessivamente elevata, al fine di ammettere i candidati che si avvicinino o superino detta soglia.

**Essa, infatti, è finalizzata unicamente ad operare una prima scrematura tra gli aspiranti.**

Di conseguenza, ben poteva l'Amministrazione fissare una soglia di sbarramento per l'accesso alla successiva prova scritta, rientrando nell'ampia discrezionalità della medesima la fissazione delle modalità di svolgimento, dei contenuti delle prove e delle relative soglie di ammissione.

Tuttavia, tale ampia discrezionalità soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è sottoposto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l'aver previsto, come criterio di sbarramento per l'ammissione alle successive prove scritte, l'ammissione di *“un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”*.

**Invero, tale criterio è risultato oltremodo eccessivo rispetto alla finalità sottesa alla prova preselettiva che, com'è noto, realizza una mera scrematura dei candidati.**

**Infatti, tale criterio, di fatto, ha determinato una soglia di sbarramento di gran lunga superiore alla sufficienza.**

**L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta stabilendo una soglia pari a 60/100 che, rapportato in decimi, corrisponde ai 6/10.**

Posto, infatti, che la prova preselettiva costituisce la porta di accesso al concorso pubblico, occorre allora verificare se, nel caso di specie, la soglia determinata dal D.M. 863/2018 e dal successivo bando di concorso (D.D.G. del 20 dicembre 2018, n. 2015), sia stata correttamente e giustamente determinata dall'Amministrazione resistente e ciò anche in considerazione della specifica funzione demandata dal Legislatore al meccanismo preselettivo.

**In riferimento a tale ultimo aspetto, giova premettere che la giurisprudenza amministrativa, in più occasioni, ha chiarito che l'obiettivo precipuo della prova preselettiva è quello di realizzare una prima "scrematura" dei partecipanti alla procedura concorsuale, finalizzato a sfoltire il numero degli stessi, quando questo sia eccessivamente elevato rispetto ai posti messi a concorso.**

In tal senso: *"La prova preselettiva di cui all'art. 7, comma 2-bis del D.P.R. 9 maggio 1994 è dunque finalizzata all'accertamento del grado di "cultura generale" del candidato, onde operare una prima scrematura tra gli aspiranti; per accertare il possesso, da parte loro, di un livello di preparazione minimo in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo"* (cfr. Tar Lazio Sez. Seconda Quater - Sent. del 10.11.2010, n. 33368). **Trattasi, dunque, di prove finalizzate precipuamente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati sulla base di una preparazione che non può che essere generale e, quindi, di una preparazione non approfondita, attesa la sottoposizione – nel prosieguo – dei candidati alle prove scritte ed orali, esclusivamente alle quali deve essere attribuito il compito di vagliare il possesso dei requisiti specifici** (TAR Sardegna, sent. 3 Ric. n. 4825/2004 21 agosto 2004, n. 1298; TAR Campania, Sez. IV, sent. 8 agosto 2003, n. 11038).

Ciò posto, appare evidente che la determinazione di un criterio di ammissione alla successiva prova, quale quello di **"un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione"**, risulta estremamente penalizzante ai fini dell'accesso al successivo concorso vero e proprio e si discosta ampiamente dalle specifiche finalità della prova preselettiva, evidenziate dalla giurisprudenza sopra richiamata, realizzando piuttosto una vera e propria "selezione" dei candidati, tipica della fase concorsuale.

**Tanto più se si considera che, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del bando di concorso "Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito".**

A ben vedere, una prima scrematura degli aspiranti sarebbe stata comunque possibile ove l'Amministrazione, per il superamento della prova preselettiva, avesse richiesto il conseguimento di un punteggio pari alla **"sufficienza"**, ovvero pari a 60/100.

Una scelta operata in tal senso sarebbe risultata, altresì, perfettamente in linea con il principio di carattere generale desumibile dall'art. 1, comma 2, del sopra citato DPR n. 487/1994.

Pertanto, se l'obiettivo precipuo della prova preselettiva è quello di operare una prima scrematura tra gli aspiranti, non si comprende la ratio dei provvedimenti impugnati.

**Tale soglia, come già riferito, risulta essere eccessivamente penalizzante, determinando una notevole contrazione del principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici.**

Per contro, laddove l'Amm.ne resistente avesse previsto, come soglia di superamento della prova preselettiva, il punteggio di 60/100, ovvero 6/10, vi sarebbe stata una maggiore partecipazione al concorso de quo, **senza per questo minare l'obiettivo della procedura concorsuale di selezionare i meritevoli.**

Oltretutto, come più volte chiarito, l'obiettivo precipuo della prova preselettiva non è quello di operare una selezione tipica della fase concorsuale, bensì quello di realizzare una prima scrematura dei candidati e finalizzato ad accertare il possesso **di un livello di preparazione minimo in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo.**

**Quindi, la prova preselettiva non mira ad accertare un elevato livello di preparazione dei candidati e, pertanto, non può essere prevista una elevata soglia di superamento della stessa che, peraltro, sia eccessiva rispetto alle finalità sottese al meccanismo preselettivo.**

**Tanto più che, nella fattispecie in esame, come già riferito, “Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”.**

**Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere viziati di eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, oltre che in contrasto con la normativa di cui al DPR n. 487/1994.**

A tal proposito, giova evidenziare che il TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, in relazione al concorso a cattedre indetto con DDG n. 82/2012, con sentenza n. 14357/2015, ha chiarito: ***“Data la funzione di “sfortimento” dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, come peraltro evidenziato dagli stessi ricorrenti che hanno fatto riferimento anche all'art. 1, comma 2 del Regolamento sui concorsi laddove sancisce il principio di economicità dell'operato dell'Amministrazione che può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali”*** (cfr. nello stesso senso: TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, sentenze nn. 272/14, 284/14, 285/14, 287/14, 326/14, 327/14 e 5711/14, 384/15, 1039/15, 4039/15, 4003/2015, 4006/2015, 4018/2015 e 4039/2015).

**3) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

La disciplina contenuta nell'art. 4, comma 3 del D.M. n. 863/2018, nonché nel successivo bando di concorso all'art. 12, comma 6, è illegittima anche sotto diversi ed ulteriori profili.

All'uopo, appare opportuno richiamare la normativa prevista in materia di concorsi pubblici e, segnatamente, le disposizioni con le quali il legislatore ha introdotto lo strumento della prova preselettiva.

Il DPR 487/94, all'art. 7, comma 2 bis, espressamente prevede che: ***“Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I***

*contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni, le quali possono anche prevedere che le stesse prove siano predisposte sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”.*

Allo stesso modo, l’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede: “1. *L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno; 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; ...”.*

Ebbene, dalla normativa richiamata si evince chiaramente che il Legislatore ha lasciato ampi margini discrezionali all’Amministrazione per la regolamentazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali di preselezione.

Tuttavia, tale discrezionalità è sempre e comunque subordinata al rispetto dei principi costituzionali e legislativi vigenti in materia di pubblici concorsi.

L’ordinamento giuridico prevede la possibilità per la P.A. di stabilire dei criteri di selezione più restrittivi e stringenti, **i quali debbono essere sorretti da ragioni ben precise ed attinenti alla specifica esigenza di reclutamento di personale maggiormente qualificato, ma che siano comunque compatibili con i valori a rilevanza costituzionale.**

Sul punto, la Corte Costituzionale, ha più volte affermato che è possibile in alcuni limitati casi consentire la previsione di condizioni di accesso e di selezione più restrittive, ma l’area delle eccezioni deve essere comunque delimitata in modo rigoroso e deve essere subordinata alla ricerca e all’accertamento di specifiche e particolari capacità professionali ritenute necessarie alla proficua funzionalità dell’amministrazione.

In più occasioni, infatti, i Giudici di Legittimità hanno precisato che: ***“le deroghe ai principi del pubblico concorso possono essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee e giustificarle (ex plurimis: Corte Costituzionale, sentenze n. 90 del 2012; n.195, n. 150 e n. 100 del 2010 n.293 del 2009).***

In tale contesto, **con sentenza n. 90/2012**, la Corte Costituzionale è intervenuta chiarendo e spiegando i principi fondamentali dell’ordinamento previsti in materia di pubblici concorsi.

In detta pronuncia si legge: *“L’elusione del principio del concorso pubblico ..renderebbe, altresì, possibile «un’eccessiva e non preventivabile **compressione del carattere aperto dei meccanismi di selezione,** così da consentire, in ultima analisi, che la selezione del personale a mezzo di concorso pubblico sia relegata a ipotesi marginali e sia assicurata entro percentuali esigue e, comunque, non predeterminate (cfr. sentenza n. 213 del 2010)».* In tale quadro, questa Corte ha altresì escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, **chiarendo che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio,** (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004)» (sentenza n. 68 del 2011).”

Giova rilevare che sull'argomento è intervenuta anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha più volte affermato il principio secondo il quale l'amministrazione ha un ampio potere discrezionale nell'individuazione dei criteri per l'ammissione ad un concorso pubblico, che, tuttavia, è esercitabile sempre nel pieno rispetto dei principi costituzionali e tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire ed è sindacabile sotto il profilo della legittimità solo nell'ipotesi di manifesta inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà di tale scelta rispetto alle funzioni inerenti al posto messo a concorso (*cf. ex multis*: Consiglio di Stato, sentenza n. 634/2012; n. 2494/2010, 4994/2009).

**Ebbene, analizzando la fattispecie concreta oggi in discussione, appare del tutto evidente che le limitazioni previste dalle disposizioni impugnate, nella parte in cui consentono l'accesso alle prove scritte solo ad “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”, costituiscono, di fatto, un ostacolo alla partecipazione dei candidati alla vera e propria procedura concorsuale, atteso che la prova preselettiva non costituisce una prova concorsuale e, soprattutto, non rappresenta uno strumento di selezione dei meritevoli, bensì un mero strumento preordinato al ridimensionamento del numero dei partecipanti.**

Così operando, l'Amministrazione non ha garantito il rispetto dei principi costituzionali previsti in tema di accesso al concorso e di selezione dei candidati in concreto meritevoli nelle materie attinenti il profilo professionale da ricoprire.

**Ciò evidenzia, ulteriormente e qualora ce ne fosse bisogno, l'eccessiva selezione realizzata dall'Amm.ne resistente con una prova preselettiva congegnata come una vera e propria prova concorsuale, nonostante la diversa natura della stessa, così come espressamente prevista dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra richiamata.**

È possibile, a questo punto, affermare che la prova preselettiva in esame è inidonea a realizzare una MERA scrematura dei candidati, rappresentando, invece, una VERA E PROPRIA selezione dei candidati!!

**A tal proposito, è utile ribadire che, in ogni caso, la prova preselettiva non rappresenta affatto una prova concorsuale, bensì solo ed esclusivamente uno strumento di “scrematura” dei candidati, il cui utilizzo è giustificato solo da esigenze di celerità e di snellimento del concorso, e che non può in alcun modo restringere l'accesso al pubblico concorso.**

Infatti, la selezione dei candidati più meritevoli è un compito affidato solo ed esclusivamente alle ulteriori prove del concorso (scritte e orali) per le quali è prevista, nel rispetto della normativa sui concorsi pubblici, una soglia di sbarramento, pari a 21/30 (7/10), che consente di esaminare i candidati sulle materie relative al profilo professionale da ricoprire.

Orbene, la previsione, contenuta nei bandi, di ammettere alla prova scritta, e, dunque, al concorso vero e proprio, **“un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”, si sostanzia in una soglia di sbarramento eccessivamente elevata (di gran lunga superiore ai 60/100) che limita notevolmente l'accesso al concorso pubblico per le ragioni finora esposte.**

A ben vedere, se l'amministrazione avesse effettivamente voluto procedere ad una scrematura mediante la prova preselettiva, avrebbe dovuto determinare il punteggio minimo nella misura di 60/100, che, rapportato in decimi, è pari a 6/10 (la "sufficienza").

In virtù di quanto finora addotto, è evidente che la scelta dell'Amministrazione di limitare l'accesso alla prova scritta ad "un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione", che, di fatto, si è concretizzata in una soglia di sbarramento di gran lunga superiore ai 6/10, è manifestamente arbitraria e illogica, oltre che illegittima per palese contrasto con i principi di rango costituzionale e con la normativa di cui al Regolamento sui concorsi pubblici.

**Né, tantomeno, è manifesta la motivazione sottesa a tale decisione.**

Infatti, in virtù dei principi giurisprudenziale in precedenza ribaditi, è evidente che l'amministrazione **ha un preciso obbligo di specificare le ragioni che hanno determinato l'applicazione di un criterio che, in concreto, restringe l'accesso al concorso mediante l'individuazione di un punteggio elevato da raggiungere all'esito della prova preselettiva che rappresenta la porta di accesso alla procedura concorsuale e, di conseguenza, pregiudica la P.A. per una evidente riduzione aprioristica dei candidati. Ebbene, nella fattispecie in esame è palese il difetto di motivazione.**

**Ma c'è di più!!!**

L'Amm.ne resistente, nel D.M. n. 863/2018, all'articolo 4, rubricato "Prova preselettiva", ha previsto che "*I. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, ...*".

Il richiamato comma 5 dell'articolo 3, stabilisce che "*I bandi di cui all'articolo 10 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili*".

**Di analogo tenore è la disposizione contenuta nel bando di concorso impugnato, ove all'articolo 11, comma 2, si prevede che "Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, ..."**

**Ciò posto, non si comprende il motivo per il quale, poi, l'Amm.ne abbia stabilito al comma 3 dell'art. 4 del D.M. n. 863/2018 che "Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente..."**

Allo stesso modo, tale previsione è stata confermata anche nel bando di concorso impugnato.

**Così operando, l'Amm.ne ha ulteriormente ristretto il numero di candidati da ammettere alle prove scritte, ammettendo "un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente", nonostante avesse previsto che la preselezione sarebbe stata operata solo nel caso in cui "il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili"**

**In altri termini, laddove il numero dei partecipanti al concorso, nelle singole regioni, fosse stato, ANCHE DI POCO, inferiore a "quattro volte il numero dei posti disponibili", tutti i candidati sarebbero stati ammessi direttamente alle prove scritte.**

Mentre, nel caso in cui il numero dei partecipanti al concorso fosse stato superiore a “quattro volte il numero dei posti disponibili”, come di fatto verificatosi, sarebbero stati ammessi alle prove scritte SOLO “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente”.

E’ evidente la contraddittorietà della scelta operata dall’Amm.ne resistente, la quale si traduce in un meccanismo che rimette alla incontrollata discrezionalità della stessa Amministrazione la scelta del numero di candidati da convocare alla fase concorsuale successiva, non ancorandola ad obiettivi e predeterminati parametri di riferimento.

E ciò in palese violazione dei principi di correttezza, trasparenza e favorparticipationis che devono, invece, governare le procedure di reclutamento.

L’accesso alla fase concorsuale successiva è, di fatto, condizionato da margini di assoluta incertezza ed aleatorietà, che si traducono nella creazione, ex post, di una soglia di sbarramento, totalmente rimessa alla discrezionalità amministrativa.

A tal proposito si cita la sentenza n. 336/2013 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica), nella quale si afferma che “Sostiene, all’opposto, il difensore della P.A.T. che rientrerebbe nel legittimo esercizio del (più elevato rispetto alla mera sufficienza) potere discrezionale dell’Amministrazione la scelta di fissare nel bando di concorso una diversa soglia di sbarramento al fine del superamento della prova preselettiva: ciò, a detta della stessa difesa, risponderebbe all’esigenza di ottenere una “scrematura” della altrimenti troppo elevata platea di candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, in rapporto al numero dei posti da coprire.

Senonché, ritiene il Collegio che tali, pur comprensibili, ragioni di (eccessiva) economicità del procedimento siano recessive rispetto ai già menzionati principi di ragionevolezza, insiti nel sistema del reclutamento degli insegnanti.

Invero, nel settore della scuola le prove di esame degli aspiranti all’insegnamento devono essere volte alla valutazione della preparazione conseguita e della capacità professionale del futuro docente, che evidentemente non si esprimono con semplici conoscenze nozionistiche (queste sole accertabili mediante i quesiti a risposta multipla che formano oggetto delle prove preselettive) ma nella formazione culturale del candidato, all’interno della quale è possibile accertare le sue capacità di pensiero, di critica, di espressione e, soprattutto, di chiarezza nella comunicazione del sapere, cioè didattiche.

Lo sbarramento imposto dalla P.A.T. mediante la soglia della sufficienza qualificata di 35/50 finisce, dunque, per favorire illogicamente soltanto i candidati più preparati dal punto di vista nozionistico, restando così preclusa la possibilità di valutare le capacità professionali di numerosi altri candidati, forse più dotati dal punto di vista culturale e didattico”.

Da quanto detto appare evidente che i provvedimenti impugnati risultano essere viziati di eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità e ingiustizia manifesta.

4) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA’, ILLOGICITA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che la ricorrente laddove avesse partecipato al concorso in altra Regione sarebbe stata ammessa, di pieno diritto alle prove scritte.

Invero, in molte Regioni d'Italia, la soglia di sbarramento è stata di gran lunga inferiore a quella determinata nella Regione Campania.

All'uopo si riportano di seguito le soglie di sbarramento per tutte le regioni:

- Abruzzo punteggio minimo 90
- Basilicata punteggio minimo 90
- Calabria punteggio minimo 91
- Campania punteggio minimo 92
- Emilia Romagna punteggio minimo 78
- Friuli Venezia Giulia punteggio minimo 78
- Lazio punteggio minimo 83
- Liguria punteggio minimo 74
- Lombardia punteggio minimo 76
- Marche punteggio minimo 81
- Molise punteggio minimo 89
- Piemonte punteggio minimo 76
- Puglia punteggio minimo 92
- Sardegna Punteggio minimo 86
- Sicilia punteggio minimo 93
- Toscana punteggio minimo 75
- Umbria punteggio minimo 80
- Veneto punteggio minimo 76.

Da quanto riportato appare evidente che laddove la ricorrente avesse partecipato in altra regione sarebbe stata ammessa, di pieno diritto, alle successive prove concorsuali.

Qualora il bando avesse previsto un punteggio minimo nazionale, ciò avrebbe evitato le disparità di trattamento che si sono verificate nelle diverse regioni.

Anche per tale motivo è illegittimo il bando di concorso, così come pure il D.M. n. 863/2018, che prevede l'ammissione alle prove scritte di “un numero di candidati paria a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”, determinando, così, una diversa soglia di accesso per ogni regione.”.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX  
ART. 41, COMMA 4°, C.P.A.

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa alle ulteriori prove del concorso;

- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i candidati potenzialmente controinteressati;

**RILEVATO CHE**

la notifica del ricorso nei modi ordinari risulta essere assai gravosa in ragione della non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati, nonché del numero degli stessi,

**CONSIDERATO CHE**

**codesto Ecc.mo TAR Lazio – Roma, con ordinanza n. 9733/2020, ha già autorizzato la ricorrente ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione.**

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

**FA ISTANZA**

all'Ecc.mo Presidente della Sezione III Bis affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4, del C.P.A., la scrivente difesa ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo e del presente ricorso proposto nella forma dei motivi aggiunti tramite la pubblicazione degli stessi atti sul sito web del Ministero dell'Istruzione.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si precisa, inoltre, che, trattandosi di pubblico impiego, sarà versato l'importo di € 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firmano anche per la ricorrente, giusta procura in calce al presente atto".

Avv. Pasquale Marotta

Firmato digitalmente da: MAROTTA PASQUALE  
Ruolo: avvocato  
Motivo: firma digitale  
Luogo: Caserta  
Data: 25/11/2020 19:17:53

***Avv. Pasquale Marotta***  
*Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori*  
*Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione*  
*Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali*  
*Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta*  
*Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561*  
pec: [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO  
– ROMA**

**Ricorre la sig.ra Galasso Samira**, nata a Salerno il 3/08/1987 e residente in Felitto (SA) alla via Insorti Ungheresi n. 20, C.F. GLS SMR 87M43H703V, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia in Roma, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Caracuzzo, via Di Villa Pepoli, 4. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni del presente procedimento anche mediante fax al n. 0823/220561 e/o all'indirizzo pec: [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it);

**CONTRO**

- **Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **Consorzio Interuniversitario CINECA**, in persona del Legale rapp.te p.t.,

**per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:**

- a) del Decreto prot. n. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0014419 del 18-06-2019, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di pubblicazione dell'elenco dei candidati, per la Regione Campania, ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, indetto D.D.G. del

20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 102 del 28 dicembre 2018;

- b) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte di cui all'articolo 13 del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018;
- c) del punteggio di 91/100 attribuito alla prova preselettiva svolta dalla ricorrente e restituito alla medesima candidata al termine della prova preselettiva;
- d) del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 102 del 28 dicembre 2018, di indizione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nella parte in cui, all'art. 12, comma 6, stabilisce che ***“All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati paria a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all’art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile, ...”***;
- e) del successivo comma 7 del medesimo articolo, nella parte in cui stabilisce che *“Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. ...”*;
- f) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18.12.2018, prot. n. 863, recante: “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”, nella parte in cui all'articolo 4, comma 3, stabilisce che *“... 3. Alla prova scritta è*

*ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente.”;*

- g)** nonché del successivo comma 4 del medesimo articolo, nella parte in cui stabilisce che *“Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale”;*.

### **FATTO**

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 102 del 28 dicembre 2018.

L'art. 11 del bando di concorso, rubricato “Prove d'esame”, stabilisce che *“1. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'art. 13, nella prova orale di cui all'art. 14 e nella valutazione dei titoli di cui all'art. 5. 2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale. La prova si puo' svolgere in piu' sessioni....”*

Il successivo articolo 12, stabilisce che *“... 6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.”... [omissis] ... “7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”.*

**La ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, ha partecipato al concorso de quo per la Regione Campania, il cui numero dei posti previsti dal bando è pari a 160.**

**Ella ha partecipato alla prova preselettiva, conseguendo il punteggio di 91/100.**

In data 18-06-2019, con Decreto prot. n. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0014419 del Direttore Generale dell'USR Campania, è stato pubblicato l'elenco dei candidati, per la Regione Campania, ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico de quo.

**I candidati ammessi a sostenere le prove scritte per la Regione Campania, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, sono stati in numero pari a 480, nonché coloro i quali hanno conseguito alla prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato nell'ultima posizione utile, per un totale complessivo di 506 candidati.**

**Più in dettaglio sono stati ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 92/100 punti.**

**L'odierna ricorrente, come detto, ha conseguito un punteggio complessivo di 91 punti e, pertanto, non è stata ammessa a sostenere le prove scritte successive.**

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati, in parte qua, per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS, DEL D.P.R. 487/94 SS.MM.II.; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18.12.2018, prot. n. 863, sono state dettate: “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”.

L'articolo 4, comma 3, del citato decreto stabilisce che “... 3. *Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente.*”

Il successivo comma 4 del medesimo articolo, stabilisce che “*Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.*”.

In virtù del citato Decreto, con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 102 del 28 dicembre 2018, è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA.

L'art. 11 del bando di concorso, rubricato “Prove d'esame”, stabilisce che “1. *Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'art. 13, nella prova orale di cui all'art. 14 e nella valutazione dei titoli di cui all'art. 5. 2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale. La prova si può svolgere in più sessioni....*”

Il successivo articolo 12, rubricato “Prova Preselettiva”, stabilisce che “1. *La prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il territorio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR e consiste nella somministrazione di cento quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nel successivo art.*

13. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei cento quesiti somministrati è diversificato per ciascun candidato. Lo svolgimento della prova preselettiva è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica. La prova ha una durata massima di cento minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La prova si può svolgere in più sessioni. 2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 marzo 2019, negli albi e nei siti internet degli USR competenti a gestire la procedura, nonché sul sito internet del Ministero, è reso noto il calendario comprensivo del giorno e dell'ora di svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 3. L'elenco delle sedi della prova preselettiva, l'esatta ubicazione, l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti sulla base della regione per la quale hanno presentato la domanda di partecipazione e le ulteriori istruzioni operative, sono comunicati almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero e degli USR competenti. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 4. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. I quesiti di cui al precedente comma 1 sono estratti da una banca dati di quattromila quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, almeno venti giorni prima dell'avvio della prova preselettiva. 5. La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. Il punteggio della prova preselettiva è restituito al termine della stessa. 6. **All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere**

*le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. ...”.*

**La ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, ha partecipato al concorso de quo per la Regione Campania, il cui numero dei posti previsti è pari a 160.**

**Ella ha partecipato alla prova preselettiva, conseguendo il punteggio di 91/100.**

In data 18-06-2019, con Decreto prot. n. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0014419 del Direttore Generale dell'USR Campania, è stato pubblicato l'elenco dei candidati, per la Regione Campania, ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico de quo.

**I candidati ammessi a sostenere le prove scritte per la Regione Campania, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, sono stati in numero pari a 480, nonché coloro i quali hanno conseguito alla prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato nell'ultima posizione utile, per un totale complessivo di n. 506 candidati.**

**Più in dettaglio sono stati ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 92/100 punti.**

**L'odierna ricorrente, come detto, ha conseguito un punteggio complessivo di 91 punti e, pertanto, non è stata ammessa a sostenere le prove scritte successive.**

Come chiarito nel bando di concorso, la prova preselettiva consisteva in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito aveva quattro opzioni di risposta, di cui una sola doveva essere corretta.

La prova ha avuto la durata di 100 minuti, al termine dei quali il sistema ha interrotto la procedura e acquisito definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

La prova preselettiva assegnava un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data o errata.

Il punteggio della prova preselettiva è stato restituito al termine della stessa.

I quesiti somministrati ai candidati nella prova preselettiva sono stati estratti da una banca dati di 4000 quesiti resa nota, tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, venti giorni prima della prova.

**Sul punto giova precisare che un test con quesiti a risposta multipla, com'è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).**

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte “errate”, note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere **una sola risposta corretta**;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo **non ambiguo**.

**Ebbene, nella prova preselettiva relativa al concorso de quo, tali criteri non sono stati osservati.**

**Invero, nei 100 quesiti somministrati nella prova preselettiva, la ricorrente ha riscontrato un quesito formulato in modo ambiguo che ha indotto in errore la stessa candidata.**

**All'uopo si riporta il testo del quesito n. 35 somministrato alla ricorrente:**

**Domanda 35:** *“In base all'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, nella scuola secondaria di secondo grado, l'organo di garanzia interno alla scuola di norma comprende:*

*a il Dirigente Scolastico che lo presiede, due rappresentanti eletti dai genitori e due rappresentanti eletti dagli studenti*

*b il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti*

*e il presidente del consiglio di istituto che lo presiede, due rappresentanti eletti dai genitori e due rappresentanti eletti dagli studenti*

*d il presidente del consiglio di istituto che lo presiede, un docente, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti*

**Risposta ritenuta corretta dal MIUR:** *“b il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti”.*

**Ebbene, l'art. 5 (Impugnazioni) del D.P.R. n. 249/98, stabilisce che “1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.**

**2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.**

**3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui**

*conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.*

*4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori".*

Tuttavia, occorre rilevare che il citato articolo 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e' sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 235/2007.

Per cui, l'incipit della domanda doveva essere del seguente tenore "In base all'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, come modificato dall'art. 2 del d.P.R. n. 235/2007", o con l'utilizzo di un'analogia locuzione, al fine di non indurre in errore il candidato.

In merito, occorre rilevare che con riferimento alle materie giuridiche, il Consiglio di Stato ha chiarito che "il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo"(cfr. Cons. Stato, 6 maggio 2004 n. 2797).

Ed ancora: "...l'esigenza di ridurre la complessità dell'argomentazione giuridica ad un quesito semplice e diretto, in relazione al quale una sola delle risposte succintamente formulate, è quella esatta, determina che, poiché occorre mantenersi su un piano di immediatezza, concretezza ed obiettività nella relazione domanda-risposta, il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo, non potendo ricorrere a strumenti interpretativi (ad esempio, ad una ampia interpretazione logico-

*sistematica, ovvero tenendo conto di differenti tesi di dottrina e giurisprudenza); metodi che, ove seguiti, porterebbero a problematizzare la risposta e, addirittura, a poter ritenere esatta più di una risposta, in dipendenza di diversi presupposti argomentativi”(cfr. TAR Campania - Napoli, sez. II, sent. n.1165/2008).*

**CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI ALLA CONTESTAZIONE DEL QUESITO:**

**In primis, occorre ribadire che la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di 91,00 punti.**

**Laddove venisse, comunque, ritenuta valida la risposta data dalla ricorrente, stante la patente ambiguità del quesito, ella avrebbe diritto all’attribuzione di ulteriori punti 1,00, e, quindi, avrebbe diritto a partecipare alle successive prove concorsuali.**

In secondo luogo, occorre rilevare che la presenza di *items* formulati in modo ambiguo, non può non aver dispiegato **effetti disorientanti** nell’applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati.

L’enunciato “effetto disorientante” ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l’Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz’altro, fatto emergere l’errore, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova preselettiva suddetta.

**Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall’amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non**

ammissione della ricorrente alle prove concorsuali successive a quella preselettiva.

Sul punto, peraltro, giova richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, *“a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz”*, hanno disposto l'ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una *“obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti”*, sia perché l'Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela e di ripetere la procedura.

Pertanto, si chiede che venga ordinato all'Amm.ne resistente di ammettere la ricorrente alle ulteriori prove del concorso, al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

2) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS, DEL D.P.R. 487/94 SS.MM.II.

Come già esposto in precedenza, l'articolo 12, rubricato “Prova Preselettiva”, stabilisce che “... 6. *All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando.* Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonche' i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis,

*della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. ...”.*

**A ben vedere, la determinazione della soglia di “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”, ai fini dell’ammissione alle successive prove scritte, appare oltremodo restrittiva, arbitraria, illogica e in contrasto con i criteri legislativi disciplinanti le procedure di reclutamento del personale docente.**

I provvedimenti impugnati con il presente ricorso mostrano, infatti, evidenti vizi di legittimità in relazione ai principi normativi sanciti in materia di reclutamento dei dipendenti pubblici.

Occorre premettere, infatti, che la disciplina generale relativa allo svolgimento di prove preselettive nell'ambito dei concorsi pubblici è contenuta nel DPR n. 487/1994, il cui articolo 7, al comma 2 bis, prevede che *“le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”*.

Dalla complessiva lettura dell'articolo 7 citato emerge l'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nella redazione del bando di concorso pubblico, sia per quanto riguarda la scelta di prevedere lo svolgimento della prova preselettiva, sia per quanto concerne i programmi della medesima prova.

**Tuttavia, la funzione delle prove preselettive è quella di sfolire il numero dei candidati che possono accedere alle prove scritte ed orali.**

Invero, l'art. 1, comma 2, del Regolamento sui concorsi sancisce il principio di economicità dell'attività dell'amministrazione, che può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, con la conseguenza che

l'amministrazione si dovrebbe limitare a stabilire una soglia minima di quesiti da superare, non eccessivamente elevata, al fine di ammettere i candidati che si avvicinino o superino detta soglia.

**Essa, infatti, è finalizzata unicamente ad operare una prima scrematura tra gli aspiranti.**

Di conseguenza, ben poteva l'Amministrazione fissare una soglia di sbarramento per l'accesso alla successiva prova scritta, rientrando nell'ampia discrezionalità della medesima la fissazione delle modalità di svolgimento, dei contenuti delle prove e delle relative soglie di ammissione.

Tuttavia, tale ampia discrezionalità soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è sottoposto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l'aver previsto, come criterio di sbarramento per l'ammissione alle successive prove scritte, l'ammissione di **“un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”**.

**Invero, tale criterio è risultato oltremodo eccessivo rispetto alla finalità sottesa alla prova preselettiva che, com'è noto, realizza una mera scrematura dei candidati.**

**Infatti, tale criterio, di fatto, ha determinato una soglia di sbarramento di gran lunga superiore alla sufficienza.**

**L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta stabilendo una soglia pari a 60/100 che, rapportato in decimi, corrisponde ai 6/10.**

Posto, infatti, che la prova preselettiva costituisce la porta di accesso al concorso pubblico, occorre allora verificare se, nel caso di specie, la soglia determinata dal D.M. 863/2018 e dal successivo bando di concorso (D.D.G. del 20 dicembre 2018, n. 2015), sia stata correttamente e giustamente determinata

dall'Amministrazione resistente e ciò anche in considerazione della specifica funzione demandata dal Legislatore al meccanismo preselettivo.

**In riferimento a tale ultimo aspetto, giova premettere che la giurisprudenza amministrativa, in più occasioni, ha chiarito che l'obiettivo precipuo della prova preselettiva è quello di realizzare una prima "scrematura" dei partecipanti alla procedura concorsuale, finalizzato a sfoltire il numero degli stessi, quando questo sia eccessivamente elevato rispetto ai posti messi a concorso.**

In tal senso: *"La prova preselettiva di cui all'art. 7, comma 2-bis del D.P.R. 9 maggio 1994 è dunque finalizzata all'accertamento del grado di "cultura generale" del candidato, onde operare una prima scrematura tra gli aspiranti; per accertare il possesso, da parte loro, di un livello di preparazione minimo in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo"* (cfr. Tar Lazio Sez. Seconda Quater - Sent. del 10.11.2010, n. 33368). **Trattasi, dunque, di prove finalizzate precipuamente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati sulla base di una preparazione che non può che essere generale e, quindi, di una preparazione non approfondita, attesa la sottoposizione – nel prosieguo – dei candidati alle prove scritte ed orali, esclusivamente alle quali deve essere attribuito il compito di vagliare il possesso dei requisiti specifici** (TAR Sardegna, sent. 3 Ric. n. 4825/2004 21 agosto 2004, n. 1298; TAR Campania, Sez. IV, sent. 8 agosto 2003, n. 11038).  
Ciò posto, appare evidente che la determinazione di un criterio di ammissione alla successiva prova, quale quello di **"un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione"**, risulta estremamente penalizzante ai fini dell'accesso al successivo concorso vero e proprio e si discosta ampiamente dalle specifiche finalità della prova

preselettiva, evidenziate dalla giurisprudenza sopra richiamata, realizzando piuttosto una vera e propria “selezione” dei candidati, tipica della fase concorsuale.

**Tanto più se si considera che, ai sensi dell’art. 12, comma 7, del bando di concorso “Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”.**

A ben vedere, una prima scrematura degli aspiranti sarebbe stata comunque possibile ove l’Amministrazione, per il superamento della prova preselettiva, avesse richiesto il conseguimento di un punteggio pari alla “sufficienza”, ovvero pari a 60/100.

Una scelta operata in tal senso sarebbe risultata, altresì, perfettamente in linea con il principio di carattere generale desumibile dall’art. 1, comma 2, del sopra citato DPR n. 487/1994.

Pertanto, se l’obiettivo precipuo della prova preselettiva è quello di operare una prima scrematura tra gli aspiranti, non si comprende la ratio dei provvedimenti impugnati.

**Tale soglia, come già riferito, risulta essere eccessivamente penalizzante, determinando una notevole contrazione del principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici.**

Per contro, laddove l’Amm.ne resistente avesse previsto, come soglia di superamento della prova preselettiva, il punteggio di 60/100, ovvero 6/10, vi sarebbe stata una maggiore partecipazione al concorso de quo, **senza per questo minare l’obiettivo della procedura concorsuale di selezionare i meritevoli.**

Oltretutto, come più volte chiarito, l’obiettivo precipuo della prova preselettiva non è quello di operare una selezione tipica della fase concorsuale, bensì quello di realizzare una prima scrematura dei candidati e finalizzato ad accertare il possesso **di un livello di preparazione minimo in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati**

che dispongono di serie basi, e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo.

Quindi, la prova preselettiva non mira ad accertare un elevato livello di preparazione dei candidati e, pertanto, non può essere prevista una elevata soglia di superamento della stessa che, peraltro, sia eccessiva rispetto alle finalità sottese al meccanismo preselettivo.

Tanto più che, nella fattispecie in esame, come già riferito, “Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere viziati di eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, oltre che in contrasto con la normativa di cui al DPR n. 487/1994.

A tal proposito, giova evidenziare che il TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, in relazione al concorso a cattedre indetto con DDG n. 82/2012, con sentenza n. 14357/2015, ha chiarito: *“Data la funzione di “sfoltimento” dell’accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, come peraltro evidenziato dagli stessi ricorrenti che hanno fatto riferimento anche all’art. 1, comma 2 del Regolamento sui concorsi laddove sancisce il principio di economicità dell’operato dell’Amministrazione che può ricorrere all’ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l’Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali”* (cfr. nello stesso senso: TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, sentenze nn. 272/14, 284/14, 285/14, 287/14, 326/14, 327/14 e 5711/14, 384/15, 1039/15, 4039/15, 4003/2015, 4006/2015, 4018/2015 e 4039/2015).

2) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA’,

ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

La disciplina contenuta nell'art. 4, comma 3 del D.M. n. 863/2018, nonché nel successivo bando di concorso all'art. 12, comma 6, è illegittima anche sotto diversi ed ulteriori profili.

All'uopo, appare opportuno richiamare la normativa prevista in materia di concorsi pubblici e, segnatamente, le disposizioni con le quali il legislatore ha introdotto lo strumento della prova preselettiva.

Il DPR 487/94, all'art. 7, comma 2 bis, espressamente prevede che: *“Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni, le quali possono anche prevedere che le stesse prove siano predisposte sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”*.

Allo stesso modo, l'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede: *“1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;...”*.

Ebbene, dalla normativa richiamata si evince chiaramente che il Legislatore ha lasciato ampi margini discrezionali all'Amministrazione per la regolamentazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali di preselezione.

Tuttavia, tale discrezionalità è sempre e comunque subordinata al rispetto dei principi costituzionali e legislativi vigenti in materia di pubblici concorsi.

L'ordinamento giuridico prevede la possibilità per la P.A. di stabilire dei criteri di selezione più restrittivi e stringenti, **i quali debbono essere sorretti da ragioni ben precise ed attinenti alla specifica esigenza di reclutamento di personale maggiormente qualificato, ma che siano comunque compatibili con i valori a rilevanza costituzionale.**

Sul punto, la Corte Costituzionale, ha più volte affermato che è possibile in alcuni limitati casi consentire la previsione di condizioni di accesso e di selezione più restrittive, ma l'area delle eccezioni deve essere comunque delimitata in modo rigoroso e deve essere subordinata alla ricerca e all'accertamento di specifiche e particolari capacità professionali ritenute necessarie alla proficua funzionalità dell'amministrazione.

In più occasioni, infatti, i Giudici di Legittimità hanno precisato che: *“le deroghe ai principi del pubblico concorso possono essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee e giustificarle (ex plurimis: Corte Costituzionale, sentenze n. 90 del 2012; n.195, n. 150 e n. 100 del 2010 n.293 del 2009).*

In tale contesto, con sentenza n. 90/2012, la Corte Costituzionale è intervenuta chiarendo e spiegando i principi fondamentali dell'ordinamento previsti in materia di pubblici concorsi.

In detta pronuncia si legge: *“L'elusione del principio del concorso pubblico .. renderebbe, altresì, possibile «un'eccessiva e non preventivabile **compressione del carattere aperto dei meccanismi di selezione,** così da consentire, in ultima analisi, che la selezione del personale a mezzo di concorso pubblico sia relegata a ipotesi marginali e sia assicurata entro percentuali esigue e, comunque, non predeterminate (cfr. sentenza n. 213 del 2010)».* In tale quadro, questa Corte ha altresì escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla

*partecipazione alle procedure selettive, **chiarendo che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio**, (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004)» (sentenza n. 68 del 2011).”*

Giova rilevare che sull'argomento è intervenuta anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha più volte affermato il principio secondo il quale l'amministrazione ha un ampio potere discrezionale nell'individuazione dei criteri per l'ammissione ad un concorso pubblico, che, tuttavia, è esercitabile sempre nel pieno rispetto dei principi costituzionali e tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire ed è sindacabile sotto il profilo della legittimità solo nell'ipotesi di manifesta inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà di tale scelta rispetto alle funzioni inerenti al posto messo a concorso (*cfr. ex multis: Consiglio di Stato, sentenza n. 634/2012; n. 2494/2010, 4994/2009*).

**Ebbene, analizzando la fattispecie concreta oggi in discussione, appare del tutto evidente che le limitazioni previste dalle disposizioni impugnate, nella parte in cui consentono l'accesso alle prove scritte solo ad “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”, costituiscono, di fatto, un ostacolo alla partecipazione dei candidati alla vera e propria procedura concorsuale, atteso che la prova preselettiva non costituisce una prova concorsuale e, soprattutto, non rappresenta uno strumento di selezione dei meritevoli, bensì un mero strumento preordinato al ridimensionamento del numero dei partecipanti.**

Così operando, l'Amministrazione non ha garantito il rispetto dei principi costituzionali previsti in tema di accesso al concorso e di selezione dei candidati in concreto meritevoli nelle materie attinenti il profilo professionale da ricoprire.

**Ciò evidenzia, ulteriormente e qualora ce ne fosse bisogno, l'eccessiva selezione realizzata dall'Amm.ne resistente con una prova preselettiva congegnata come una vera e propria prova concorsuale, nonostante la**

**diversa natura della stessa, così come espressamente prevista dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra richiamata.**

**È possibile, a questo punto, affermare che la prova preselettiva in esame è inidonea a realizzare una MERA scrematura dei candidati, rappresentando, invece, una VERA E PROPRIA selezione dei candidati!!**

**A tal proposito, è utile ribadire che, in ogni caso, la prova preselettiva non rappresenta affatto una prova concorsuale, bensì solo ed esclusivamente uno strumento di “scrematura” dei candidati, il cui utilizzo è giustificato solo da esigenze di celerità e di snellimento del concorso, e che non può in alcun modo restringere l’accesso al pubblico concorso.**

**Infatti, la selezione dei candidati più meritevoli è un compito affidato solo ed esclusivamente alle ulteriori prove del concorso (scritte e orali) per le quali è prevista, nel rispetto della normativa sui concorsi pubblici, una soglia di sbarramento, pari a 21/30 (7/10), che consente di esaminare i candidati sulle materie relative al profilo professionale da ricoprire.**

**Orbene, la previsione, contenuta nei bandi, di ammettere alla prova scritta, e, dunque, al concorso vero e proprio, *“un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”*, si sostanzia in una soglia di sbarramento eccessivamente elevata (di gran lunga superiore ai 60/100) che limita notevolmente l’accesso al concorso pubblico per le ragioni finora esposte.**

**A ben vedere, se l’amministrazione avesse effettivamente voluto procedere ad una scrematura mediante la prova preselettiva, avrebbe dovuto determinare il punteggio minimo nella misura di 60/100, che, rapportato in decimi, è pari a 6/10 (la “sufficienza”).**

**In virtù di quanto finora addotto, è evidente che la scelta dell’Amministrazione di limitare l’accesso alla prova scritta ad *“un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”*, che, di fatto, si è concretizzata in una soglia di sbarramento di gran lunga superiore ai 6/10, è**

manifestamente arbitraria e illogica, oltre che illegittima per palese contrasto con i principi di rango costituzionale e con la normativa di cui al Regolamento sui concorsi pubblici.

**Né, tantomeno, è manifesta la motivazione sottesa a tale decisione.**

Infatti, in virtù dei principi giurisprudenziale in precedenza ribaditi, è evidente che l'amministrazione **ha un preciso obbligo di specificare le ragioni che hanno determinato l'applicazione di un criterio che, in concreto, restringe l'accesso al concorso mediante l'individuazione di un punteggio elevato da raggiungere all'esito della prova preselettiva che rappresenta la porta di accesso alla procedura concorsuale e, di conseguenza, pregiudica la P.A. per una evidente riduzione aprioristica dei candidati.**

**Ebbene, nella fattispecie in esame è palese il difetto di motivazione.**

**Ma c'è di più!!!**

L'Amm.ne resistente, nel D.M. n. 863/2018, all'articolo 4, rubricato "Prova preselettiva", ha previsto che *"1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, ..."*.

Il richiamato comma 5 dell'articolo 3, stabilisce che *"I bandi di cui all'articolo 10 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili"*.

**Di analogo tenore è la disposizione contenuta nel bando di concorso impugnato, ove all'articolo 11, comma 2, si prevede che "Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, ..."**

**Ciò posto, non si comprende il motivo per il quale, poi, l'Amm.ne abbia stabilito al comma 3 dell'art. 4 del D.M. n. 863/2018 che "Alla prova scritta è**

ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente...”.

Allo stesso modo, tale previsione è stata confermata anche nel bando di concorso impugnato.

Così operando, l’Amm.ne ha ulteriormente ristretto il numero di candidati da ammettere alle prove scritte, ammettendo “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente”, nonostante avesse previsto che la preselezione sarebbe stata operata solo nel caso in cui “il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili”.

In altri termini, laddove il numero dei partecipanti al concorso, nelle singole regioni, fosse stato, ANCHE DI POCO, inferiore a “quattro volte il numero dei posti disponibili”, tutti i candidati sarebbero stati ammessi direttamente alle prove scritte.

Mentre, nel caso in cui il numero dei partecipanti al concorso fosse stato superiore a “quattro volte il numero dei posti disponibili”, come di fatto verificatosi, sarebbero stati ammessi alle prove scritte SOLO “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente”.

E’ evidente la contraddittorietà della scelta operata dall’Amm.ne resistente, la quale si traduce in un meccanismo che rimette alla incontrollata discrezionalità della stessa Amministrazione la scelta del numero di candidati da convocare alla fase concorsuale successiva, non ancorandola ad obiettivi e predeterminati parametri di riferimento.

E ciò in palese violazione dei principi di correttezza, trasparenza e favor participationis che devono, invece, governare le procedure di reclutamento.

L’accesso alla fase concorsuale successiva è, di fatto, condizionato da margini di assoluta incertezza ed aleatorietà, che si traducono nella creazione, ex post, di una soglia di sbarramento, totalmente rimessa alla discrezionalità amministrativa.

A tal proposito si cita la sentenza n. 336/2013 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica), nella quale si afferma che *“Sostiene, all’opposto, il difensore della P.A.T. che rientrerebbe nel legittimo esercizio del (più elevato rispetto alla mera sufficienza) potere discrezionale dell’Amministrazione la scelta di fissare nel bando di concorso una diversa soglia di sbarramento al fine del superamento della prova preselettiva: ciò, a detta della stessa difesa, risponderebbe all’esigenza di ottenere una “scrematura” della altrimenti troppo elevata platea di candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, in rapporto al numero dei posti da coprire.*

*Sennonché, ritiene il Collegio che tali, pur comprensibili, ragioni di (eccessiva) economicità del procedimento siano recessive rispetto ai già menzionati principi di ragionevolezza, insiti nel sistema del reclutamento degli insegnanti. Invero, nel settore della scuola le prove di esame degli aspiranti all’insegnamento devono essere volte alla valutazione della preparazione conseguita e della capacità professionale del futuro docente, che evidentemente non si esprimono con semplici conoscenze nozionistiche (queste sole accertabili mediante i quesiti a risposta multipla che formano oggetto delle prove preselettive) ma nella formazione culturale del candidato, all’interno della quale è possibile accertare le sue capacità di pensiero, di critica, di espressione e, soprattutto, di chiarezza nella comunicazione del sapere, cioè didattiche.*

*Lo sbarramento imposto dalla P.A.T. mediante la soglia della sufficienza qualificata di 35/50 finisce, dunque, per favorire illogicamente soltanto i candidati più preparati dal punto di vista nozionistico, restando così preclusa la possibilità di valutare le capacità professionali di numerosi altri candidati, forse più dotati dal punto di vista culturale e didattico”.*

**Da quanto detto appare evidente che i provvedimenti impugnati risultano essere viziati di eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità e ingiustizia manifesta.**

**3) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

**Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che la ricorrente laddove avesse partecipato al concorso in altra Regione sarebbe stata ammessa, di pieno diritto alle prove scritte.**

**Invero, in molte Regioni d'Italia, la soglia di sbarramento è stata di gran lunga inferiore a quella determinata nella Regione Campania.**

**All'uopo si riportano di seguito le soglie di sbarramento per tutte le regioni:**

- Abruzzo punteggio minimo 90**
- Basilicata punteggio minimo 90**
- Calabria punteggio minimo 91**
- Campania punteggio minimo 92**
- Emilia Romagna punteggio minimo 78**
- Friuli Venezia Giulia punteggio minimo 78**
- Lazio punteggio minimo 83**
- Liguria punteggio minimo 74**
- Lombardia punteggio minimo 76**
- Marche punteggio minimo 81**
- Molise punteggio minimo 89**
- Piemonte punteggio minimo 76**
- Puglia punteggio minimo 92**
- Sardegna Punteggio minimo 86**
- Sicilia punteggio minimo 93**
- Toscana punteggio minimo 75**

- Umbria punteggio minimo 80
- Veneto punteggio minimo 76.

Da quanto riportato appare evidente che laddove la ricorrente avesse partecipato in altra regione sarebbe stata ammessa, di pieno diritto, alle successive prove concorsuali.

Qualora il bando avesse previsto un punteggio minimo nazionale, ciò avrebbe evitato le disparità di trattamento che si sono verificate nelle diverse regioni.

Anche per tale motivo è illegittimo il bando di concorso, così come pure il D.M. n. 863/2018, che prevede l'ammissione alle prove scritte di *“un numero di candidati paria a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”*, determinando, così, una diversa soglia di accesso per ogni regione.

#### **DOMANDA CAUTELARE**

I motivi adottati fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che, così come riportato all'art. 3 del Decreto prot. n. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0014419 del 18-06-2019, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, *“Con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami, del 20 settembre 2019, sul sito internet dell'USR per la Campania, nonché sul sito internet del Ministero, verrà reso noto il giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 comma 6 del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018”*.

Pertanto, appare opportuna l'ammissione con riserva dell'odierna ricorrente alle prove concorsuali al fine di evitare che ella sia illegittimamente e definitivamente estromessa dalla procedura concorsuale.

Oltretutto, la partecipazione della ricorrente al concorso e, in particolare, alle prove successive (prove scritte e prova orale), eviterebbe la definitiva ed irrimediabile esclusione della stessa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, eviterebbe la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel primo motivo di ricorso.

Per contro, laddove la ricorrente venisse definitivamente estromessa dalla procedura concorsuale, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, l'Amm.ne dovrebbe rifare l'intera procedura.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, la partecipazione al concorso comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione della ricorrente alle prove successive del concorso, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione dei candidati, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

**In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale".**

**Ragion per cui, può agevolmente concludersi che "Nelle procedure concorsuali, la concessione della misura cautelare (sotto forma di ammissione con riserva alle prove scritte) tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco e si presenta, ad un tempo, misura idonea ad evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale, rispetto al quale il pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo".**

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo "che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria" (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27.5.2005 n. 2733).

**Pertanto, appare opportuno ordinare all’Amm.ne resistente di ammettere con riserva l’odierna ricorrente al concorso e, in particolare, alle prove successive (prove scritte e prova orale), al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell’intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.**

**P.Q.M.**

si conclude per l’accoglimento del ricorso e dell’incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è relativa a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in calce.

Firmato da:MAROTTA PASQUALE  
Ruolo:AVVOCATO  
Luogo:Caserta  
Data: 15/07/2019 18:40:54

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza Presidenziale n. 3542/2020 del TAR Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, depositata in data 20 novembre 2020, resa sul ricorso R.G. n. 9205/2019, e con le modalità indicate con l’ordinanza n. 839 del 2019 del Tar del Lazio (richiamata nell’ordinanza n. 3542/2020).

Il processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

Firmato digitalmente da: MAROTTA PASQUALE  
Ruolo: avvocato  
Motivo: firma digitale  
Luogo: Caserta  
Data: 25/11/2020 19:20:44

**Avv. Pasquale Marotta**  
*Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori*  
*Specializzato in Diritto Amm.ove Scienza dell'Amministrazione*  
*Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali*  
*Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta*  
*Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561*  
*pec: [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it)*

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO – ROMA**

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

**R.G. n. 9205/2019 - Sezione Terza Bis**

per la sig.ra Galasso Samira, nata a Salerno il 3/08/1987 e residente in Felitto (SA) alla via Insorti Ungheresi n. 20, C.F. GLSSMR87M43H703V, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale eletta domicilio in Roma alla via Villa Pepoli, 4, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Caracuzzo. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni del presente procedimento mediante fax al n. 0823/220561 o all'indirizzo pec: [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it)

**Contro**

- **Il Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **USR Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli**, in persona del legale rapp.te p.t.;
- **Consorzio Interuniversitario CINECA**, in persona del Legale rapp.te p.t.,

**per l'annullamento**

- a) del Decreto prot. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0028488 del 25-09-2020, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di approvazione e pubblicazione della

- graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), per i posti messi a concorso nella regione CAMPANIA;
- b) della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), per i posti messi a concorso nella regione CAMPANIA, allegata al decreto impugnato sub a);
- c) dell'avviso, prot. n. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0028788 del 28/09/2020, del Dirigente dell'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, di pubblicazione dell'elenco graduato dei candidati che hanno superato le prove concorsuali e che non risultano iscritti nella graduatoria regionale di merito;
- d) del relativo elenco graduato dei candidati che hanno superato le prove concorsuali e che non risultano iscritti nella graduatoria regionale di merito;
- e) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali.

#### **FATTO**

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 102 del 28 dicembre 2018.

L'art. 11 del bando di concorso, rubricato "Prove d'esame", stabilisce che *"1. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'art. 13, nella prova orale di cui all'art. 14 e nella valutazione dei titoli di cui all'art. 5. 2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte"*

*indicate all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale. La prova si puo' svolgere in piu' sessioni..."*

Il successivo articolo 12, stabilisce che "... 6. *All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.*"... [omissis] ... "7. *Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito*".

**La ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, ha partecipato al concorso de quo per la Regione Campania, il cui numero dei posti previsti dal bando è pari a 160.**

**Ella ha partecipato alla prova preselettiva, conseguendo il punteggio di 91/100.**

In data 18-06-2019, con Decreto prof. n. m. pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0014419 del Direttore Generale dell'USR Campania, è stato pubblicato l'elenco dei candidati, per la Regione Campania, ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico de quo.

**I candidati ammessi a sostenere le prove scritte per la Regione Campania, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, sono stati in numero pari a 480, nonché coloro i quali hanno conseguito ella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato nell'ultima posizione utile, per un totale complessivo di 506 candidati.**

Più in dettaglio sono stati ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 92/100 punti.

**L'odierna ricorrente, come detto, ha conseguito un punteggio complessivo di 91 punti e, pertanto, non è stata ammessa a sostenere le prove scritte successive.**

A seguito di ciò, ella ha proposto ricorso (R.G. n. 9205/2020) dinanzi al TAR Lazio – Roma avverso il Decreto prot. n. 14419 del 18-06-2019, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso de quo; il punteggio di 91/100 attribuito alla propria prova preselettiva; il D.D.G. del 20 dicembre 2018, n. 2015, di indizione del concorso; nonché avverso il D.M. del 18.12.2018, prot. n. 863.

Successivamente, in data 25/09/2020, con Decreto prot. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0028488, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di DSGA, per i posti messi a concorso nella regione CAMPANIA.

**Da qui la necessità del presente ricorso per motivi aggiunti.**

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.**

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS, DEL D.P.R. 487/94 SS.MM.II.; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA..

Quando, come nella fattispecie in esame, con il ricorso introduttivo siano state proposte censure che, laddove accolte, comporterebbero l'invalidazione dell'intera procedura concorsuale, appare prioritario ed assorbente il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto il legislatore, con l'art. 1 della

legge 21.7.2000, n. 205, a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purchè connessi all'oggetto del giudizio.

Invero, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha formulato varie censure in merito alla prova preselettiva sostenuta.

Ella, in primis, ha chiarito che durante la prova preselettiva è stato somministrato un quesito con risposte errate o opinabili.

**Sul punto giova precisare che un test con quesiti a risposta multipla, com'è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).**

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte "errate", note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere **una sola risposta corretta**;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo **non ambiguo**.

**Ebbene, nella prova preselettiva relativa al concorso de quo, tali criteri non sono stati osservati.**

Invero, nei 100 quesiti somministrati nella prova preselettiva, la ricorrente ha riscontrato un quesito formulato in modo ambiguo che ha indotto in errore la stessa candidata.

All'uopo si riporta il testo del quesito n. 35 somministrato alla ricorrente:

**Domanda 35:** *"In base all'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, nella scuola secondaria di secondo grado, l'organo di garanzia interno alla scuola di norma comprende:*

*a il Dirigente Scolastico che lo presiede, due rappresentanti eletti dai genitori e due rappresentanti eletti dagli studenti*

*b il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti*

*e il presidente del consiglio di istituto che lo presiede, due rappresentanti eletti dai genitori e due rappresentanti eletti dagli studenti*

*d il presidente del consiglio di istituto che lo presiede, un docente, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti*

**Risposta ritenuta corretta dal MIUR: “*b il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti*”.**

**Ebbene, l'art. 5 (Impugnazioni) del D.P.R. n. 249/98, stabilisce che “1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.**

**2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.**

**3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.**

**4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è**

*assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori*".

Tuttavia, occorre rilevare che il citato articolo 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e' sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 235/2007.

Per cui, l'incipit della domanda doveva essere del seguente tenore "In base all'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, come modificato dall'art. 2 del d.P.R. n. 235/2007", o con l'utilizzo di un'analogia locuzione, al fine di non indurre in errore il candidato.

In merito, occorre rilevare che con riferimento alle materie giuridiche, il Consiglio di Stato ha chiarito che "il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo" (cfr. Cons. Stato, 6 maggio 2004 n. 2797).

Ed ancora: "...l'esigenza di ridurre la complessità dell'argomentazione giuridica ad un quesito semplice e diretto, in relazione al quale una sola delle risposte succintamente formulate, è quella esatta, determina che, poiché occorre mantenersi su un piano di immediatezza, concretezza ed obiettività nella relazione domanda-risposta, il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo, non potendo ricorrere a strumenti interpretativi (ad esempio, ad una ampia interpretazione logico-sistematica, ovvero tenendo conto di differenti tesi di dottrina e giurisprudenza); metodi che, ove seguiti, porterebbero a problematizzare la risposta e, addirittura, a poter ritenere esatta più di una risposta, in dipendenza di diversi presupposti argomentativi"(cfr. TAR Campania - Napoli, sez. II, sent. n.1165/2008).

**CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI ALLA CONTESTAZIONE DEL  
QUESITO:**

**In primis, occorre ribadire che la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di 91,00 punti.**

**Laddove venisse, comunque, ritenuta valida la risposta data dalla ricorrente, stante la patente ambiguità del quesito, ella avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori punti 1,00, e, quindi, avrebbe avuto diritto a partecipare alle successive prove concorsuali.**

In secondo luogo, occorre rilevare che la presenza di *items* formulati in modo ambiguo, non può non aver dispiagato **effetti disorientanti** nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati.

L'enunciato "effetto disorientante" ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l'Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz'altro, fatto emergere l'errore, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova preselettiva suddetta.

**Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alle prove concorsuali successive a quella preselettiva.**

Sul punto, peraltro, giova richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea

delle professioni sanitarie, *“a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz”*, hanno disposto l’ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una “obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti”, sia perché l’Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela e di ripetere la procedura. Pertanto, è evidente che sui provvedimenti oggi impugnati, si riverberano per illegittimità derivata, gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo.

2) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 2 BIS, DEL D.P.R. 487/94 SS.MM.II.

Inoltre, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha censurato l’esito della prova preselettiva anche per un ulteriore motivo.

In particolare, ella ha impugnato la disposizione di cui all’art. 12 del bando di concorso nella parte in cui stabilisce che “... 6. All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all’art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. ...”.

Tale disposizione è stata censurata in quanto la determinazione della soglia di “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a

concorso per ciascuna regione", ai fini dell'ammissione alle successive prove scritte, appare oltremodo restrittiva, arbitraria, illogica e in contrasto con i criteri legislativi disciplinanti le procedure di reclutamento del personale docente.

Infatti, la disciplina generale relativa allo svolgimento di prove preselettive nell'ambito dei concorsi pubblici, contenuta nell'art. 7, comma 2 bis, del DPR n. 487/1994, prevede che *"le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione"*.

Dalla lettura dell'articolo 7 citato emerge l'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nella redazione del bando di concorso pubblico, sia per quanto riguarda la scelta di prevedere lo svolgimento della prova preselettiva, sia per quanto concerne i programmi della medesima prova.

Tuttavia, la funzione delle prove preselettive è quella di sfoltire il numero dei candidati che possono accedere alle prove scritte ed orali.

L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso avrebbe potuto essere soddisfatta stabilendo una soglia pari a 60/100 che, rapportato in decimi, corrisponde ai 6/10.

In riferimento a tale ultimo aspetto, giova premettere che la giurisprudenza amministrativa, in più occasioni, ha chiarito che l'obiettivo precipuo della prova preselettiva è quello di realizzare una prima "scrematura" dei partecipanti alla procedura concorsuale, finalizzato a sfoltire il numero degli stessi, quando questo sia eccessivamente elevato rispetto ai posti messi a concorso.

Per contro, la determinazione di un criterio di ammissione alla successiva prova, quale quello di "un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione", risulta estremamente penalizzante

ai fini dell'accesso al successivo concorso vero e proprio e si discosta ampiamente dalle specifiche finalità della prova preselettiva, realizzando piuttosto una vera e propria "selezione" dei candidati, tipica della fase concorsuale.

Pertanto, è evidente che sui provvedimenti oggi impugnati, si riverberano per illegittimità derivata, gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo.

#### **B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

Avverso gli atti oggi impugnati, si estendono, in via derivata, gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo che, di seguito, si riportano.

#### **"DIRITTO**

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS, DEL D.P.R. 487/94 SS.MM.II.; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18.12.2018, prot. n. 863, sono state dettate: "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)".

L'articolo 4, comma 3, del citato decreto stabilisce che "... 3. *Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente.*"

Il successivo comma 4 del medesimo articolo, stabilisce che "*Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.*".

In virtù del citato Decreto, con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 102 del 28 dicembre 2018, è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA.

L'art. 11 del bando di concorso, rubricato "Prove d'esame", stabilisce che *"1. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'art. 13, nella prova orale di cui all'art. 14 e nella valutazione dei titoli di cui all'art. 5. 2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale. La prova si può svolgere in più sessioni...."*

Il successivo articolo 12, rubricato "Prova Preselettiva", stabilisce che *"1. La prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il territorio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR e consiste nella somministrazione di cento quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nel successivo art. 13. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei cento quesiti somministrati è diversificato per ciascun candidato. Lo svolgimento della prova preselettiva è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica. La prova ha una durata massima di cento minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La prova si può svolgere in più sessioni. 2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 marzo 2019, negli albi e nei siti internet degli USR*

competenti a gestire la procedura, nonché sul sito internet del Ministero, e' reso noto il calendario comprensivo del giorno e dell'ora di svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 3. L'elenco delle sedi della prova preselettiva, l'esatta ubicazione, l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti sulla base della regione per la quale hanno presentato la domanda di partecipazione e le ulteriori istruzioni operative, sono comunicati almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero e degli USR competenti. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 4. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. I quesiti di cui al precedente comma 1 sono estratti da una banca dati di quattromila quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, almeno venti giorni prima dell'avvio della prova preselettiva. 5. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. Il punteggio della prova preselettiva e' restituito al termine della stessa. 6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. ...”.

La ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, ha partecipato al concorso de quo per la Regione Campania, il cui numero dei posti previsti è pari a 160.

**Ella ha partecipato alla prova preselettiva, conseguendo il punteggio di 91/100.**

In data 18-06-2019, con Decreto prot. n. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0014419 del Direttore Generale dell'USR Campania, è stato pubblicato l'elenco dei candidati, per la Regione Campania, ammessi a sostenere le prove scritte del concorso pubblico de quo.

**I candidati ammessi a sostenere le prove scritte per la Regione Campania, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, sono stati in numero pari a 480, nonché coloro i quali hanno conseguito ella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato nell'ultima posizione utile, per un totale complessivo di n. 506 candidati.**

Più in dettaglio sono stati ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 92/100 punti.

**L'odierna ricorrente, come detto, ha conseguito un punteggio complessivo di 91 punti e, pertanto, non è stata ammessa a sostenere le prove scritte successive.**

Come chiarito nel bando di concorso, la prova preselettiva consisteva in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito aveva quattro opzioni di risposta, di cui una sola doveva essere corretta.

La prova ha avuto la durata di 100 minuti, al termine dei quali il sistema ha interrotto la procedura e acquisito definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

La prova preselettiva assegnava un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data o errata.

Il punteggio della prova preselettiva è stato restituito al termine della stessa.

I quesiti somministrati ai candidati nella prova preselettiva sono stati estratti da una banca dati di 4000 quesiti rosa nota, tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, venti giorni prima della prova.

**Sul punto giova precisare che un test con quesiti a risposta multipla, com'è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).**

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte "errate", note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere **una sola risposta corretta**;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo **non ambiguo**.

**Ebbene, nella prova preselettiva relativa al concorso de quo, tali criteri non sono stati osservati.**

Invero, nei 100 quesiti somministrati nella prova preselettiva, la ricorrente ha riscontrato un quesito formulato in modo ambiguo che ha indotto in errore la stessa candidata.

All'uopo si riporta il testo del quesito n. 35 somministrato alla ricorrente:

**Domanda 35:** *"In base all'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, nella scuola secondaria di secondo grado, l'organo di garanzia interno alla scuola di norma comprende:*

*a il Dirigente Scolastico che lo presiede, due rappresentanti eletti dai genitori e due rappresentanti eletti dagli studenti*

*b il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti*

*e il presidente del consiglio di istituto che lo presiede, due rappresentanti eletti dai genitori e due rappresentanti eletti dagli studenti*

*d il presidente del consiglio di istituto che lo presiede, un docente, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti*

Risposta ritenuta corretta dal MIUR: *“b il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti”*.

Ebbene, l'art. 5 (Impugnazioni) del D.P.R. n. 249/98, stabilisce che *“1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.*

*2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.*

*3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.*

*4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori”*.

Tuttavia, occorre rilevare che il citato articolo 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e' sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 235/2007.

Per cui, l'incipit della domanda doveva essere del seguente tenore "In base all'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, come modificato dall'art. 2 del d.P.R. n. 235/2007", o con l'utilizzo di un'analogia locuzione, al fine di non indurre in errore il candidato.

In merito, occorre rilevare che con riferimento alle materie giuridiche, il Consiglio di Stato ha chiarito che "il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo" (cfr. Cons. Stato, 6 maggio 2004 n. 2797).

Ed ancora: *"...l'esigenza di ridurre la complessità dell'argomentazione giuridica ad un quesito semplice e diretto, in relazione al quale una sola delle risposte succintamente formulate, è quella esatta, determina che, poiché occorre mantenersi su un piano di immediatezza, concretezza ed obiettività nella relazione domanda-risposta, il candidato non possa che mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo, non potendo ricorrere a strumenti interpretativi (ad esempio, ad una ampia interpretazione logico-sistematica, ovvero tenendo conto di differenti tesi di dottrina e giurisprudenza); metodi che, ove seguiti, porterebbero a problematizzare la risposta e, addirittura, a poter ritenere esatta più di una risposta, in dipendenza di diversi presupposti argomentativi"*(cfr. TAR Campania - Napoli, sez. II, sent. n.1165/2008).

#### CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI ALLA CONTESTAZIONE DEL QUESITO:

In primis, occorre ribadire che la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di 91,00 punti.

Laddove venisse, comunque, ritenuta valida la risposta data dalla ricorrente, stante la patente ambiguità del quesito, ella avrebbe diritto

**all'attribuzione di ulteriori punti 1,00, e, quindi, avrebbe diritto a partecipare alle successive prove concorsuali.**

In secondo luogo, occorre rilevare che la presenza di *items* formulati in modo ambiguo, non può non aver dispiegato **effetti disorientanti** nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati.

L'enunciato "effetto disorientante" ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l'Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz'altro, fatto emergere l'errore, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova preselettiva suddetta.

**Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alle prove concorsuali successive a quella preselettiva.**

Sul punto, peraltro, giova richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, *"a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz"*, hanno disposto l'ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una **"obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti"**, sia perché l'Amm.ne, nonostante la

riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela e di ripetere la procedura.

Pertanto, si chiede che venga ordinato all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente alle ulteriori prove del concorso, al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

2) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS, DEL D.P.R. 487/94 SS.MM.II.

Come già esposto in precedenza, l'articolo 12, rubricato "Prova Preselettiva", stabilisce che "... 6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. ...".

A ben vedere, la determinazione della soglia di "un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione", ai fini dell'ammissione alle successive prove scritte, appare oltremodo restrittiva, arbitraria, illogica e in contrasto con i criteri legislativi disciplinanti le procedure di reclutamento del personale docente.

I provvedimenti impugnati con il presente ricorso mostrano, infatti, evidenti vizi di legittimità in relazione ai principi normativi sanciti in materia di reclutamento dei dipendenti pubblici.

Occorre premettere, infatti, che la disciplina generale relativa allo svolgimento di prove preselettive nell'ambito dei concorsi pubblici è contenuta nel DPR n. 487/1994, il cui articolo 7, al comma 2 bis, prevede che *"le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione"*.

Dalla complessiva lettura dell'articolo 7 citato emerge l'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nella redazione del bando di concorso pubblico, sia per quanto riguarda la scelta di prevedere lo svolgimento della prova preselettiva, sia per quanto concerne i programmi della medesima prova.

**Tuttavia, la funzione delle prove preselettive è quella di sfoltire il numero dei candidati che possono accedere alle prove scritte ed orali.**

Invero, l'art. 1, comma 2, del Regolamento sui concorsi sancisce il principio di economicità dell'attività dell'amministrazione, che può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, con la conseguenza che l'amministrazione si dovrebbe limitare a stabilire una soglia minima di quesiti da superare, non eccessivamente elevata, al fine di ammettere i candidati che si avvicinino o superino detta soglia.

**Essa, infatti, è finalizzata unicamente ad operare una prima scrematura tra gli aspiranti.**

Di conseguenza, ben poteva l'Amministrazione fissare una soglia di sbarramento per l'accesso alla successiva prova scritta, rientrando nell'ampia discrezionalità della medesima la fissazione delle modalità di svolgimento, dei contenuti delle prove e delle relative soglie di ammissione.

Tuttavia, tale ampia discrezionalità soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è sottoposto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l'aver previsto, come criterio di sbarramento per l'ammissione alle successive prove scritte, l'ammissione di "un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione".

Invero, tale criterio è risultato oltremodo eccessivo rispetto alla finalità sottesa alla prova preselettiva che, com'è noto, realizza una mera scrematura dei candidati.

Infatti, tale criterio, di fatto, ha determinato una soglia di sbarramento di gran lunga superiore alla sufficienza.

L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta stabilendo una soglia pari a 60/100 che, rapportato in decimi, corrisponde ai 6/10.

Posto, infatti, che la prova preselettiva costituisce la porta di accesso al concorso pubblico, occorre allora verificare se, nel caso di specie, la soglia determinata dal D.M. 863/2018 e dal successivo bando di concorso (D.D.G. del 20 dicembre 2018, n. 2015), sia stata correttamente e giustamente determinata dall'Amministrazione resistente e ciò anche in considerazione della specifica funzione demandata dal Legislatore al meccanismo preselettivo.

In riferimento a tale ultimo aspetto, giova premettere che la giurisprudenza amministrativa, in più occasioni, ha chiarito che l'obiettivo precipuo della prova preselettiva è quello di realizzare una prima "scrematura" dei partecipanti alla procedura concorsuale, finalizzato a sfoltire il numero degli stessi, quando questo sia eccessivamente elevato rispetto ai posti messi a concorso.

In tal senso: *"La prova preselettiva di cui all'art. 7, comma 2-bis del D.P.R. 9 maggio 1994 è dunque finalizzata all'accertamento del grado di "cultura*

*generale” del candidato, onde operare una prima scrematura tra gli aspiranti; per accertare il possesso, da parte loro, di un livello di preparazione minimo in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo” (cfr. Tar Lazio Sez. Seconda Quater - Sent. del 10.11.2010, n. 33368). Trattasi, dunque, di prove finalizzate precipuamente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati sulla base di una preparazione che non può che essere generale e, quindi, di una preparazione non approfondita, attesa la sottoposizione – nel prosieguo – dei candidati alle prove scritte ed orali, esclusivamente alle quali deve essere attribuito il compito di vagliare il possesso dei requisiti specifici (TAR Sardegna, sent. 3 Ric. n. 4825/2004 21 agosto 2004, n. 1298; TAR Campania, Sez. IV, sent. 8 agosto 2003, n. 11038).*

Ciò posto, appare evidente che la determinazione di un criterio di ammissione alla successiva prova, quale quello di “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”, risulta estremamente penalizzante ai fini dell’accesso al successivo concorso vero e proprio e si discosta ampiamente dalle specifiche finalità della prova preselettiva, evidenziate dalla giurisprudenza sopra richiamata, realizzando piuttosto una vera e propria “selezione” dei candidati, tipica della fase concorsuale.

Tanto più se si considera che, ai sensi dell’art. 12, comma 7, del bando di concorso “Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”.

A ben vedere, una prima scrematura degli aspiranti sarebbe stata comunque possibile ove l’Amministrazione, per il superamento della prova preselettiva, avesse richiesto il conseguimento di un punteggio pari alla **“sufficienza”**, ovvero pari a 60/100.

Una scelta operata in tal senso sarebbe risultata, altresì, perfettamente in linea con il principio di carattere generale desumibile dall'art. 1, comma 2, del sopra citato DPR n. 487/1994.

Pertanto, se l'obiettivo precipuo della prova preselettiva è quello di operare una prima scrematura tra gli aspiranti, non si comprende la ratio dei provvedimenti impugnati.

**Tale soglia, come già riferito, risulta essere eccessivamente penalizzante, determinando una notevole contrazione del principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici.**

Per contro, laddove l'Amm.nc resistente avesse previsto, come soglia di superamento della prova preselettiva, il punteggio di 60/100, ovvero 6/10, vi sarebbe stata una maggiore partecipazione al concorso de quo, senza per questo minare l'obiettivo della procedura concorsuale di selezionare i meritevoli.

Oltretutto, come più volte chiarito, l'obiettivo precipuo della prova preselettiva non è quello di operare una selezione tipica della fase concorsuale, bensì quello di realizzare una prima scrematura dei candidati e finalizzato ad accertare il possesso di un livello di preparazione minimo in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo.

Quindi, la prova preselettiva non mira ad accertare un elevato livello di preparazione dei candidati e, pertanto, non può essere prevista una elevata soglia di superamento della stessa che, peraltro, sia eccessiva rispetto alle finalità sottese al meccanismo preselettivo.

Tanto più che, nella fattispecie in esame, come già riferito, "Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito".

**Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere viziati di eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, oltre che in contrasto con la normativa di cui al DPR n. 487/1994.**

A tal proposito, giova evidenziare che il TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, in relazione al concorso a cattedre indetto con DDG n. 82/2012, con sentenza n. 14357/2015, ha chiarito: *“Data la funzione di “sfoltimento” dell’accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, come peraltro evidenziato dagli stessi ricorrenti che hanno fatto riferimento anche all’art. 1, comma 2 del Regolamento sui concorsi laddove sancisce il principio di economicità dell’operato dell’Amministrazione che può ricorrere all’ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l’Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali”* (cfr. nello stesso senso: TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, sentenze nn. 272/14, 284/14, 285/14, 287/14, 326/14, 327/14 e 5711/14, 384/15, 1039/15, 4039/15, 4003/2015, 4006/2015, 4018/2015 e 4039/2015).

**3) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA’, ILLOGICITA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

La disciplina contenuta nell’art. 4, comma 3 del D.M. n. 863/2018, nonché nel successivo bando di concorso all’art. 12, comma 6, è illegittima anche sotto diversi ed ulteriori profili.

All’uopo, appare opportuno richiamare la normativa prevista in materia di concorsi pubblici e, segnatamente, le disposizioni con le quali il legislatore ha introdotto lo strumento della prova preselettiva.

Il DPR 487/94, all'art. 7, comma 2 bis, espressamente prevede che: *"Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni, le quali possono anche prevedere che le stesse prove siano predisposte sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione"*.

Allo stesso modo, l'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede: *"1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;..."*.

Ebbene, dalla normativa richiamata si evince chiaramente che il Legislatore ha lasciato ampi margini discrezionali all'Amministrazione per la regolamentazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali di preselezione.

Tuttavia, tale discrezionalità è sempre e comunque subordinata al rispetto dei principi costituzionali e legislativi vigenti in materia di pubblici concorsi.

L'ordinamento giuridico prevede la possibilità per la P.A. di stabilire dei criteri di selezione più restrittivi e stringenti, **i quali debbono essere sorretti da ragioni ben precise ed attinenti alla specifica esigenza di reclutamento di personale maggiormente qualificato, ma che siano comunque compatibili con i valori a rilevanza costituzionale.**

Sul punto, la Corte Costituzionale, ha più volte affermato che è possibile in alcuni limitati casi consentire la previsione di condizioni di accesso e di

selezione più restrittive, ma l'area delle eccezioni deve essere comunque delimitata in modo rigoroso e deve essere subordinata alla ricerca e all'accertamento di specifiche e particolari capacità professionali ritenute necessarie alla proficua funzionalità dell'amministrazione.

In più occasioni, infatti, i Giudici di Legittimità hanno precisato che: *“le deroghe ai principi del pubblico concorso possono essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee e giustificarle (ex pluribus; Corte Costituzionale, sentenze n. 90 del 2012; n.195, n. 150 e n. 100 del 2010 n.293 del 2009).*

In talc contesto, con sentenza n. 90/2012, la Corte Costituzionale è intervenuta chiarendo e spiegando i principi fondamentali dell'ordinamento previsti in materia di pubblici concorsi.

In detta pronuncia si legge: *“L'elusione del principio del concorso pubblico .. renderebbe, altresì, possibile «un'eccessiva e non preventivabile compressione del carattere aperto dei meccanismi di selezione, così da consentire, in ultima analisi, che la selezione del personale a mezzo di concorso pubblico sia relegata a ipotesi marginali e sia assicurata entro percentuali esigue e, comunque, non predeterminate (cfr. sentenza n. 213 del 2010)». In tale quadro, questa Corte ha altresì escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, chiarendo che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004)» (sentenza n. 68 del 2011).”*

Giova rilevare che sull'argomento è intervenuta anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha più volte affermato il principio secondo il quale l'amministrazione ha un ampio potere discrezionale nell'individuazione dei criteri per l'ammissione ad un concorso pubblico, che, tuttavia, è esercitabile sempre nel pieno rispetto dei principi costituzionali e tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire

ed è sindacabile sotto il profilo della legittimità solo nell'ipotesi di manifesta inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà di tale scelta rispetto alle funzioni inerenti al posto messo a concorso (*cf. ex multis*: Consiglio di Stato, sentenza n. 634/2012; n. 2494/2010, 4994/2009).

Ebbene, analizzando la fattispecie concreta oggi in discussione, appare del tutto evidente che le limitazioni previste dalle disposizioni impugnate, nella parte in cui consentono l'accesso alle prove scritte solo ad “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”, costituiscono, di fatto, un ostacolo alla partecipazione dei candidati alla vera e propria procedura concorsuale, atteso che la prova preselettiva non costituisce una prova concorsuale e, soprattutto, non rappresenta uno strumento di selezione dei meritevoli, bensì un mero strumento preordinato al ridimensionamento del numero dei partecipanti.

Così operando, l'Amministrazione non ha garantito il rispetto dei principi costituzionali previsti in tema di accesso al concorso e di selezione dei candidati in concreto meritevoli nelle materie attinenti il profilo professionale da ricoprire.

Ciò evidenzia, ulteriormente e qualora ce ne fosse bisogno, l'eccessiva selezione realizzata dall'Amm.ne resistente con una prova preselettiva congegnata come una vera e propria prova concorsuale, nonostante la diversa natura della stessa, così come espressamente prevista dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra richiamata.

È possibile, a questo punto, affermare che la prova preselettiva in esame è inidonea a realizzare una MERA scrematura dei candidati, rappresentando, invece, una VERA E PROPRIA selezione dei candidati!

A tal proposito, è utile ribadire che, in ogni caso, la prova preselettiva non rappresenta affatto una prova concorsuale, bensì solo ed esclusivamente uno strumento di “scrematura” dei candidati, il cui utilizzo è giustificato

solo da esigenze di celerità e di snellimento del concorso, e che non può in alcun modo restringere l'accesso al pubblico concorso.

Infatti, la selezione dei candidati più meritevoli è un compito affidato solo ed esclusivamente alle ulteriori prove del concorso (scritte e orali) per le quali è prevista, nel rispetto della normativa sui concorsi pubblici, una soglia di sbarramento, pari a 21/30 (7/10), che consente di esaminare i candidati sulle materie relative al profilo professionale da ricoprire.

Orbene, la previsione, contenuta nei bandi, di ammettere alla prova scritta, e, dunque, al concorso vero e proprio, “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”, si sostanzia in una soglia di sbarramento eccessivamente elevata (di gran lunga superiore ai 60/100) che limita notevolmente l'accesso al concorso pubblico per le ragioni finora esposte.

A ben vedere, se l'amministrazione avesse effettivamente voluto procedere ad una scrematura mediante la prova preselettiva, avrebbe dovuto determinare il punteggio minimo nella misura di 60/100, che, rapportato in decimi, è pari a 6/10 (la “sufficienza”).

In virtù di quanto finora addotto, è evidente che la scelta dell'Amministrazione di limitare l'accesso alla prova scritta ad “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”, che, di fatto, si è concretizzata in una soglia di sbarramento di gran lunga superiore ai 6/10, è manifestamente arbitraria e illogica, oltre che illegittima per palese contrasto con i principi di rango costituzionale e con la normativa di cui al Regolamento sui concorsi pubblici.

Né, tantomeno, è manifesta la motivazione sottesa a tale decisione.

Infatti, in virtù dei principi giurisprudenziale in precedenza ribaditi, è evidente che l'amministrazione ha un preciso obbligo di specificare le ragioni che hanno determinato l'applicazione di un criterio che, in concreto, restringe l'accesso al concorso mediante l'individuazione di un punteggio elevato da

raggiungere all'esito della prova preselettiva che rappresenta la porta di accesso alla procedura concorsuale e, di conseguenza, pregiudica la P.A. per una evidente riduzione aprioristica dei candidati.

Ebbene, nella fattispecie in esame è palese il difetto di motivazione.

Ma c'è di più!!!

L'Amm.ne resistente, nel D.M. n. 863/2018, all'articolo 4, rubricato "Prova preselettiva", ha previsto che *"1. Nel caso di cui all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, ..."*.

Il richiamato comma 5 dell'articolo 3, stabilisce che *"I bandi di cui all'articolo 10 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili"*.

Di analogo tenore è la disposizione contenuta nel bando di concorso impugnato, ove all'articolo 11, comma 2, si prevede che "Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, ...".

Ciò posto, non si comprende il motivo per il quale, poi, l'Amm.ne abbia stabilito al comma 3 dell'art. 4 del D.M. n. 863/2018 che "Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente...".

Allo stesso modo, tale previsione è stata confermata anche nel bando di concorso impugnato.

Così operando, l'Amm.ne ha ulteriormente ristretto il numero di candidati da ammettere alle prove scritte, ammettendo "un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente", nonostante avesse previsto che la preselezione sarebbe stata operata solo nel caso in cui

“il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili”.

In altri termini, laddove il numero dei partecipanti al concorso, nelle singole regioni, fosse stato, ANCHE DI POCO, inferiore a “quattro volte il numero dei posti disponibili”, tutti i candidati sarebbero stati ammessi direttamente alle prove scritte.

Mentre, nel caso in cui il numero dei partecipanti al concorso fosse stato superiore a “quattro volte il numero dei posti disponibili”, come di fatto verificatosi, sarebbero stati ammessi alle prove scritte SOLO “un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente”.

E' evidente la contraddittorietà della scelta operata dall'Amn.ne resistente, la quale si traduce in un meccanismo che rimette alla incontrollata discrezionalità della stessa Amministrazione la scelta del numero di candidati da convocare alla fase concorsuale successiva, non ancorandola ad obiettivi e predeterminati parametri di riferimento.

E ciò in palese violazione dei principi di correttezza, trasparenza e favor participationis che devono, invece, governare le procedure di reclutamento.

L'accesso alla fase concorsuale successiva è, di fatto, condizionato da margini di assoluta incertezza ed aleatorietà, che si traducono nella creazione, ex post, di una soglia di sbarramento, totalmente rimessa alla discrezionalità amministrativa.

A tal proposito si cita la sentenza n. 336/2013 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica), nella quale si afferma che “Sostiene, all’opposto, il difensore della P.A.T. che rientrerebbe nel legittimo esercizio del (più elevato rispetto alla mera sufficienza) potere discrezionale dell’Amministrazione la scelta di fissare nel bando di concorso una diversa soglia di sbarramento al fine del superamento della prova preselettiva: ciò, a detta della stessa difesa, risponderebbe all’esigenza di ottenere una “scrematura” della altrimenti troppo elevata platea di candidati che hanno

presentato domanda di partecipazione al concorso, in rapporto al numero dei posti da coprire.

Sennonché, ritiene il Collegio che tali, pur comprensibili, ragioni di (eccessiva) economicità del procedimento siano recessive rispetto ai già menzionati principi di ragionevolezza, insiti nel sistema del reclutamento degli insegnanti. Invero, nel settore della scuola le prove di esame degli aspiranti all'insegnamento devono essere volte alla valutazione della preparazione conseguita e della capacità professionale del futuro docente, che evidentemente non si esprimono con semplici conoscenze nozionistiche (queste sole accertabili mediante i quesiti a risposta multipla che formano oggetto delle prove preselettive) ma nella formazione culturale del candidato, all'interno della quale è possibile accertare le sue capacità di pensiero, di critica, di espressione e, soprattutto, di chiarezza nella comunicazione del sapere, cioè didattiche.

Lo sbarramento imposto dalla P.A.T. mediante la soglia della sufficienza qualificata di 35/50 finisce, dunque, per favorire illogicamente soltanto i candidati più preparati dal punto di vista nozionistico, restando così preclusa la possibilità di valutare le capacità professionali di numerosi altri candidati, forse più dotati dal punto di vista culturale e didattico”.

Da quanto detto appare evidente che i provvedimenti impugnati risultano essere viziati di eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità e ingiustizia manifesta.

4) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che la ricorrente laddove avesse partecipato al concorso in altra Regione sarebbe stata ammessa, di pieno diritto alle prove scritte.

Invero, in molte Regioni d'Italia, la soglia di sbarramento è stata di gran lunga inferiore a quella determinata nella Regione Campania.

All'uopo si riportano di seguito le soglie di sbarramento per tutte le regioni:

- Abruzzo punteggio minimo 90
- Basilicata punteggio minimo 90
- Calabria punteggio minimo 91
- Campania punteggio minimo 92
- Emilia Romagna punteggio minimo 78
- Friuli Venezia Giulia punteggio minimo 78
- Lazio punteggio minimo 83
- Liguria punteggio minimo 74
- Lombardia punteggio minimo 76
- Marche punteggio minimo 81
- Molise punteggio minimo 89
- Piemonte punteggio minimo 76
- Puglia punteggio minimo 92
- Sardegna Punteggio minimo 86
- Sicilia punteggio minimo 93
- Toscana punteggio minimo 75
- Umbria punteggio minimo 80
- Veneto punteggio minimo 76.

Da quanto riportato appare evidente che laddove la ricorrente avesse partecipato in altra regione sarebbe stata ammessa, di pieno diritto, alle successive prove concorsuali.

Qualora il bando avesse previsto un punteggio minimo nazionale, ciò avrebbe evitato le disparità di trattamento che si sono verificate nelle diverse regioni.

Anche per tale motivo è illegittimo il bando di concorso, così come pure il D.M. n. 863/2018, che prevede l'ammissione alle prove scritte di "un numero

*di candidati paria a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione”, determinando, così, una diversa soglia di accesso per ogni regione.”.*

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA MEDIANTE  
PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4°, C.P.A.**

**PREMESSO CHE**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa alle ulteriori prove del concorso;
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i candidati potenzialmente controinteressati;

**RILEVATO CHE**

la notifica del ricorso nei modi ordinari risulta essere assai gravosa in ragione della non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati, nonché del numero degli stessi,

**CONSIDERATO CHE**

codesto Ecc.mo TAR Lazio – Roma, con ordinanza n. 9733/2020, ha già autorizzato la ricorrente ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

**FA ISTANZA**

all'Ecc.mo Presidente della Sezione III Bis affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4, del C.P.A., la scrivente difesa ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo e del presente ricorso proposto nella forma dei motivi aggiunti tramite la pubblicazione degli stessi atti sul sito web del Ministero dell'Istruzione.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si precisa, inoltre, che, trattandosi di pubblico impiego, sarà versato l'importo di € 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firmano anche per la ricorrente, giusta procura in calce al presente atto.

Firmato digitalmente da: MAROTTA PASQUALE  
Ruolo: avvocato  
Motivo: firma digitale  
Luogo: Caserta  
Data: 26/10/2020 18:32:59

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza Presidenziale n. 3542/2020 del TAR Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, depositata in data 20 novembre 2020, resa sul ricorso R.G. n. 9205/2019, e con le modalità indicate con l'ordinanza n. 839 del 2019 del Tar del Lazio (richiamata nell'ordinanza n. 3542/2020).

Il processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

Firmato digitalmente da: MAROTTA PASQUALE  
Ruolo: avvocato  
Motivo: firma digitale  
Luogo: Caserta  
Data: 25/11/2020 19:21:04

Pubblicato il 20/11/2020

N. 03542/2020 **REG.PROV.PRES.**  
N. **09205/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9205 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Samira Galasso, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli N 4;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Consorzio Interuniversitario Cineca non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Maria Fatima De Vita non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GALASSO SAMIRA il 27\10\2020 :

a) del Decreto prot. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0028488 del 25-09-2020, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), per i posti messi a concorso nella regione CAMPANIA;

b) della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), per i posti messi a concorso nella regione CAMPANIA, allegata al decreto impugnato sub a);

c) dell'avviso, prot. n. m\_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0028788 del 28/09/2020, del Dirigente dell'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, di pubblicazione dell'elenco graduato dei candidati che hanno superato le prove concorsuali e che non risultano inseriti nella graduatoria regionale di merito;

d) del relativo elenco graduato dei candidati che hanno superato le prove concorsuali e che non risultano inseriti nella graduatoria regionale di merito;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza depositata il 29.10.2020 con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc.amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione del presente decreto.

Così deciso in Roma il giorno 20 novembre 2020.

**Il Presidente**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza Presidenziale n. 3542/2020 del TAR Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, depositata in data 20 novembre 2020, resa sul ricorso R.G. n. 9205/2019, e con le modalità indicate con l'ordinanza n. 839 del 2019 del Tar del Lazio (richiamata nell'ordinanza n. 3542/2020).

Il processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

Firmato digitalmente da: MAROTTA PASQUALE  
Ruolo: avvocato  
Motivo: firma digitale  
Luogo: Caserta  
Data: 25/11/2020 19:10:55

Pubblicato il 06/02/2019

N. 00836/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 13917/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13917 del 2018, proposto da

Luigi Somma, Giovanni Di Palma, Gennaro Luongo, Biagio Calvi, Lorenzo Cerciello, Salvatore Zarobbio, Giovanni Zarobbio, Elio Romano, Fortunato Franzese, Michele Giugliano, Gianluca Bifulco, Gemma Nappo, Giuseppina Catapano, Francesca La Marca, Daniela Scattone, Veronica De Luca, Gennaro Caggiano, Aniello Buonaiuto, Vincente Fabian La Noce, Raffaella Paola Panico, Pasquale Saggese, Stefano Napolitano, Angelo Scudieri, Vincenzo Iovane, Errico Silverio, Cesare Romano, Antonio Capriglione, Vincenzo Laezza, Antonietta Mottola, Luigi Quatrano, Ludovica Infante, Salvatore Altezza, Rosa Petillo, Pierfrancesco Vecchione, Antonietta Sanfelice, Alessandro Isidoro Mele, Vincenzo Cannavacciulo, Alfredo Sardo, Leopoldo Annunziata, Salvatore Treno, Elia Casale, Antonio Casale, Maria Carmela De Rosa, Massimo Biondo, Carmine Maffettone, Giuseppe De Ponte, Sebastiano Furino, Antonio Rega, Massimiliano Varrenti, Tommaso Manzo, Antonio Marzocca, Francesco Amicarelli, Pasquale Paribello, Raffaele Giamundo, Valentina Allocca, Giovanna De Riggi, Stefania De Matteo, Simone Grieco,

Giovanni Di Martino, Agnese Cimmino, Angelantonio Cipullo, Antonio Cantile, Lucia Buondonno, Michele Albarella, Luigi Venturo, Michelina Caroprese, Palma Sara Moccia, Mariarosaria Feliciotti, Gina Passariello, Daniele Pianini, Ornella Di Palo, Salvatore Leonetti, Arturo Senatore, Luisa Laccheo, Domenico Guarino, Colombina Dello Russo, Gianfranco Buondonno, Giuditta Di Maio, Rosamaria Piccolo, Donha El Aouab, Raffaella Spera, Domenico Canfora, Angelica Passariello, Martina Sanzari, Mario Capossela, Nicole Chiappini, Giada Coppola, Maria Vittoria Rigamonti, Salvatore Pelo, Marco Costanzo, Mario Guzzo, Dario Sica, Vincenzo Mugnano, Brunella Calenda, Antonietta Franzese, Loredana Genovese, Carmela Nappi, Rita D'Angelo, Rocco Aliberti, Carmine Aliberti, Giuseppe Aliberti, Rosa Capasso, Maria Anna Pinchera, Chiara Del Prete, Rossella Panarelli, Lorenzo Mulas, Valentina Cichignoni, Oleg Iosifov, Antonio Napolitano, Fabiano Venerini, Chiara De Benedetto, Viviana Ferrazzano, Barbara Ciciarello, Rosa Antonietta Caruso, Sonia Mascaro, Giovanni Schimera, Giuseppe Madia, Davide Sgro, Fabio Mascaro, Emanuele Procopio, Antonio Iannaccio, Andrea Marco Moschella, Michele Panetta, Paola Villirillo, Giuseppe Scaramozzino, Natalino Viscomi, Elisabetta Procopio, Rosalia Esposito Alaia, Paolo Romano, Roberto Calabrese, Emilia Liana Minieri, Francesco Accetta, Carla Tulimieri, Francesco Paradiso, Cristina Esposito, Vanna Perri, Ciro Tarantino, Mariarosa Tarantino, Teresa Vitale, Flavia D'Auria, Maria Sorrentino, Flavia Piscopo, Gioacchino Miranda, Maria Bove, Lucia Caliendo, Elisabetta Ronga, Giovanni Di Lauro, Antonio Ferrara, Nazario Sirica, Angela Murano, Aniello Romano, Alessandro Maddaluno, Mohamad Mokiyes, Vincenzo Battimelli, Mirco Turina, Stefano Squizzato, Daniela Abagnale, Nunzia Nunziata, Antonella Parisi, Anna Nappi, Marianna Ferretti, Vincenzo Esposito, Benedetta Calderaro, Michele Ciarlariello, Oreste Casalino, Luigi Buonaguro, Rosa Aliperti, Giuliano Acerra, Flora Delli Gatti, Sara Gerrato, Vincenzo Bevaqua, Elena Cimmino, Catla Martone, Francesca Esposito, Salvatore Napolitano, Antonio Fato, Mirko

Menna, Sabrina De Rosa, Maria Cristina D'Angelo, Clara Novi, Pasquale Monte, Giorgia Azzolini, Daniele Folegnani, Gianluca Minieri, Barbara Vuocolo, Giovanna Allocca, Francesco Albertini, Felice Morisco, Ernesto Coppola, Gianfranco Esposito Corcione, Amedeo Gesué Cangiano, Andrea Nitti, Espedito Bifulco, Daniel Napoletano, Pellegrino Fusco, Eugenio Esposito Alaia, Giovanni Carlo Rufino, Marco Dotani, Carmine Russo, Maria Russo, Michela Galasso, Dario Alfano, Alessandra Petillo, Giuseppe Pietravalle, Alessio Mileto, Annarita Nardi, Biagio Caiazzo, Giovanni Nappo, Luisa Lauri, Pasquale De Gennaro, Francesco Iavarone, Aniello Nappi, Concetta Aliperti, Luana Mattiello, Mariagrazia Meloro, Maria Rosaria Lambiase, Francesca Crescenzo, Maria Castiello, Alessandra Anna Cassese, Mirko Guida, Emilio Lanzara, Donatella Tidu, Lucia Caliendo, Vincenzo Castaldo, Marina Salerno, Maria Pellegrino, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nola, via Conte Orsini n.18;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Toscana - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Firenze, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege

in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Uffici Scolastici Regionali non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Moschetto Lucia non costituito in giudizio;

*per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. n. 85 del 16.02.2018 pubblicate dai vari Uffici Scolastici Regionali e precisamente: Decreto AOODRPI registro ufficiale n. 12477 pubblicata il 29.08.2018 dall'USR per il Piemonte, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5447 pubblicata il 01.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5514 pubblicata il 08.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRCA registro ufficiale n. 229/9 pubblicata il 28.09.2018 dall'USR per la Campania, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5864 pubblicata il 29.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5944 pubblicata il 31.10.2018 dall'USR per la Lombardia, lesive degli interessi legittimi dei ricorrenti, nella parte in cui non includono i nominativi degli istanti che hanno inviato la domanda di partecipazione al concorso per docenti e sono in possesso di diploma tecnico pratico, in quanto non ritenuto titolo abilitante o comunque valido ai fini della partecipazione al concorso sopra specificato.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Toscana - Uff Ix Ambito

Terr per la Provincia di Firenze e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;  
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le censure proposte non appaiono provviste di elementi di fumus boni iuris avuto riguardo ai precedenti di questa Sezione (ex plurimis ord. 7915/2018; sent. n. 6554 del 12 giugno 2018);

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impuginate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impuginate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese

note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare che liquida in € 1.000,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Emiliano Raganella**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

## IL SEGRETARIO

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza Presidenziale n. 3542/2020 del TAR Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, depositata in data 20 novembre 2020, resa sul ricorso R.G. n. 9205/2019, e con le modalità indicate con l'ordinanza n. 839 del 2019 del Tar del Lazio (richiamata nell'ordinanza n. 3542/2020).

Il processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

Firmato digitalmente da: MAROTTA PASQUALE  
Ruolo: avvocato  
Motivo: firma digitale  
Luogo: Caserta  
Data: 25/11/2020 19:23:02

## ELENCO DEI CONTROINTERESSATI

### ELENCO DEI CONTROINTERESSATI

**GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI (DSGA), PER I POSTI MESSI A CONCORSO NELLA REGIONE CAMPANIA.**

- 1 LEO CRISTINA 23/08/1991 NA
2. DELLA PELLE MANUELA 20/09/1976 CH
3. ODDO PATRIZIA 28/10/1969 NA
- 4 POLITO MARIARCA 08/08/1987 NA
- 5 LAMANNA MARIAMADDALENA 02/02/1988 SA
- 6 GAMBARO CHIARA 31/08/1989 TV
- 7 BRIGANTI MARZIA 04/02/1983 NA
- 8 TADDEO MIRELLA 26/10/1982 BN
- 9 NAPOLITANO ROSSELLA 28/05/1983 NA
- 10 ANDROPOLI MARIA ANTONIETTA 22/10/1965 CS
- 11 SANTANIELLO FABIANA 18/03/1984 CE
- 12 ALEZIO CARMELA 30/06/1973 NA
- 13 CARDONE FIAMMETTA 01/07/1975 NA
- 14 MERCOGLIANO ROSABIANCA 14/04/1987 AV
- 15 STOTO PAOLA 19/04/1983 CE
- 16 BOVA RAFFAELE 02/05/1972 BZ
- 17 MELE ARMANDO 14/06/1988 NA
- 18 CARANNANTE FABIO 27/09/1994 NA
- 19 DI MARO CONSIGLIA 28/08/1992 NA
- 20 RUSSO FABRIZIA 28/05/1985 NA
- 21 LETTIERO CAROLINA 11/04/1985 CE
- 22 MARANGIA CHIARA 31/05/1989 AV
- 23 PEZZELLA ANNA 26/10/1987 NA
- 24 BRUNO MARTINA 30/07/1991 SA
- 25 TUZIO STEFANO 19/08/1987 BN
- 26 STORACE ANTONIETTA 21/10/1971 NA
- 27 NAPOLI VALENTINA 12/12/1984 NA
- 28 DE ANGELIS OLIMPIA LUCIA 07/12/1987 NA
- 29 SACCO ILARIA 30/03/1988 NA

30 DI RUBBO ERCOLE 07/07/1987 CE  
31 PERNA IMMA 02/11/1982 NA  
32 DI FONZO MARILENA 29/08/1983 CE  
33 SORBO ROBERTA 10/12/1987 CE  
34 NEGRO ANNA 18/01/1983 CE  
35 DE STEFANO MARIA ELENA 22/01/1987 NA  
36 SCOGNAMIGLIO LUISA 17/09/1992 NA  
37 MAFFEO CRISTIAN 01/11/1981 NA  
38 COLELLA VALENTINA 26/05/1995 CE  
39 TIPALDI DANIELA 01/06/1989 NA  
40 DELLA VECCHIA RAISA 03/05/1986 AV  
41 MIGLIOZZI MARIAGABRIELLA 29/06/1979 CE  
42 AVAGLIANO SARA 05/07/1985 SA  
43 PALOMBA GIOVANNA 14/04/1977 NA  
44 SASSO ANTONIO PAOLO 21/07/1982 NA  
45 ANGELINO CARMELA 07/07/1986 NA  
46 TOLEDO VALENTINA 17/11/1988 SA  
47 MAURIELLO MICHELA 29/12/1987 AV  
48 SERVONIO ROSSELLA 12/12/1992 NA  
49 LOMBARDI VALERIA 08/08/1994 CE  
50 SARNO SILVIA 15/07/1991 NA  
51 PESCE NICOLETTA 18/01/1986 CE  
52 SIGILLO CARMELA 30/11/1978 NA  
53 DI VECE ELVIRA 16/08/1980 SA  
54 NUZZO SARA 06/11/1992 CE  
55 CASERTA MARIAGRAZIA 22/04/1986 BN  
56 BRUNO MARIA SERENA 29/05/1976 NA  
57 GARGIONE ALESSIA 02/10/1990 SA  
58 FERRARA MARIAPAOLA 17/02/1992 SA  
59 SALVATORE CHIARA 14/06/1991 CE  
60 CESARO MARIAROSARIA 18/01/1994 NA  
61 COVINO CLAUDIA 27/03/1985 NA  
62 SORBO CAROLINA 12/04/1975 CE  
63 RINALDI ERNESTO 10/04/1986 SA  
64 CUTILLO CLELIA 08/11/1988 NA

65 SACCONI SILVIA 29/09/1987 NA  
66 CIOCIANO ELVIRA 11/06/1986 SA  
67 MARRAZZO IOLANDA 12/05/1972 NA  
68 ALESSI DONATELLA 16/09/1976 CL  
69 MASSA ANNUNZIATA 23/09/1993 NA  
70 CIAMPA ANNA MARIA 23/05/1988 NA  
71 MORRA ANNA RITA 24/04/1987 BN  
72 DE CICCIO ERSILIA 10/07/1974 NA  
73 FEDERICO ANTONIO 22/09/1979 SA  
74 CASTELLETTI BRUNELLA 21/09/1993 CE  
75 DE NINNO FEDERICA 21/11/1991 NA  
76 ROMANO BRUNA 16/12/1989 CE  
77 RINALDI EGERIA 24/08/1983 NA  
78 CIERVO CARMEN 28/07/1983 BN  
79 GRANATO NUNZIA 25/04/1986 NA  
80 ZULLO FABIANA 14/03/1989 CE  
81 SESSA MARIO 06/08/1984 NA  
82 SAVARESE CHIARA 21/02/1991 NA  
83 MORRONE BARBARA 27/12/1976 CE  
84 SAGLIANO MARIA PINA 14/10/1993 CE  
85 VIGNOLA CARMELA 15/05/1980 AV  
86 SEPE STELLA 18/05/1990 NA  
87 ALBANO ASSUNTA 22/02/1973 NA  
88 DI DONNA CRESCENZIO ANDREA GIOVANNI 21/11/1982  
89 AMABILE SABRINA 20/10/1990 SA  
90 TONDI VALENTINA 25/05/1979 NA  
91 NUNZIATA MARIA TERESA 12/11/1990 NA  
92 CISCOGNETTI ROSSELLA 04/06/1991 NA  
93 PAPAGNI ROBERTA 02/02/1990 NA  
94 CAROTENUTO ANNA 25/07/1992 NA  
95 PIROZZI ANNA 23/09/1993 CE  
96 DE CAPRIO ROLANDO MARIO 18/03/1961  
97 TINELLI ANTONELLA 02/07/1984 SA  
98 PISTONE ANTONIO 10/05/1991 NA  
99 FEO SERENA 05/04/1989 SA

100 DE NIGRIS MATILDE 04/02/1988 BN  
101 CIANCIOLA MICHELA 25/07/1985 CE  
102 PRIVITERA DALILA 25/05/1992 NA  
103 VECCE ALESSANDRO 29/03/1990 NA  
104 ROMANO AMALIA 05/02/1978 NA  
105 PETRUCCI GIUSEPPINA 30/06/1988 NA  
106 LANCIA LALAGE 09/10/1976 NA  
107 FILIPPI MARIA VALERIA 03/07/1973 NA  
108 MUSELLA ANTONIETTA 19/10/1990 CE  
109 VERDE IVANA 27/12/1987  
110 GALLOTTI MARGHERITA 30/08/1987 NA  
111 DE LIBERTI ROSA 23/08/1978 NA  
112 MAIONE FEDERICA 19/05/1989 NA  
113 D'APOLITO VERONICA 04/10/1983 NA  
114 DE BIASIO GLIOTTONE LUCIA 16/09/1974 CE  
115 BRANCA FRANCESCO 19/08/1983 AV  
116 BARBIERO ISABELLA 06/08/1974 CE  
117 SIMONETTI LAURA 02/03/1991 AV  
118 D'ABBRUNZO PAOLA 29/06/1988 NA  
119 FUSCHILLO LUIGI 27/12/1980 NA  
120 SANTORELLI CORINNA 03/05/1979 NA  
121 SCANNAPIECO GISELLA 01/10/1986 SA  
122 TORNATORE SARA 19/03/1980 NA  
123 MARINO CLAUDIA LIETTA 06/03/1986 SA  
124 MARTONE PALMA 12/06/1984 CE  
125 PANE MADDALENA 19/05/1978 NA  
126 PARISI EMILIO 03/04/1986 NA  
127 OGNIBENE GIUSEPPINA 23/03/1967 NA  
128 PETRETTA TERESA 22/05/1971 AV  
129 COPPOLA ERIKA 03/02/1990 SA  
130 AMATO JOSEPHINE ROSA 03/03/1992 AV  
131 MASTRANGELO MARIKA DOMENICA 19/06/1989 CE  
132 POLVERINO ANNA 03/08/1987 NA  
133 DE FALCO FRANCESCO 26/12/1987 AV  
134 MELCHIONNA ALESSANDRA 16/02/1978 CE

135 CATERINO MARIA GABRIELLA 17/01/1977 CE  
136 MELILLO ANDREA 15/02/1992 AV  
137 MAZZILLO ANGELO 21/05/1992 SA  
138 LICCARDO MIRIAM 24/07/1991 NA  
139 AUTUORI GIULIANO 18/12/1987 SA  
140 MUSTO ROSSELLA 13/04/1982 NA  
141 GRANITO CATIA 11/04/1971 SA  
142 NERO VALERIO 05/05/1991 CE  
143 MONTANINO GIUSEPPE 24/11/1990 NA  
144 ABATE CLAUDIO 14/06/1985 SA  
145 FAIOLA IMMACOLATA 23/02/1978 NA  
146 IOVINO MARCELLINO 13/06/1990 CE  
147 SODANO CARLA 27/10/1986 NA  
148 DI LUNA MICHELA 08/01/1978 CE  
149 FIORILLO CARMEN 24/07/1991 CE  
150 MAROTTA TERESA 03/01/1991 BN  
151 PETROSINO PAOLA 26/10/1986 SA  
152 SILVESTRE ROBERTA 26/06/1988 CE  
153 FERRARA ILARIA 28/04/1988 NA  
154 CIMMINO ANNALISA 26/05/1990 NA  
155 IRRERA MARIANNA 26/02/1985 NA  
156 LANGELLA SARA 02/12/1988 NA  
157 MIRANDA GENNARO 12/07/1971 NA  
158 INTORCIA ANTONIO JUNIOR 06/01/1991 BN  
159 ANNUNZIATA SIMONA 18/09/1990 SA  
160 RANUCCI FRANCESCA 29/05/1983 NA  
161 NAPOLITANO GIUSEPPINA 05/07/1982 AV  
162 MARTINO GIUSEPPINA 21/05/1969 CE  
163 COLUCCI CARMEN 05/04/1984 AV  
164 BERNARDO ELEONORA 03/03/1992 NA  
165 OLIVA EMILIANA 16/06/1978 NA  
166 DI BENEDETTO NICOLA 20/08/1978 CE  
167 MAROLDA MARIO 05/12/1976 SA  
168 FORTE MICHELE 02/01/1986 NA  
169 DI GUIDA ANGELA 07/06/1986 NA

170 AMOROSO VINCENZA 13/02/1978 AV  
171 FALANGA FRANCESCA 10/02/1983 NA  
172 RUSSO DONATELLA 17/02/1979 BN  
173 SCOLA MARIANGELA 10/11/1978 CE  
174 LUBRANO LAVADERA FRANCESCA 20/11/1988 NA  
175 RUSSO ILARIA 26/10/1987 NA  
176 SMORTO NADIR 21/06/1990 VR  
177 GUARNIERI CARLA 29/06/1982 NA  
178 GARGIULO MARGHERITA 05/07/1974 NA  
179 SOMMA ANNUNZIATA 31/08/1975 SA  
180 GALLO DANILA 07/06/1969 NA  
181 GENIALE FABIO 29/09/1991 NA  
182 PETRILLO ROSARIO 02/10/1974 NA  
183 VIETRI VALENTINA 05/02/1991 CT  
184 SERAO IDA 29/08/1992 CE  
185 MAURIELLO DOMENICO 13/09/1973 NA  
186 ESPOSITO NORMA 10/01/1980 NA  
187 GIRARDI GIOVANNA 02/08/1970 NA  
188 D'AMBROSIO MARIA CHIARA 17/10/1994 NA  
189 TROIANO ROSANNA 10/11/1978 SA  
190 LA MARCA LUCIA 22/07/1970 NA  
191 MARFELLA GIUSEPPINA 14/06/1993 NA  
192 FILOGAMO GIUSEPPINA 23/02/1980 NA  
193 CANTILE ADELAIDE 02/10/1994 NA  
194 NATALE VALENTINA 09/03/1992 CE  
195 CASTALDO VIVIANA 26/02/1991 RM  
196 MASSA MARIANO 09/11/1984 NA  
197 MAURO MONICA 07/04/1981 AV  
198 GORDON ANGELA 17/06/1983 CE  
199 SACCO MAURA GIUSI 08/05/1976 SA  
200 VITILLO VERONICA 23/07/1992 AV  
201 ZARULLI ALESSANDRA 27/04/1992 NA  
202 PERILLO FRANCESCO 14/12/1991 NA  
203 DI FRAIA ILARIA 22/06/1991 CE  
204 SANTORELLI ELENA 21/06/1991 NA

205 CIARLO ANTONELLA 19/06/1982 CE  
206 BENEDETTO GAETANO 07/03/1982 NA  
207 NAPOLITANO DIVA 08/10/1975 NA  
208 SCHIFIO FRANCESCO 25/02/1986 BA

**CANDIDATI CHE HANNO SUPERATO LE PROVE CONCORSUALI E CHE NON RISULTANO INSERITI NELLE  
GRADUATORIE DI MERITO**

209 SERRANO ALESSANDRA 20/12/1987 NA  
210 MONTANINO ANNA 14/02/1974 NA  
211 LA BARBERA FRANCESCO 09/07/1991 NA  
212 LIGUORI ANTONIETTA 23/04/1990 AV  
213 SALVATO ELEONORA 11/07/1990 NA  
214 ROLANDO GIOVANNA 14/02/1983 NA  
215 MIELE TERESA 24/05/1988 NA  
216 LEONE ALESSANDRO 24/01/1978 NA  
217 BORRIELLO EMANUELA 30/11/1991 NA  
218 TINELLI SILVIA 22/09/1988 SA  
219 CESARANO GERARDA 16/09/1988 NA  
220 NAZZARO GIANNI 15/06/1983 CE  
221 RUOPPOLO FEDERICA 07/12/1990 NA  
222 MASTROGIACOMO ANNA ELVIRA 28/11/1986 BN  
223 D'ACUNTO ALESSANDRA MARIA MICHELA 10/01/1963 PZ  
224 SCOTTI GIOVANNI 14/05/1979 AV  
225 MASULLI JOLE 18/12/1993 SA  
226 CUCCARO DELIA 19/10/1992 CE  
227 SANTORELLI LUIGI 23/05/1990 NA  
228 CHIACCHIO VINCENZA 01/03/1973 BA  
229 DI LONARDO PAMELA 10/02/1981 BN  
230 PIGNIERI ELVIRA 04/05/1987 NA  
231 DELLE DONNE LUISA 11/07/1983 NA  
232 SORICE ANNAMARIA 06/08/1988 AV  
233 CASTALDO STEFANIA 17/05/1984 CE  
234 MONACO GAIA 19/09/1990 NA  
235 FLAMMIA GIANLUCA 07/03/1991 AV  
236 VIVENZIO LUISA 10/07/1973 NA

237 LANNA ANDREA 25/02/1988 CE  
238 CAPASSO CRISTINA 25/03/1991 NA  
239 IMPERATORE IRENE 04/11/1989 NA  
240 IANNONE ANTONIO 27/02/1989 SA  
241 CANINO MARCO 23/09/1993 CE  
242 FUSCO RAFFAELE 04/07/1984 AV  
243 IANNONE ANTONELLA LIVIA 23/12/1987 NA  
244 DE LAURENTIIS GIUSEPPINA 27/02/1987 AV  
245 PARLATO SANTO 05/03/1991 NA  
246 ALOSA CONCETTA 04/09/1962 NA  
247 SERVODIO MARIAGIOVANNA 14/12/1991 BN  
248 D'ERRICO TERESA 21/03/1963 NA  
249 NATALE ARMANDO 11/05/1990 CE  
250 GRAZIANO WALTER 19/08/1994 NA  
251 ATTANASIO MATILDE 29/03/1980 NA  
252 MORRA PAOLA 02/06/1991 NA  
253 TRIPODI ROMINA 15/02/1988 NA  
254 CIRILLO CINZIA 16/05/1973 NA  
255 DELLA CORTE GAETANA 17/10/1992 NA  
256 CIPULLO ANNA MARIA 01/03/1992 CE  
257 PROGRESSIVO ANGELA 08/10/1986 CE  
258 RISTALDI NUNZIA 11/05/1975 NA  
259 NUNZIATA ANTONIETTA 12/04/1979 NA  
260 SISINNI ILENIA 22/06/1990 SA  
261 CERULLO BENEDETTO 17/07/1985 CE  
262 CHIANESE ROSA 01/12/1968 NA  
263 MASSARO NICOLA 21/12/1987 NA  
264 GIANGRANDE TERESA SERENA 01/07/1986 CE  
265 VECE MATILDE 17/05/1982 AV  
266 VACCARELLA ERIKA 15/04/1989 CE  
267 GAGLIARDI LUCIANO 10/08/1989 NA  
268 DIODATO ANNAPIERA 10/11/1987 NA  
269 COLELLA FRANCESCA 01/05/1983 CE  
270 CRISTIANO GIOVANNA 30/01/1983 CE  
271 ESPOSITO VITTORIO 28/04/1979 CE

272 NARDUCCI DOMENICO 14/12/1971 CE  
273 LAPATI ADELIA 05/07/1990 BN  
274 CRISCITIELLO VINCENZO 16/10/1970  
275 DIANA ANTONELLA 12/09/1977 CE  
276 SARNO BARBARA 10/03/1988 TO  
277 SARLI ILARIA 02/05/1967 NA  
278 VENTRIGLIA ADELE 23/12/1985 NA  
279 NUSCO MICHELE 13/09/1971 NA  
280 RAGO MASSIMILIANO 16/11/1985 SA  
281 SGUEGLIA MARIA 19/12/1983 CE  
282 MANZO ANTONIO 05/09/1993 SA  
283 FAIOLA ANNA 29/01/1993 NA  
284 AMATO ELISABETTA 19/12/1964 SA  
285 MASTROIANNI FABIO 16/07/1992 NA  
286 CASO FLAVIA 09/05/1979 NA  
287 DE MAIO ALFONSINA 10/02/1991 AV  
288 RICCI LUCREZIA 19/03/1993 NA  
289 AVAGLIANO ALESSIA 12/01/1989 SA  
290 GRECO ROSSANA 03/05/1979 BN  
291 ROMANO GESUALDA 17/01/1979 NA  
292 GARAU CARMELA 10/03/1985 BN  
293 SANSEVERINO TIZIANA 21/06/1988 NA  
294 FARIELLO GERMANA 29/05/1986 SA  
295 GALLO ASSUNTA 01/07/1986 NA  
296 DIANA MARIAPIA 08/03/1991 CE  
297 MARANO ORSOLA 01/01/1980 AV  
298 BARRA PAOLA 15/02/1971 NA  
299 SICA MARIANNA PIA 23/10/1990 SA  
300 DE CICCO AMEDEO ANTONIO 16/06/1987 NA  
301 PICIOCCHI GINEVRA 31/01/1973 NA  
302 VOCCOLA MARIA GRAZIA 12/02/1992 MI  
303 ABETE LUISA 05/11/1990 NA  
304 PALUMBO LAURA 17/09/1990 BN  
305 PETRIELLO FRANCESCA PAOLA 28/10/1978 NA  
306 BARRA MARIANNA 19/03/1994 NA

307 VERDESCA ANNALINDA 13/10/1988 AV  
308 SPENA CORRADO 25/06/1990 NA  
309 IERVOLINO CARLA 25/11/1981 NA  
310 ANNUNZIATA NUNZIA 11/07/1991 NA  
311 GUARRACINO KATIA 26/06/1971 NA  
312 DIANA DIEGO 25/07/1987 CE  
313 FRAIRE FABIANA 08/01/1986 AV  
314 SACCONI MARIKA 30/06/1991 NA  
315 SARNATARO VANIA 28/06/1985 NA  
316 GIANNOLO ANNALISA 03/08/1975 NA  
317 DE VITO ANNA 26/08/1985 CE  
318 GIORDANO TERESA 20/05/1986 NA  
319 BRANCACCIO LUCA 17/11/1992 NA  
320 GALLO FRANCESCA 06/11/1981 AV  
321 MANDARINO MARIANO 24/12/1979 NA  
322 MANCO ROSARIA 24/09/1991 NA  
323 NUNZIATA ANNA 03/03/1979 SA  
324 CASTELLANO ILARIA 14/10/1993 NA  
325 COSCIA CLAUDIA 30/04/1987 AV  
326 BALZANO ALFONSO 03/04/1972 VC  
327 DI SCALA ROSSELLA 14/03/1991 NA  
328 DIANA GIUSEPPINA 21/04/1975 CE  
329 TRINCHILLO DANILA 15/06/1991 NA  
330 D'ASCOLI CAROLINA 23/08/1973 NA  
331 FATATIS ALESSANDRO 23/12/1980 SA  
332 AMABILE VALENTINA 02/05/1983 SA  
333 ACAMPORA MONICA 25/02/1992 NA  
334 DI MAURO ILARIA 26/10/1989 NA  
335 DEL PAPATO ANTONIO 23/10/1986 NA  
336 ACAMPORA GIUSEPPINA 03/03/1986 CE  
337 FELICIANO GRAZIAMARIA 24/12/1976 NA  
338 CARPENTE LUISA 03/05/1989 MI  
339 BIBIANI LUIGI 02/02/1990 CE  
340 PECOVELA LORENZO 14/08/1981 CE  
341 NAPOLITANO GIUDITTA 04/05/1988 AV

342 PENNINO PASQUALE 26/07/1991 NA  
343 VARRICCHIO MARIALETIZIA 03/06/1984 BN  
344 PICCOLELLA SALVATORE 16/09/1979 CE  
345 ESPOSITO CIRO 07/02/1977 NA  
346 AVALLONE FLORIANA 07/01/1991 SA  
347 DOSE ARMIDA ROSARIA 01/11/1970 NA  
348 AVERTUO MARIA PAOLA 10/05/1994 NA  
349 BIZZARRO ANGELO 17/03/1988 CE  
350 MARRAZZO GIULIA 31/03/1987 SA  
351 TEDESCO VINCENZO 31/01/1986 PZ  
352 DE MARTINO MARIA FELICIA 28/05/1974 NA  
353 LANNI TAMARA 12/04/1977 BN  
354 OREFICE LUCA ANTONIO 27/10/1974 SA  
355 SARNO CARMINE 19/01/1980 TO  
356 NATALE GIOVANNA 22/06/1976 CE  
357 ZITELLI RITA 25/04/1983 CE  
358 BOVE MARIA 25/06/1981 SA  
359 PEZZELLA ENZA 15/06/1993 CE  
360 SARNATARO FRANCESCA 01/08/1971 NA  
361 CARDINALE MARIKA 21/08/1990 AV  
362 CIOFFI CARMELA ANNITA 19/04/1972 NA  
363 DE GENNARO ROBERTO 08/11/1968 NA  
364 MANZI CARMEN 01/10/1991 GE  
365 DEL PRETE STEFANO 19/01/1982 NA  
366 MARCHESIELLO MARIO 14/12/1978 CE  
367 ZEPPETELLI CARMINA 31/12/1980 CE  
368 CAMMARANO LUIGI 02/10/1976 PV  
369 D'ANTONIO LUDOVICA 03/11/1990 NA  
370 CATALANO GIUSJ 02/04/1986 NA  
371 CARBONE GIUSEPPINA 01/10/1983 SA  
372 ZANNELLA MARGHERITA 07/12/1974 NA  
373 GAIANO CAPPELLI ANDREA 03/03/1979 SA  
374 GIACCIO DANIELA 06/01/1974 NA  
375 CIOTOLA GIULIA 05/12/1986 NA  
376 LATTANZIO GIANLUCA 18/08/1976 NA

377 SARNO GIOVANNA 02/03/1978 TO  
378 DELL'IMPERIO MARIA FILOMENA 16/08/1963 CE  
379 GENNATIEMPO ANNALISA 13/07/1977 SA  
380 AGOSTO NICOLETTA 08/06/1987 SA  
381 AIARDO ANNALISA 12/10/1979 TO  
382 LONGOBARDI NUNZIO 27/08/1990 NA  
383 DE ROSA ANTONIO 25/03/1989 NA  
384 MOCERINO PASQUALINA 09/09/1973 NA  
385 MAZZEO MARIAGRAZIA 25/04/1973 BN  
386 GIAMPAOLO AMALIA 28/03/1995 NA  
387 BERNIERI PAOLA 25/06/1987 CE  
388 POLLICE MARIAGIOVANNA 04/05/1982 NA  
389 GRANATA GIUSEPPE 15/01/1976 NA  
390 ELEFANTE FEDERICA 23/04/1992 NA  
391 PUOCCI ROSA MARIA 02/08/1977 NA  
392 FALATO SILVIO 02/06/1979 BN  
393 BARA MICHELE 15/05/1957 NA  
394 COSTABILE ROSITA 20/12/1974 NA  
395 PERRINO ROSANNA 08/05/1979 SA  
396 DIPALMA FELICE 21/10/1987 BA  
397 BERNARDI PAOLO 03/08/1985 SA  
398 CAPASSO LUCA 23/06/1990 NA  
399 MAFFIA LUCIA 14/06/1976 NA  
400 CATANZANO ANNA MARIA 16/11/1982 LT  
401 CASTALDO ENRICA 13/09/1979 NA  
402 CAVA SALVATORE 26/08/1988 AV  
403 CRISPINO ROSA 10/10/1967 NA  
404 TETTONI SALVATORE 25/07/1970 CE  
405 CALABRESE LAURA 12/05/1974 SA  
406 VERDE DEBORAH 25/03/1989 CE  
407 APPIERTO RITA 10/05/1970 NA  
408 VATIERI FILOMENA ANNA 13/12/1974 CE.

**La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza  
Presidenziale n. 3542/2020 del TAR Lazio - Roma, Sezione Terza Bis,**

depositata in data 20 novembre 2020, resa sul ricorso R.G. n. 9205/2019, e con le modalità indicate con l'ordinanza n. 839 del 2019 del Tar del Lazio (richiamata nell'ordinanza n. 3542/2020).

Il processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

**Avv. Pasquale Marotta**

Firmato digitalmente da: MAROTTA PASQUALE  
Ruolo: avvocato  
Motivo: firma digitale  
Luogo: Caserta  
Data: 25/11/2020 19:24:36



## Bonifico Ordinario

Il bonifico è stato eseguito, sarà spedito dopo l'autorizzazione della Banca.

### Ordinante

Data Inserimento Disposizione: 25/11/2020  
Data Valuta Addebito: 25/11/2020  
No. rapporto: IT64X0307502200CC8500812703  
Ordinante: MAROTTA PASQUALE

### Estremi del bonifico

Divisa: EUR  
Importo: 100,00  
Data Valuta Accredito: 26/11/2020  
Commissioni: 3,00  
Spese: 0,00  
Penale Antergata: 0,00  
Penale Coordinate: 0,00  
Importo Totale: 103,00  
CRO: 60450300401  
ID: 6045030040100000480340014900IT

### Beneficiario

Cognome e Nome/  
Ragione Sociale: TESORERIA DELLO STATO  
Indirizzo:  
Cap/Loc/Provincia/Stato: / / /  
Stato di Residenza:  
Coordinate Bancarie: IT94M0100003245348013355004 - BITAITRRENT  
Banca: BANCA D'ITALIA  
Filiale: VERSAMENTI DI TESORERIA - BON  
Indirizzo Filiale: VIA MILANO, 60 G  
Causale: PUBBL. PROC. RIC 9205.2019 GALASSO SITO MIUR